SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148º — Numero 128

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 5 giugno 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª **Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 130

Ministero della salute

DECRETO 9 marzo 2007.

Recepimento della Direttiva 2005/90/CE riguardante restrizioni in materia di immissione sul mercato di talune sostanze e preparati pericolosi (sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione - CMR), 29ª modifica della Direttiva 76/769/CEE.

07A04684

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 131

Ministero della salute

DECRETO 22 marzo 2007.

Disposizioni correttive ed integrative del decreto 28 febbraio 2006 di recepimento della Direttiva 2004/73/CE recante XXIX adeguamento al progresso tecnico della Direttiva 67/548/CEE in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura di sostanze pericolose.

07A04685

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Conto riassuntivo del Tesoro al 31 marzo 2007. Situazione del bilancio dello Stato e situazione trimestrale dei debiti pubblici.

07A04934

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 maggio 2007.

Autorizzazione all'attualizzazione di contributi pluriennali ai sensi dell'articolo 1, commi 511 e 512 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare, il comma 177, come modificato ed integrato dall'art. 1, comma 13, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, nonché dall'art. 16 della legge 21 marzo 2005, n. 39, che reca disposizioni sui limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche disposizioni legislative;

Visto, altresì, il comma 177-*bis* dell'art. 4 della medesima legge n. 350/2003, introdotto dall'art. 1, comma 512, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha integrato la disciplina delle procedure da seguire per l'utilizzo di contributi pluriennali, prevedendo, in particolare, che questo sia autorizzato con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa verifica dell'assenza di effetti peggiorativi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto rispetto a quello previsto a legislazione vigente;

Visto l'art. 1, comma 75, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004, che detta disposizioni in materia di ammortamento di mutui attivati ad intero carico del bilancio dello Stato;

Visto l'art. 1, comma 1014 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) recante, tra l'altro, interventi a sostegno delle popolazioni dei comuni della regione Marche, colpiti dagli eventi alluvionali nell'anno 2006;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 giugno 2006 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 2006);

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 13 del 5 aprile del 2004 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 2004);

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze del 28 giugno 2005 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 2005);

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - n. 15 del 28 febbraio 2007 recante «Procedure da seguire per l'utilizzo di contributi pluriennali», secondo la normativa introdotta con la sopra richiamata legge n. 296/2006, art. 1, commi 511 e 512;

Vista la nota del 9 marzo 2007, prot. DPC/BRU/14366, con la quale il Dipartimento della protezione civile, ha chiesto l'attualizzazione dei contributi pluriennali recati dalle disposizioni riportate nell'elenco allegato che entra a far parte integrante del presente decreto;

Considerato che il CIPE, nella seduta del 5 aprile 2007, ha preso atto dell'informativa sull'utilizzo dei contributi autorizzati dall'art. 1, comma 1014, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);

Vista la nota dell'11 aprile 2007, prot. DPC/BRU/21979, con la quale il Dipartimento della protezione civile ha chiesto l'autorizzazione all'attualizzazione del contributo quindicennale previsto per gli interventi di cui all'art. 1, comma 1014, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3489 del 2005 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 2006), n. 3508 del 2006 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 2006), n. 3534 del 2006 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 2006), n. 3514 del 2006 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 2006), n. 3536 del 2006 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 2006), n. 3539 del 2006 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 2006), n. 3552 del 2006 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 2006) e n. 3555 del 2006 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 2006);

Considerato che, dalle verifiche effettuate ai sensi dell'art. 4, comma 177-*bis* della richiamata legge n. 350 del 2003, è risultato che, dall'attualizzazione dei contributi quindicennali oggetto del presente decreto, non derivano effetti peggiorativi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto rispetto a quanto previsto a legislazione vigente,

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 177-*bis* della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto, sono autorizzate ad utilizzare i contributi pluriennali, nella misura e per gli importi a ciascuna assegnati per effetto delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri richiamate in premessa e per le finalità richiamate nelle ordinanze stesse.

2. Relativamente alle assegnazioni disposte in favore di Commissari di Governo dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3489 del 2005, n. 3514 e n. 3539 del 2006, le operazioni finanziarie volte all'attualizzazione dei contributi pluriennali saranno effettuate dalle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 16 e seguenti, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le quali provvederanno a trasferire il netto ricavo sulle contabilità speciali intestate ai Commissari di Governo per la realizzazione degli interventi finanziati.

3. L'utilizzo dei contributi pluriennali di cui al comma 1, quantificato includendo nel costo di realizzazione dell'intervento anche gli oneri di finanziamento, avverrà — sulla base della decorrenza e scadenza dei singoli contributi — con attualizzazione mediante operazioni finanziarie, con oneri di ammortamento per capitale ed interessi posti a carico del bilancio dello Stato, che i soggetti competenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono autorizzati a perfezionare, anche con il coordinamento del Dipartimento della protezione civile.

4. L'utilizzo dei predetti contributi avverrà, per i singoli beneficiari, sulla base di quanto riportato nell'allegato prospetto, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto, in relazione alla decorrenza e scadenza degli stessi, al netto ricavo attivabile a seguito delle operazioni finanziarie di attualizzazione nonché al piano di erogazioni del netto ricavo stesso, che indica il limite massimo degli importi utilizzabili in ciascun anno. Eventuali variazioni del suddetto piano, derivanti da esigenze — adeguatamente documentate — dei soggetti beneficiari dei contributi, dovranno essere preventivamente comunicate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile che provvederà a richiedere autorizzazione in tal senso al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

5. Gli schemi dei contratti di mutuo, preventivamente alla stipula, dovranno esser trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile per il preventivo nulla osta, da rilasciarsi d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro - Direzione VI. Entro 30 giorni dalla stipula, l'Istituto finanziatore dovrà notificare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile copia conforme dei contratti di mutuo perfezionati.

6. Nei contratti stipulati dovrà essere inserita apposita clausola che prevede a carico degli Istituti finanziatori, l'obbligo di comunicare, al massimo entro 10 giorni dalla stipula, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (agli uffici indicati al punto 2 della citata circolare n. 15 del 2007), all'ISTAT ed alla Banca d'Italia, l'avvenuto perfezionamento dell'operazione finanziaria, con indicazione della data e dell'ammontare della stessa, del relativo piano delle erogazioni e del piano di ammortamento distintamente per quota capitale e quota interessi, ove disponibile.

Art. 2.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, ai sensi della circolare 5 aprile 2004, n. 13, citata in premessa, provvederà, prima della stipula dei contratti di mutuo, ad adottare gli atti necessari ai fini dell'assunzione dell'impegno di spesa dei contributi, a favore dei soggetti beneficiari degli stessi nel limite degli importi massimi riportati nel prospetto di cui all'art. 1 del presente decreto, con imputazione al capitolo 958 del Centro di responsabilità amministrativa n. 13 del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 3.

1. L'erogazione del netto ricavo derivante dall'attualizzazione dei contributi pluriennali dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia.

2. In ogni caso l'erogazione dei contributi da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile sarà effettuata su base pluriennale ed in misura non eccedente l'importo dei contributi stanziati annualmente in bilancio.

3. Le quote di contributo annuale eventualmente non erogate potranno essere pagate negli esercizi successivi.

Art. 4.

Le somme assegnate o erogate che non saranno state utilizzate dai soggetti beneficiari dei contributi dovranno essere versate, da parte dello stesso soggetto, all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, all'unità previsionale di base 3.2.10.3 - capitoli 7443, 7446 e 7282 - dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Roma, 23 maggio 2007

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri: PRODI

Il Ministro dell'economia
e delle finanze: PADOA SCHIOPPA

ALLEGATO 1

Allegato al D.P.C.M. in data

Norma: Art. 1, comma 100, legge 23/12/2005, n. 266

Oggetto: Interventi ed opere di ricostruzione nei territori colpiti da calamità Naturali

Importo: Euro 26 milioni di cui all'OPCM n. 3534 del 2006 ripartiti come segue:

Regione Abruzzo	€	102.200,00
Regione Basilicata	€	223.200,00
Regione Calabria	€	433.400,00
Regione Campania	€	525.200,00
Regione Emilia Romagna	€	718.300,00
Regione Friuli Venezia Giulia	€	1.407.200,00
Regione Liguria	€	585.000,00
Regione Lazio	€	49.800,00
Regione Lombardia	€	2.200.000,00
Regione Marche	€	1.450.000,00
Regione Molise	€	10.000.000,00
Regione Piemonte	€	323.400,00
Regione Puglia	€	2.400.000,00
Regione Sardegna	€	220.100,00
Regione Sicilia	€	1.069.600,00
Regione Toscana	€	336.700,00
Regione Umbria	€	2.880.000,00
Regione Veneto	€	75.900,00

Durata: 14 anni

Decorrenza contributo: 2007

Scadenza contributo: 2020

Netto ricavo previsto: Totale € 259.565.977,77

Regione Abruzzo	€	1.061.105,72
Regione Basilicata	€	2.317.405,05
Regione Calabria	€	4.499.835,79
Regione Campania	€	5.452.962,06
Regione Emilia Romagna	€	7.457.849,67
Regione Friuli Venezia Giulia	€	14.610.449,76
Regione Liguria	€	6.026.856,72
Regione Lazio	€	517.055,43
Regione Lombardia	€	22.841.806,04
Regione Marche	€	15.054.826,71
Regione Molise	€	103.826.391,11
Regione Piemonte	€	3.357.745,49
Regione Puglia	€	24.918.333,87
Regione Sardegna	€	2.285.218,87
Regione Sicilia	€	11.105.270,79
Regione Toscana	€	3.495.834,59
Regione Umbria	€	29.902.000,64
Regione Veneto	€	788.042,31

Piano di erogazione: Unica soluzione 2007

Allegato n. 1/a

Allegato al D.P.C.M. in data

Norma:	Art. 1, comma 101, legge 23/12/2005, n. 266
Oggetto:	Campionati mondiali di ciclismo su strada – Varese 2008
Importo:	Euro 2 milioni alla Regione Lombardia
Durata:	14 anni
Decorrenza contributo:	2007
Scadenza contributo:	2020
Netto ricavo previsto:	Totale € 20.765.278,22
Piano di erogazione:	Unica soluzione 2007

Allegato n. 1/b

Allegato al D.P.C.M. in data

Norma:	Art. 11 – quaterdecies, decreto legge n. 203/2003, convertito dalla legge n. 248/2005
Oggetto:	Campionati mondiali nuoto – Roma 2009 Giochi del Mediterraneo – Pescara 2009
Importo:	Euro 2 milioni di cui: Commissario Delegato ex OPCM n. 3489/2005 € 1.000.000,00 Commissario Delegato ex OPCM n. 3539/2005 € 1.000.000,00
Durata:	15 anni
Decorrenza contributo:	2007
Scadenza contributo:	2021
Netto ricavo previsto:	Totale € 21.782.243,95 di cui: Commissario Delegato ex OPCM n. 3489/2005 € 10.891.121,97 Commissario Delegato ex OPCM n. 3539/2005 € 10.891.121,97
Piano di erogazione:	Unica soluzione 2007

Allegato n. 1/c

Allegato al D.P.C.M. in data

Norma:	Art. 11, comma 1292, legge 27/12/2006, n. 296
Oggetto:	Campionati mondiali nuoto – Roma 2009 Giochi del Mediterraneo – Pescara 2009
Importo:	Euro 1,5 milioni di cui: Commissario Delegato ex OPCM n. 3489/2005 € 500.000,00 Commissario Delegato ex OPCM n. 3539/2005 € 1.000.000,00
Durata:	15 anni
Decorrenza contributo:	2007
Scadenza contributo:	2021
Netto ricavo previsto:	Totale € 16.336.682,96 di cui: Commissario Delegato ex OPCM n. 3489/2005 € 5.445.560,99 Commissario Delegato ex OPCM n. 3539/2005 € 10.891.121,97
Piano di erogazione:	Unica soluzione 2007

Allegato n. 1/d

Allegato al D.P.C.M. in data

Norma:	Art. 1, comma 1014, legge 27/12/2006, n. 296
Oggetto:	Eventi alluvionali anno 2006 – Regione Marche
Importo:	Euro 1,5 milioni alla Regione Marche
Durata:	15 anni
Decorrenza contributo:	2007
Scadenza contributo:	2021
Netto ricavo previsto:	Totale € 16.336.682,96
Piano di erogazione:	Unica soluzione 2007

Allegato n. 1/e

Allegato al D.P.C.M. in data

Norma:	Art. 11, comma 1292, legge 27/12/2006, n. 296
Oggetto:	Campionati mondiali nuoto – Roma 2009 Giochi del Mediterraneo – Pescara 2009
Importo:	Euro 1,5 milioni di cui: Commissario Delegato ex OPCM n. 3489/2005 € 500.000,00 Commissario Delegato ex OPCM n. 3539/2005 € 1.000.000,00
Durata:	15 anni
Decorrenza contributo:	2008
Scadenza contributo:	2022
Netto ricavo previsto:	Totale € 16.336.682,96 di cui: Commissario Delegato ex OPCM n. 3489/2005 € 5.445.560,99 Commissario Delegato ex OPCM n. 3539/2005 € 10.891.121,97
Piano di erogazione:	Unica soluzione 2008

Allegato n. 1/f

Allegato al D.P.C.M. in data

Norma:	Art. 11 – quaterdecies, decreto legge n. 203/2003, convertito dalla legge n. 248/2005
Oggetto:	Campionati mondiali nuoto – Roma 2009 Giochi del Mediterraneo – Pescara 2009
Importo:	Euro 2 milioni di cui: Commissario Delegato ex OPCM n. 3489/2005 € 1.000.000,00 Commissario Delegato ex OPCM n. 3539/2005 € 1.000.000,00
Durata:	15 anni
Decorrenza contributo:	2008
Scadenza contributo:	2022
Netto ricavo previsto:	Totale € 21.782.243,95 di cui: Commissario Delegato ex OPCM n. 3489/2005 € 10.891.121,97 Commissario Delegato ex OPCM n. 3539/2005 € 10.891.121,97
Piano di erogazione:	Unica soluzione 2008

07A04910

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 maggio 2007.

Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3591).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, commi 2 e 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, recante: «Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania. Misure per la raccolta differenziata»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 gennaio 2007, con il quale è stato da ultimo prorogato, fino al 31 dicembre 2007, lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti, nonché in materia di bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, e di tutela delle acque superficiali della regione Campania;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3341 del 27 febbraio 2004, n. 3343 del 12 marzo 2004, n. 3345 del 30 marzo 2004, n. 3347 del 2 aprile 2004, n. 3354 del 7 maggio 2004, art. 1, comma 2, n. 3361 dell'8 luglio 2004, art. 5, n. 3369 del 13 agosto 2004, n. 3370 del 27 agosto 2004, n. 3379 del 5 novembre 2004, art. 8, n. 3382 del 18 novembre 2004, art. 8, n. 3390 del 29 dicembre 2004, art. 2, n. 3397 del 28 gennaio 2005, art. 1, n. 3399 del 18 febbraio 2005, art. 6, n. 3417 del 24 marzo 2005, n. 3429 del 29 aprile 2005 art. 6, n. 3443 del 15 giugno 2005 art. 9, n. 3449 del 15 luglio 2005 art. 2, comma 1, n. 3469 del 13 ottobre 2005, art. 5, comma 6, n. 3479 del 14 dicembre 2005, n. 3481 del 19 dicembre 2005, n. 3491, del 25 gennaio 2006 articoli 13 e 15, n. 3493 dell'11 febbraio 2006, n. 3506 del 23 marzo 2006, art. 7, n. 3508 del 13 aprile 2006, art. 13, n. 3520 del 2 maggio 2006, art. 15, n. 3527 del 16 giugno 2006, art. 8, n. 3529 del 30 giugno 2006, n. 3536 del 28 luglio 2006, art. 8, n. 3545 del 27 settembre 2006, art. 7, n. 3546 del 12 ottobre 2006, n. 3552 del 17 novembre 2006, art. 2, n. 3555 del 5 dicembre 2006, articoli 9, 12 e 16, n. 3559 del 27 dicembre 2006, art. 5, n. 3564 del 9 febbraio 2007, articoli 5, 6 e 11, n. 3569 dell'8 marzo 2007, art. 11, n. 3571 del 13 marzo 2007, n. 3580 del 3 aprile 2007 articoli 11 e 12, n. 3582 del 3 aprile 2007, n. 3584 del 20 aprile 2007 e n. 3587 in data 11 maggio 2007;

Vista la nota del 12 aprile 2007, con la quale il commissario straordinario del consorzio obbligatorio intercomunale CE4 EGEA s.p.a. ha chiesto di sospendere, per dodici mesi, il pagamento delle somme dovute per l'anno 1999 ai sensi della legge n. 549 del 1995 dal medesimo consorzio alla regione Campania;

Vista la nota del 3 maggio 2007 del Presidente della regione Campania;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2003, recante la dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi nello stabilimento Ecolibarna sito in Serravalle Scrivia (Alessandria), nonché il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 maggio 2007, con il quale il predetto stato d'emergenza è stato prorogato fino al 31 gennaio 2008;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3304 del 30 luglio 2003, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la grave situazione di emergenza determinatasi nello stabilimento Ecolibarna sito in Serravalle Scrivia (Alessandria), ed altre disposizioni urgenti di protezione civile» così come integrata dall'art. 7 dell'ordinanza di protezione civile n. 3333 del 2004, dall'art. 4 dell'ordinanza di protezione civile n. 3342 del 5 marzo 2004, dall'art. 7 dell'ordinanza di protezione civile n. 3555 del 5 dicembre 2006;

Vista la nota del 3 maggio 2007 della regione Piemonte;

Viste le note rispettivamente del 2 marzo e del 16 aprile 2007, con le quali il Prefetto di Mantova, in relazione al rinvenimento di materiali esplosivi e di ordigni bellici presenti nel territorio del comune di Ostiglia in provincia di Mantova, chiede un finanziamento straordinario da destinare all'intervento in questione;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3400 dell'8 febbraio 2005, recante «Ulteriori interventi di protezione civile diretti a fronteggiare la grave situazione di inquinamento ambientale che ha interessato il territorio dei comuni di Asti e Ciriè»;

Visto l'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3536 del 2006, con la quale sono stati prorogati, fino al 31 gennaio 2007, i poteri conferiti al commissario delegato - sindaco di Asti;

Vista la nota del 22 dicembre 2006 del sindaco di Asti - commissario delegato;

Vista la nota del 10 aprile 2007 della regione Piemonte;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 dicembre 2006, con il quale gli stati d'emergenza relativi agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Molise e Puglia sono stati prorogati, da ultimo, fino al 31 dicembre 2007;

Visto l'art. 10 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3555 del 5 dicembre 2006, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile»;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 marzo 2003, n. 3271;

Vista la nota del 3 aprile 2007 del Presidente della regione Puglia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 febbraio 2007, recante la proroga, fino al 31 gennaio 2008, dello stato di emergenza nel territorio del comune di Cerzeto, in provincia di Cosenza, interessato da gravissimi dissesti idrogeologici con conseguenti diffusi movimenti franosi;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3427 del 29 aprile 2005, n. 3472 del 21 ottobre 2005, n. 3485 del 22 dicembre 2005 e n. 3520 del 2 maggio 2006;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Vibo Valentia colpito dagli eventi alluvionali del giorno 3 luglio 2006;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3531 del 7 luglio 2006, recante: «Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici che hanno colpito il territorio della provincia di Vibo Valentia il giorno 3 luglio 2006»;

Visto l'art. 1, comma 1015, della legge 7 dicembre 2006, n. 296, concernente l'assegnazione della somma di 8 milioni di euro da destinare alla prosecuzione degli interventi delle opere di ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del luglio 2006 nel territorio della provincia di Vibo Valentia;

Vista la nota del 6 aprile 2007, con la quale il commissario delegato - presidente della regione Calabria ha relazionato in ordine alle iniziative poste in essere per il superamento del contesto emergenziale inerente agli eventi calamitosi che il giorno 3 luglio 2006 hanno colpito il territorio della provincia di Vibo Valentia, rappresentando la necessità di acquisire ulteriori risorse finanziarie;

Tenuto conto che con nota del 19 aprile 2007 il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in ragione della predetta carenza di risorse finanziarie, ha rappresentato la disponibilità a trasferire, con una apposita disposizione da inserire in una ordinanza di protezione civile, le predette somme nella contabilità speciale intestata al commissario delegato per fronteggiare le esigenze rappresentate nella nota del 6 aprile 2007;

Vista la nota del 27 aprile 2007, con la quale il Presidente della regione Calabria ha fornito la prescritta intesa di legge sulla sopra citata proposta del Dipartimento della protezione civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 agosto 2006, concernente la dichiarazione di «grande evento» in relazione al pellegrinaggio-incontro dei giovani italiani denominato «Agorà dei giovani italiani» che si terrà a Loreto, in provincia di Ancona, nei mesi di agosto e settembre 2007;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3563 del 1° febbraio 2007, recante: «Interventi conseguenti alla dichiarazione di "grande evento" in relazione al pellegrinaggio-incontro dei giovani italiani denominato "Agorà dei giovani italiani" che si terrà a Loreto, in provincia di Ancona, nei mesi di agosto e settembre 2007»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 gennaio 2007, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2007, lo stato di emergenza nel territorio del comune di Acerra, in provincia di Napoli, per fronteggiare l'inquinamento ambientale da diossina;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 febbraio 2007, concernente la proroga, fino al 31 gennaio 2008, dello stato di emergenza in materia di gestione dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi nel territorio della regione Siciliana, con esclusivo riferimento al settore della rottamazione e demolizione dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali e con la limitazione degli ambiti derogatori alla normativa in materia ambientale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio in data 8 febbraio 2007, concernente la proroga, fino al 31 gennaio 2008, dello stato di emergenza in materia di bonifica e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella regione Siciliana;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 2006, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del sisma verificatosi il 27 maggio 2006 nella Repubblica Indonesiana;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 marzo 2007, con il quale è stato dichiarato lo stato di criticità nel territorio della Repubblica del Mozambico interessato dagli eventi alluvionali verificatisi nel corso delle ultime settimane;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 settembre 2005, con il quale è stato dichiarato lo stato di criticità in conseguenza delle grave situazione in cui versa la popolazione del sud del Sudan;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2006, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2007, Io stato di emergenza socio-economico-ambientale nella laguna di Venezia in ordine alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali portuali di grande navigazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2006, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2007, lo stato di emergenza in atto nel territorio delle isole Eolie;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 aprile 2007, con il quale lo stato di emergenza relativo agli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Bari e Brindisi nei giorni 22 e 23 ottobre 2005 è stato prorogato fino al 31 dicembre 2007;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3475 del 18 novembre 2005, recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Bari e Brindisi nei giorni 22 e 23 ottobre 2005», così come modificata dall'art. 3 dell'ordinanza n. 3485 del 2005, dall'art. 11 dell'ordinanza n. 3506 del 2006, dall'art. 1

dell'ordinanza n. 3527 del 2006, dall'art. 5, dell'ordinanza n. 3536 del 2006 e dall'art. 2 dell'ordinanza n. 3540 del 4 agosto 2006;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 gennaio 2007, con il quale lo stato di emergenza in relazione al grave inquinamento della laguna di Orbetello è stato prorogato fino al 31 dicembre 2007;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile n. 3198 del 23 aprile 2002, recante «Disposizioni urgenti per il risanamento ambientale della laguna di Orbetello»;

Visto l'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3239 del 21 agosto 2002, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile»;

Vista le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3261 del 16 gennaio 2003, n. 3381 dell'11 novembre 2004, n. 3540 del 4 agosto 2006, art. 8 e n. 3569 del 5 marzo 2007, art. 12;

Vista la nota in data 7 marzo 2007 dell'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3376 del 17 settembre 2004, recante «Modalità di attivazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri istituito ai sensi dell'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», con la quale si è provveduto a dettare i criteri per la determinazione dei finanziamenti destinati ad interventi di competenza statale finalizzati alla riduzione della vulnerabilità sismica;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3502 del 9 marzo 2006, recante «Ulteriori disposizioni relative al Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri istituito ai sensi dell'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», con la quale si è provveduto a dettare i criteri per l'utilizzo dei finanziamenti dell'annualità 2005 destinati ad interventi di competenza statale finalizzati alla riduzione della vulnerabilità sismica;

Visto in particolare l'art. 1, della sopra citata ordinanza n. 3502/2006, che al comma 3, lettera *b)*, ed al comma 4 prevede che ciascuna Amministrazione dello Stato trasmetta entro il 31 dicembre 2006 al Dipartimento della protezione civile un ulteriore piano degli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di cui all'art. 1, comma 3, lettera *b)*, dell'ordinanza n. 3376 del 2004;

Considerato che i fondi necessari per l'esecuzione delle verifiche sismiche propedeutiche alla definizione dei succitati interventi di tipo *b)* sono stati riassegnati dal Ministero dell'economia e delle finanze alle Amministrazioni dello Stato solo negli ultimi mesi dell'anno 2006, e che quindi le predette Amministrazioni non sono state in grado di formulare i piani degli interventi di adeguamento o miglioramento relativi entro il 31 dicembre 2006;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 dicembre 2006, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2007, lo stato di emergenza in relazione alla situazione determinatasi nel territorio dell'isola di Lampedusa e nelle prospicienti aree marine;

Visto l'art. 9, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3552 del 17 novembre 2006 con la quale, in relazione alla gravità del contesto emergenziale in atto nel territorio dell'isola di Lampedusa e nelle prospicienti aree marine, il commissario delegato è stato autorizzato a derogare ad alcune disposizioni contenute nel decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° dicembre 2006, con il quale è stato prorogato, fino al 30 giugno 2007, lo stato di emergenza in ordine agli eventi sismici verificatisi nel territorio della provincia di Brescia nella notte del 24 novembre 2004;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3385 del 10 dicembre 2004, n. 3413 del 21 marzo 2005, n. 3469 del 13 ottobre 2005, n. 3520 del 2 maggio 2006, n. 3534 del 25 luglio 2006, e n. 3536 del 28 luglio 2006;

Visto l'art. 12 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3564 del 9 febbraio 2007, con il quale sono stati prorogati, fino al 30 giugno 2007, i poteri conferiti al Presidente della regione Campania rispettivamente dalle ordinanze di protezione civile n. 3500 del 23 febbraio 2006 e n. 3415 del 18 marzo 2005, così come modificata ed integrata dall'art. 6 dell'ordinanza n. 3506 del 23 marzo 2006;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3484 del 22 dicembre 2005, recante «Disposizioni di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della regione Campania nei giorni 4 e 5 marzo 2005», e successive modifiche ed integrazioni;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3521 del 2 maggio 2006, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni diretti conseguenti all'evento franoso verificatosi nella frazione Pilastri del comune di Ischia»;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3532 del 13 luglio 2006, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare il grave movimento franoso in atto nel territorio del comune di Montaguto, in provincia di Avellino»;

Vista la nota del Presidente della regione Campania del 7 marzo 2007;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 dicembre 2005, con il quale è stato prorogato, fino al 31 maggio 2006, lo stato d'emergenza nel territorio della regione Lazio in ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambientale nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi ed il successivo con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2007;

Vista la nota dell'8 maggio 2007 del soggetto attuatore di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3473 del 2 settembre 2005;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 dicembre 2006, concernente la dichiarazione di «grande evento» in relazione alla celebrazione del 50º anniversario della firma dei trattati di Roma, denominato «Europa 2007», con il quale il Capo del Dipartimento della protezione civile è stato nominato commissario delegato;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3562 del 25 gennaio 2007, recante «Disposizioni per la celebrazione del grande evento relativo alla ricorrenza del 50º anniversario della firma dei trattati di Roma, denominato Europa 2007»;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3586 del 24 aprile 2007 recante «primi interventi urgenti diretti a fronteggiare la situazione di emergenza nel territorio del comune di Acerra in provincia di Napoli in ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambientale causata dall'inquinamento ambientale da diossina»;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. In relazione alla grave situazione di emergenza in materia di rifiuti in atto nel territorio della regione Campania, è sospeso fino alla cessazione dello stato d'emergenza, a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il pagamento delle somme dovute per l'anno 1999 ai sensi della legge n. 549 del 1995 dal consorzio obbligatorio intercomunale CE4 Egea s.p.a. alla regione Campania.

2. Al termine del periodo di cui al comma 1 le predette somme saranno corrisposte dal consorzio obbligatorio intercomunale CE4 Egea s.p.a. alla regione Campania in 48 rate mensili decorrenti dal mese successivo alla scadenza dei dodici mesi.

Art. 2.

1. Al fine di garantire la prosecuzione degli interventi di somma urgenza finalizzati a fronteggiare la grave situazione di emergenza determinatasi nello stabilimento Ecolibarna sito in Serravalle Scrivia (Alessandria), e, considerata la necessità di attribuire il coordinamento delle iniziative ad una figura istituzionale in grado di assicurare il più proficuo raccordo tra le Amministrazioni territoriali competenti, il Prefetto di Alessandria è nominato commissario delegato in sostituzione del sindaco di Serravalle Scrivia, già nominato commissario delegato ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 3304 del 30 luglio 2003 e si avvale della struttura e dei poteri di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate per fronteggiare il contesto emergenziale in rassegna.

2. Entro dieci giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, il sindaco di Serravalle Scrivia provvede al passaggio delle consegne trasmettendo tutta la pertinente documentazione al Prefetto di Alessandria.

Art. 3.

1. Per fronteggiare le straordinarie esigenze di salvaguardia della pubblica e privata incolumità in relazione alle operazioni di disinnesco e bonifica degli ordigni bellici presenti nel territorio del comune di Ostiglia, in provincia di Mantova, è assegnata alla Prefettura di Mantova la somma di euro 50.000,00.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 del presente articolo si provvede a carico del Fondo di protezione civile, che presenta le occorrenti disponibilità.

Art. 4.

1. Allo scopo di consentire il completamento delle attività residue finalizzate al definitivo superamento del contesto critico in atto nel comune di Asti, le risorse finanziarie giacenti sulla contabilità speciale intestata al sindaco di Asti, commissario delegato ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3400 del 2005, sono trasferite al bilancio comunale in un apposito capitolo di spesa da istituire per le specifiche finalità in questione.

Art. 5.

1. Il termine del 31 marzo 2007 previsto dall'art. 10, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3555 del 5 dicembre 2006, è differito fino al 31 dicembre 2007.

Art. 6.

1. In relazione alla gravità del contesto emergenziale in atto, ed all'urgenza di adottare gli interventi occorrenti per il definitivo ritorno alla normalità, il commissario delegato per il superamento dell'emergenza nel settore della tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della regione Puglia, ferme le deroghe di cui alle precedenti ordinanze di protezione civile già emanate, può adottare, ove necessario, determinazioni in deroga alle disposizioni degli articoli 103 e 104 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico vigente.

Art. 7.

1. Al fine di dare continuità alle iniziative poste in essere dal soggetto attuatore per il superamento del contesto emergenziale in atto nel territorio del comune di Cerzeto, all'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3472 del 21 ottobre 2005, le parole «Direttore del S.I.I.T. - settore infrastrutture Lazio, Abruzzo e Sardegna,» sono sostituite dalle parole «Prefetto di Cosenza».

Art. 8.

1. Per il proseguimento delle iniziative finalizzate al superamento del contesto emergenziale in atto nel territorio della provincia di Vibo Valentia colpito dagli eccezionali eventi atmosferici del 3 luglio 2006, le risorse finanziarie stanziate dall'art. 1, comma 1015, della legge n. 296 del 2006, sono trasferite, in deroga a quanto ivi previsto, sulla contabilità speciale aperta ai sensi dell'art. 8, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3531 del 7 luglio 2006 ed intestata al commissario delegato presidente della regione Calabria.

Art. 9.

1. Il commissario delegato, ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3563 del 1° febbraio 2007, recante «Interventi conseguenti alla dichiarazione di grande evento, in relazione al pellegrinaggio-incontro dei giovani italiani denominato "Agorà dei giovani italiani" che si terrà a Loreto, in provincia di Ancona, nei mesi di agosto e settembre 2007», è autorizzato ad assegnare al C.I.S.I.P. (Comitato italiano per il sostegno della pastorale giovanile) un contributo per la predisposizione degli occorrenti interventi realizzativi di cui abbia riconosciuta l'utilità per la celebrazione del «grande evento».

2. L'erogazione delle predette risorse avviene sulla base di idonee produzioni documentali comprovanti le spese effettuate. Al relativo onere si provvede a carico delle risorse finanziarie di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3563 del 1° febbraio 2007.

3. All'art. 1, comma 6, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3563 del 1° febbraio 2007, le parole «Commissario delegato» sono sostituite dalle parole «Presidente della regione Marche».

Art. 10.

1. In relazione alle situazioni emergenziali in atto e citate in premessa, ed all'esigenza di assicurare una tempestiva informazione attraverso il sito internet del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, attesa l'impossibilità oggettiva di far fronte alla predetta esigenza con risorse interne, il Capo del Dipartimento è autorizzato a stipulare, sulla base di una scelta di carattere fiduciario, un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con un qualificato esperto del settore, determinandone altresì il relativo compenso, anche in deroga all'art. 7, comma 6-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il comma 3 dell'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3475 del 18 novembre 2005 è così sostituito: «3. La composizione e l'organizzazione del comitato di cui al comma 2, sono stabilite dal Capo del Dipartimento della protezione civile, utilizzando fino ad un massimo di 5 unità con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, sulla base di una scelta di carattere fiduciario, determinandone il relativo compenso e utilizzando anche personale in servizio presso il Dipartimento stesso».

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede a carico del Fondo di protezione civile, che presenta le occorrenti disponibilità.

Art. 11.

1. Al comma 2 dell'art. 12 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 marzo 2007, n. 3569, è aggiunto il seguente periodo: «Al soggetto attuatore è corrisposto un compenso pari al 60% di quello spettante al sindaco di Orbetello - commissario delegato, con oneri a carico delle risorse finanziarie poste nella disponibilità della contabilità speciale intestata al medesimo commissario delegato.».

2. Ai componenti comitato istituito ai sensi dell'art. 12, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3569 del 5 marzo 2007, è riconosciuto un compenso da stabilire con apposito provvedimento del commissario delegato sulla base delle vigenti disposizioni in materia di contenimento dei costi della pubblica amministrazione, con oneri posti a carico delle risorse finanziarie del commissario delegato.

Art. 12.

1. Per consentire l'utilizzo delle risorse finanziarie da destinare agli interventi di competenza statale diretti alla realizzazione di interventi infrastrutturali per la riduzione del rischio sismico, il termine fissato dall'art. 1, comma 3, lettera *b)*, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3502 del 9 marzo 2006 è prorogato al 31 dicembre 2007.

Art. 13.

1. All'art. 9, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3552 del 17 novembre 2006, le parole «all'art. 7, comma 9; all'art. 8 commi 3 e 4;» sono sostituite con le parole «agli articoli 6, 7 e 8;».

Art. 14.

1. Alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3385 del 10 dicembre 2004, e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole «per attività avviate nel corso dell'anno 2004» è aggiunto il seguente periodo «ovvero per i soggetti che abbiano riportato nell'anno 2003 un reddito negativo».

Art. 15.

1. Al fine di favorire il rapido espletamento di tutte le iniziative necessarie al definitivo rientro nell'ordinario rispetto ai contesti di criticità di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3564/2006, art. 12, n. 3484/2005, n. 3521/2006 e n. 3532/2006, il Presidente della regione Campania - commissario dele-

gato, è autorizzato ad unificare, con proprio provvedimento, le strutture commissariali costituite in attuazione delle sopra citate ordinanze.

Art. 16.

1. Al fine di fronteggiare adeguatamente il grave dissesto idrogeologico in atto nel comune di Tufillo in provincia di Chieti, la regione Abruzzo è autorizzata ad assegnare al predetto comune risorse finanziarie disponibili sul proprio bilancio regionale nonché sul Fondo regionale di protezione civile.

Art. 17.

1. In relazione alla gravità del contesto emergenziale in atto nel territorio della regione Lazio ed all'urgenza di adottare gli interventi occorrenti per la conclusione dell'iter procedurale inerente alla definitiva delocalizzazione dei sei centri, precedentemente siti in via di Tor di Quinto, in località di Osteria Nuova, il presidente della regione Lazio - commissario delegato, ferme le deroghe di cui alle precedenti ordinanze di protezione civile già emanate, può adottare, ove necessario, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle direttive comunitarie, determinazioni in deroga agli articoli 94, 101, 105, 106, 107, 110, del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152.

2. I commi 3 e 6 dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 settembre 2005, n. 3473, sono abrogati e il comma 2 del medesimo articolo è sostituito dal seguente: «2. Il soggetto attuatore, si avvale, per l'adempimento delle proprie funzioni, nei limiti delle disponibilità finanziarie, di due consulenti aventi specifica competenza in materia giuridica e urbanistico-ambientale designati dal medesimo soggetto attuatore, nonché del necessario supporto logistico e strumentale da parte della regione Lazio».

Art. 18.

1. Il commissario delegato, ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3562 del 25 gennaio 2007, recante «Disposizioni per la celebrazione del grande evento relativo alla ricorrenza del 50° anniversario della firma dei trattati di Roma, denominato Europa 2007», è autorizzato a contribuire con le risorse di cui all'art. 7, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3562 del 25 gennaio 2007, alle spese sostenute da amministrazione, fondazioni, associazioni ed enti per l'organizzazione degli eventi celebrativi di Europa 2007 di cui ne riconosce l'utilità.

2. L'erogazione delle predette risorse avviene sulla base di idonee produzioni documentali comprovanti le spese effettuate.

Art. 19.

1. Il comma 1 dell'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3586 del 24 aprile 2007 è così sostituito: «Il commissario delegato è autorizzato ad erogare un contributo, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura, a favore dei titolari di attività produttive del comparto zootecnico che abbiano subito la sospensione delle attività o pregiudizio dalla situazione emergenziale e che non abbiano usufruito degli indennizzi di cui alla legge regionale 14 marzo 2003, n. 6 ed alla legge 24 settembre 2003, n. 268, detratto quanto eventualmente percepito per effetto dell'art. 8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3417 del 24 marzo 2005».

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2007

Il Presidente: PRODI

07A04911

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LE RIFORME E LE INNOVAZIONI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

DECRETO 16 aprile 2007.

Riorganizzazione del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie.

IL MINISTRO
PER LE RIFORME E LE INNOVAZIONI
NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, come modificato dall'art. 176 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 520;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, e successive modifiche e integrazioni, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri», che all'art. 22 definisce le funzioni e i compiti istituzionali

del Dipartimento quale struttura di supporto del Presidente del Consiglio dei Ministri e fissa il numero massimo di uffici e servizi in cui il Dipartimento può articolarsi;

Visto il decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 13 agosto 2002, recante «Organizzazione interna del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie»;

Visto il decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 30 gennaio 2006 recante modifiche all'organizzazione del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 17 maggio 2006, con il quale il Prof. Luigi Nicolais è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 maggio 2006, con il quale al predetto Ministro senza portafoglio è stato conferito l'incarico per le riforme e l'innovazione nella pubblica amministrazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2006, recante delega di funzioni al Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione;

Ravvisata la necessità di procedere alla riorganizzazione del Dipartimento alla luce del mutato assetto politico istituzionale, anche perseguendo l'obiettivo strategico di rinnovare l'assetto organizzativo interno degli uffici e dei servizi, per orientarne l'azione all'elaborazione di linee strategiche nonché alla predisposizione ed adozione di atti e provvedimenti di natura amministrativa e regolamentare ed al conseguente monitoraggio delle azioni attuative, assicurando piena aderenza alla delega conferita al Ministro con il citato decreto del 15 giugno 2006;

Tenuto conto che la responsabilità della definizione e dell'attuazione degli indirizzi politici del Ministro per la modernizzazione del Paese e della pubblica amministrazione è del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie attraverso l'elaborazione di strategie, l'avviamento ed attuazione di specifici programmi di intervento, l'emanazione di norme giuridiche e di specifici provvedimenti amministrativi, il reperimento di adeguate risorse finanziarie, il monitoraggio dell'attuazione dei piani di azione e ne costituisce la base per completare, nel quadro del programma di Governo, il processo di diffusione ed utilizzazione delle tecnologie per informazione e la comunicazione (ICT) nella pubblica amministrazione, nelle imprese e nel sociale;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Decreta:

Art. 1.

Attribuzioni del Dipartimento

1. Il Dipartimento è la struttura di cui si avvale il Ministro nella definizione e nella attuazione delle politiche per lo sviluppo della Società dell'informazione, nonché delle connesse innovazioni tecnologiche per le pubbliche amministrazioni, i cittadini e le imprese.

2. Nell'ambito delle competenze di cui all'art. 22 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002 il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, in particolare, opera al fine di:

a) rendere il Paese protagonista dell'era digitale concorrendo, per quanto di competenza, - alla definizione degli indirizzi strategici del Governo per la diffusione e l'impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nei diversi settori economici, sociali e culturali del Paese, alla attuazione di iniziative, programmi e progetti mirati a cittadini e imprese e allo sviluppo delle infrastrutture digitali, alla definizione di specifiche norme e regolamenti funzionali ad accrescere l'utilizzo e la diffusione delle tecnologie digitali e per il tramite di esse, la competitività del sistema economico nazionale;

b) trasformare la pubblica amministrazione attraverso la realizzazione di iniziative di grande innovazione aventi ricadute sulla organizzazione e sulle procedure interne in ragione dell'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, il coordinamento delle iniziative finalizzate a ridurre gli sprechi e a facilitare i rapporti con i cittadini e le imprese mediante l'uso delle medesime tecnologie e la realizzazione di iniziative di grande innovazione in aree prioritarie quali: sanità, turismo, scuola, cultura, sicurezza digitale e infomobilità, d'intesa con le pubbliche amministrazioni competenti centrali e locali;

c) ridurre il digital-divide, attraverso iniziative per promuovere le competenze necessarie ad un adeguato uso delle tecnologie nei mondi della scuola, dell'università e della ricerca, della pubblica amministrazione, centrale e locale, dell'impresa, del lavoro, della salute, dell'attività sociale e dei cittadini;

d) supportare la cooperazione internazionale e l'esportazione delle «migliori pratiche» attraverso i progetti di «e-Government per lo sviluppo» e sostenere l'azione del Governo italiano nei rapporti bilaterali e multilaterali; seguire il piano di azione comunitario e-2010 accogliendo l'invito della Commissione europea e degli Stati membri a svolgere un ruolo attivo nell'elaborazione delle nuove politiche in tema di società dell'informazione.

3. Nell'ambito delle politiche indicate, il Dipartimento provvede in particolare a:

a) definire e aggiornare gli strumenti di programmazione nazionale, strategica ed operativa, in un'ottica di raccordo tra programmazione comunitaria, nazionale e regionale, con particolare riferimento alla definizione e aggiornamento di un programma pluriennale delle politiche nazionali in materia di società dell'informazione ed al monitoraggio dell'impatto e dei risultati;

b) partecipare alla attuazione di programmi europei e nazionali anche al fine di attrarre, ricercare, reperire, gestire e monitorare le fonti di finanziamento fina-

lizzate allo sviluppo della società dell'informazione coordinando allo scopo tutte le strutture di cui si avvale il Ministro;

c) assicurare le funzioni di segreteria del Comitato dei Ministri per la Società dell'Informazione;

d) concorrere alla semplificazione normativa ed amministrativa attraverso interventi di natura giuridica ed organizzativa che tengano conto delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

e) sviluppare le strategie relative al cambiamento della pubblica amministrazione per una maggiore efficienza operativa, una maggiore qualità dei servizi e trasparenza dei processi amministrativi;

f) promuovere specifiche iniziative in settori prioritari del Paese quali: turismo, sanità, scuola, cultura, infomobilità anche mediante progetti pilota e azioni di integrazione e coordinamento delle amministrazioni centrali e locali competenti per materia;

g) concorrere, insieme alle amministrazioni competenti, alla definizione di misure ed azioni per il rilancio della competitività internazionale del Paese, con particolare riguardo alla partecipazione a programmi di ricerca e di innovazione europei e nazionali, alle misure atte a sostenere l'innovazione tecnologica e digitale nel sistema imprenditoriale, ivi compresi programmi relativi alla definizione ed allo sviluppo delle migliori competenze nel settore ICT;

h) valorizzare ulteriormente il ruolo internazionale del Dipartimento, contribuendo a determinare e sostenere la posizione nazionale nei rapporti bilaterali e multilaterali relativamente alla società dell'informazione con particolare attenzione alle politiche comunitarie ed al piano di azione e-Europe, e supportando la cooperazione internazionale e l'esportazione di «migliori esperienze» italiane attraverso i progetti e-Government per lo sviluppo, implementati dalla struttura di missione specificamente creata *ad hoc* nell'ambito del Dipartimento;

i) coordinare le strategie e le attività di comunicazione delle iniziative e dei risultati conseguiti dall'attuazione delle politiche avviate dal Ministro nel campo della società dell'informazione in collaborazione con le altre strutture di cui si avvale il Ministro e con le strutture della Presidenza del Consiglio. Curarne l'informazione quotidiana attraverso il sito internet del Dipartimento;

j) coordinare le politiche sulla sicurezza informatica di intesa con le altre strutture di cui si avvale il Ministro nonché attraverso la partecipazione a diversi gruppi di lavoro all'uopo costituiti.

Art. 2.

Ministro per le riforme e l'innovazione nella pubblica amministrazione

1. Il Ministro è l'organo di governo del Dipartimento ed esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definisce le priorità e gli obiettivi da conseguire nelle aree di propria competenza, verificando la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

2. Il Ministro designa, per quanto dì competenza, i rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in organi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro e organismi operanti presso altre amministrazioni ed istituzioni.

Art. 3.

Capo del Dipartimento

I. Il capo del Dipartimento, nominato ai sensi degli articoli 18, 21 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, cura l'organizzazione ed il funzionamento del Dipartimento e risponde della sua attività e dei risultati raggiunti, in relazione agli obiettivi fissati dal Ministro, coordina l'attività degli uffici di livello dirigenziale generale, anche attraverso la programmazione ed il relativo controllo di gestione, e assicura il corretto ed efficiente raccordo tra i predetti uffici e quelli di diretta collaborazione del Ministro, fermo restando il coordinamento da parte del capo di Gabinetto tra le funzione di indirizzo del Ministro e le attività di gestione del Dipartimento.

2. Il capo del Dipartimento è coadiuvato da una segreteria per il disbrigo degli affari di propria competenza. Presso la segreteria operano il protocollo informatico e l'archivio generale del Dipartimento.

3. Alle dirette dipendenze del capo del Dipartimento operano:

a) Servizio affari internazionali. Assicura il coordinamento e l'integrazione delle attività del Dipartimento con le politiche, le attività ed i lavori della Commissione europea e del Consiglio dell'Unione europea, dei principali *fora* internazionali ed iniziative delle organizzazioni internazionali dedicati a argomenti di competenza del Dipartimento, elaborando proposte, e partecipando ai rilevanti gruppi di lavori, in raccordo con tutti gli uffici del Dipartimento con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, con il CNIPA e con i competenti uffici del Ministero degli affari esteri e degli altri Ministeri. Promuove la cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo, in raccordo con la struttura di missione «Unità tecnica per l'e-Government per lo sviluppo e l'ICT». Fornisce supporto al Comitato dei Ministri per la società dell'informazione per quanto attiene agli aspetti comunitari ed internazionali;

b) Servizio affari generali e gestione del personale: provvede alla gestione del personale in servizio presso il Dipartimento, curando gli adempimenti in materia di sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro; si raccorda con i competenti uffici del Segretariato generale e, per quanto di competenza del Dipartimento, provvede alla gestione dei procedimenti amministrativi riguardanti l'acquisizione di beni e servizi; cura la gestione giuridica ed economica della struttura di missione «Unità tecnica per l'e-Government per lo sviluppo e l'ICT»».

4. Il capo del Dipartimento cura i rapporti con il Segretario Generale e con i capi dei Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, partecipando alle riunioni di consultazione e di coordinamento.

5. Con provvedimento del capo del Dipartimento può essere disciplinata, nell'ambito di quanto previsto dal presente decreto, l'eventuale articolazione dei servizi in unità operative.

6. Le funzioni vicarie, per i casi di assenza o di impedimento del capo del Dipartimento, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, sono attribuite, su proposta del capo del Dipartimento, con provvedimento del Ministro, al responsabile di uno degli uffici del Dipartimento. In mancanza di tale attribuzione, le funzioni sono svolte dal dirigente, responsabile di uno degli uffici, con maggiore anzianità nella qualifica.

Art. 4.

Organizzazione interna del Dipartimento

1. Il Dipartimento si articola in quattro uffici, cui sono preposti coordinatori con incarico di funzioni di livello dirigenziale generale e in undici servizi, cui sono preposti coordinatori con incarico di funzioni di livello dirigenziale.

2. Gli uffici del Dipartimento sono i seguenti:

Ufficio I - Sviluppo dell'e-Government e riduzione del digital divide;

Ufficio II - Studi e progetti per l'innovazione digitale;

Ufficio III - Ordinamento giuridico della società dell'informazione;

Ufficio IV - Coordinamento tecnico-operativo, programmazione e gestione dei finanziamenti.

3. L'Ufficio I si articola nei seguenti servizi:

a) Servizio I - Sviluppo dell'e-Government. Coordina ed assicura l'attuazione delle iniziative relative allo sviluppo dell'e-Governrnent nell'ambito delle regioni e degli enti locali. Promuove la coerenza tra le politiche di innovazione digitale a livello locale e le politiche di innovazione digitale a livello nazionale. Collabora all'elaborazione delle politiche di settore. Promuove e indirizza progetti e attività in materia di sviluppo dell'e-Government; partecipa ai tavoli di concertazione con le regioni e gli enti locali. Fornisce assistenza alle singole amministrazioni per l'impulso, l'indirizzo e la realizzazione di progetti di reingegnerizzazione dei procedimenti amministrativi, assicurando il coordinamento dei progetti che coinvolgono più amministrazioni. Sviluppa, in raccordo con le amministrazioni direttamente interessate, le politiche di innovazione digitale volte a migliorare l'accesso di cittadini e imprese ai servizi on line, tra esse comprese la diffusione di sistemi di identificazione personale, e ne promuove la diffusione. Propone iniziative volte ad assicurare la sicurezza informatica, anche partecipando a specifici gruppi di lavoro ed all'attività degli altri organismi interessati;

b) Servizio II - Osservatorio della società dell'informazione e digital divide. Svolge attività di osservatorio sui progetti realizzati dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali per il coordinamento dei dati nelle politiche dell'e-Government. Sviluppa un sistema informativo delle iniziative nella società dell'informazione per soddisfare le esigenze conoscitive a livello locale, nazionale e comunitario, al fine di fornire supporto conoscitivo alla valutazione delle politiche dirette allo sviluppo del settore. Promuove lo sviluppo e la realizzazione delle banche dati nazionali anche attraverso l'integrazione e la condivisione dei dati e delle informazioni provenienti dalle fonti statistiche. Promuove e coordina programmi, piani di azione e specifiche iniziative operative, anche intersettoriali, dedicati alla cultura ed alla maggiore diffusione ed utilizzo di tecnologie digitali da parte dei cittadini. Propone ed elabora politiche e progetti mirati allo sviluppo della cultura digitale attraverso iniziative di alto impatto destinate alla alfabetizzazione digitale dei cittadini. Elabora e coordina progetti mirati a specifiche categorie di cittadini, a particolari aree geografiche, nonché ai sistemi avanzati di connettività sociale. Promuove, d'intesa con le amministrazioni e gli enti interessati, lo sviluppo della larga banda ed, in particolare, la diffusione di contenuti e servizi digitali.

4. L'Ufficio II si articola nei seguenti servizi:

a) Servizio I - Innovazione digitale del sistema produttivo. Promuove il raccordo e predispone interventi e misure di facilitazione e di incentivazione per le imprese, con particolare riferimento alle PMI, al fine di sviluppare la diffusione e l'utilizzo delle tecnologie digitali in collaborazione con le amministrazioni competenti centrali e locali.

Mantiene rapporti e raccordi con associazioni di categoria ed esperti del settore al fine di valutare interventi innovativi per una maggiore diffusione delle tecnologie digitali nelle imprese anche attraverso analisi internazionali di misure adottate per sostenere e sviluppare una maggiore produttivita o competitività ovvero per accelerare il processo di internazionalizzazione delle imprese, con particolare riferimento alle PMI.

Promuove politiche di innovazione digitale per semplificare e sviluppare l'accesso delle imprese ai servizi on line, per stimolare la domanda di innovazione, e per avviare iniziative progettuali atte a diffondere le tecnologie digitali nel sistema produttivo.

Partecipa a comitati e commissioni nazionali ed europei nelle aree delle tecnologie abilitanti lo sviluppo del settore industriale.

Partecipa a comitati di monitoraggio ed indirizzo di misure di incentivazione e finanziarie per sostenere la crescita e l'innovazione del sistema produttivo.

b) Servizio II - Innovazione digitale del settore pubblico.

Definisce le linee strategiche e sviluppa in raccordo con le amministrazioni competenti centrali e locali programmi di innovazione tecnologica e per la promozione dell'impiego delle tecnologie digitali nel settore pubblico, con particolare attenzione alla scuola, alla sanità

ed all'infomobilità. Coordina le politiche di sviluppo ed i piani di attuazione di tali programmi in raccordo con le altre amministrazioni centrali e locali competenti per le materie. Avvia specifiche iniziative nel campo dell'«innovazione digitale» in settori prioritari della pubblica amministrazione, con particolare attenzione alla scuola, sanità ed infomobilità, promuovendo e coordinando specifici gruppi di lavoro tecnici con le amministrazioni centrali e locali competenti per materia.

c) Servizio III — Studi e ricerche per l'innovazione digitale. Promuove, coordina ed effettua studi sull'evoluzione delle tecnologie digitali individuandone le aree di applicazione nel settore pubblico e produttivo; provvede a sviluppare e mantenere contatti con il mercato dei fornitori di tecnologie ICT, curando priorità quali l'open source, la multimedialità, e le tecnologie di accesso ai servizi e compie azioni di promozione e sviluppo delle tecnologie innovative sul territorio; analizza e valuta gli interventi per favorire la ricerca ICT nelle imprese, nelle università e nei centri di ricerca; favorisce il raccordo pubblico-privato in materia di ricerca ICT; favorisce l'individuazione e l'utilizzo dei finanziamenti europei, nazionali e regionali alle imprese interessate in materia di ricerca nel settore ICT, favorisce la creazione di nuove imprese ICT nel panorama imprenditoriale del Paese mediante appositi incentivi e specifici provvedimenti; partecipa ai comitati interministeriali sulla ricerca applicata ICT; promuove, in collaborazione con le amministrazioni competenti, programmi di ricerca e di innovazione ICT nazionali ed europei, incentivando investimenti ed azioni finalizzate a sostenere l'innovazione digitale nel settore pubblico e produttivo, in coerenza con le politiche ed azioni comunitarie; sviluppa programmi di studio ed analisi nel settore delle competenze ICT (e-Skills) nel Paese, d'intesa con le altre strutture di cui si avvale il Ministro, e di concerto con le amministrazioni competenti; collabora con le altre strutture del Dipartimento alla stesura ed aggiornamento delle proposte di partecipazione a programmi nazionali e comunitari (politiche di coesione 2007 - 2013, PICO, etc.) nonché alla predisposizione di progetti ed iniziative da proporre al CIPE o in altra sede.

5. L'Ufficio III si articola nei seguenti servizi:

a) Servizio I - Attività normativa. Cura la predisposizione e l'attuazione della normativa primaria e secondaria per lo sviluppo della società dell'informazione, con particolare riferimento al codice dell'amministrazione digitale ed alla normativa sull'accessibilità; in tali ambiti cura e verifica l'attuazione della suddetta normativa ed effettua il monitoraggio delle attività da essa prevista presso le amministrazioni; provvede, altresì, a predisporre le relazioni annuali previste dalla normativa e svolge le funzioni di segreteria della Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica nelle amministrazioni dello Stato; in raccordo con l'Ufficio legislativo del Ministro e con il Cnipa predispone la normativa tecnica; in raccordo con il Servizio politiche internazionali partecipa all'attuazione delle decisioni degli organismi medesimi in raccordo con l'Ufficio I e con il Dipartimento della funzione pubblica cura i progetti per l'informatizzazione e la semplificazione dei procedimenti amministrativi; fornisce supporto giuridico agli uffici del Dipartimento anche attraverso la redazione di atti amministrativi accordi-quadro, contratti d'appalto e convenzioni necessari per l'attuazione dei progetti; svolge funzioni di raccordo con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'ufficio legislativo in particolare fornendo supporto per la predisposizione degli atti di sindacato ispettivo.

b) Servizio II - Attività di comunicazione. Fornisce supporto nella predisposizione degli atti e delle attività finalizzati alla partecipazione alle manifestazioni di tipo congressuale ed espositivo operando a tal fine di concerto con le altre strutture di cui si avvale il Ministro competenti sulla materia; collabora con tali strutture per la predisposizione delle pubblicazioni e del materiale informativo. Cura l'aggiornamento del sito Internet in collaborazione con l'Ufficio stampa e relazioni esterne del Ministro. Collabora con il medesimo ufficio fornendo periodiche informative in merito alle attività del Dipartimento.

6. L'Ufficio IV è articolato nei seguenti servizi:

a) Servizio I - Programmazione, valutazione tecnico-economica e monitoraggio: in raccordo con gli altri uffici del Dipartimento e in coerenza con la programmazione comunitaria, concorre alla definizione degli indirizzi strategici e dei documenti di programmazione nazionale aventi per oggetto la diffusione e l'impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, assicurandone il raccordo con la programmazione regionale; provvede alle attività istruttorie e preparatorie dei programmi da presentare al Comitato interministeriale per la programmazione economica e ad eventuali altri organismi finanziatori, ivi compresa la valutazione tecnico-economica, assicurando gli adempimenti connessi alla loro esecuzione; provvede al coordinamento tecnico dei programmi, dei progetti e delle iniziative del Comitato dei Ministri per la società dell'informazione, al quale assicura le funzioni di segreteria; in raccordo con gli altri uffici del Dipartimento, assicura il monitoraggio e la verifica dei risultati dei programmi, dei progetti e delle iniziative

b) Servizio II - Gestione degli affari finanziari e del bilancio: sovrintende alla gestione degli affari finanziari e del bilancio curando gli adempimenti contabili di competenza del Dipartimento; provvede al coordinamento ed al monitoraggio finanziario dei programmi e dei progetti, ivi incluse le iniziative del Comitato dei Ministri per la società dell'informazione, assicurando gli adempimenti connessi alla acquisizione e rendicontazione dei finanziamenti.

Art. 5.

Abrogazioni

1. Dalla data del presente decreto sono abrogati il decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 13 agosto 2002 e il decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 30 gennaio 2006 citati in premessa.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 aprile 2007

Il Ministro: NICOLAIS

Registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 2007
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 6, foglio n. 117

07A04912

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 3 maggio 2007.

Modifica del decreto 16 settembre 2005, relativo al riconoscimento, alla sig.ra Hernandez Carina Susana, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto datato 16 settembre 2005, con il quale si riconosceva il titolo di «Psicoterapeuta», conseguito in Argentina dalla sig.ra Hernandez Carina Susana, cittadina argentina, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività di psicoterapeuta;

Rilevato che in detto decreto, per mero errore materiale, è stato scritto «è riconosciuto il titolo professionale di psicologo quale titolo valido per l'iscrizione all'Albo degli psicologi» al posto della frase «è riconosciuto il titolo di psicoterapeuta, quale titolo valido per l'esercizio dell'attività di psicoterapeuta in Italia»;

Vista l'istanza di correzione inviata dalla sig.ra Hernandez Carina Susana, pervenuta in data 18 aprile 2007;

Decreta:

Il decreto datato 16 settembre 2005, con il quale si riconosceva il titolo di «Psicoterapeuta», conseguito in Argentina da Hernandez Carina Susana, cittadina argentina, nata a Buenos Aires il 13 novembre 1969, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività di psicoterapeuta, è modificato come segue: la frase «è riconosciuto il titolo professionale di psicologo quale titolo valido per l'iscrizione all'Albo degli psicologi» è sostituita dalla frase «è riconosciuto il titolo di psicoterapeuta, quale titolo valido per l'esercizio dell'attività di psicoterapeuta in Italia».

Il decreto così modificato dispiega efficacia a decorrere dal 16 settembre 2005.

Roma, 3 maggio 2007

Il direttore generale: PAPA

07A04466

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 23 maggio 2007.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Poncho Bianco», registrato al n. 12204.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto l'art. 4, comma 1, del sopracitato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato I;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto e integrato dal successivo decreto del 28 luglio 2004, n. 260, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata il 23 aprile 2004 dall'impresa Bayer Cropscience Srl, con sede legale in Milano, viale Certosa n. 130, diretta ad ottenere la registrazione provvisoria del prodotto fitosanitario denominato Poncho 600 FS Bianco, successivamente ridenominato Poncho Bianco, contenente la sostanza attiva clothianidin;

Vista la decisione della Commissione dell'Unione europea del 19 aprile 2002 che riconosce in linea di massima la conformità dei fascicolo trasmesso per un esame dettagliato in vista di un eventuale inserimento della sostanza attiva ciothianidin nell'Allegato I della Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il parere favorevole espresso in data 11 maggio 2006 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'autorizzazione provvisoria per tre anni del prodotto di cui trattasi;

Vista la nota dell'Ufficio del 12 giugno 2006 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota pervenuta in data 18 luglio 2006, da cui risulta che la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di anni 3 (tre), l'impresa Bayer Cropscience Srl, con sede legale in Milano, viale Certosa n. 130, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato PONCHO BIANCO, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

L'autorizzazione è subordinata all'esito della valutazione della Commissione europea circa l'inserimento della sostanza attiva clothianidin in Allegato I della Direttiva 91/414/CEE.

Per la sostanza attiva clothianidin sono approvati i seguenti limiti massimi di residui, che saranno inseriti nel provvedimento di aggiornamento del decreto ministeriale 27 agosto 2004:

Prodotti destinati all'alimentazione	Limiti massimi di residui (mg/kg)
concia delle sementi di barbabioetola da zucchero	0,02 (fittone)

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 250-500 e litri 1-3-5-10-20-1000.

Il prodotto in questione è preparato nello stabilimento dell'impresa Bayer Cropscience S.r.l. in Filago (Bergamo); importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa Bayer Cropscience AG in Dormagen (Germania).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 12204.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata, con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 2007

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

PONCHO® BIANCO

INSETTICIDA SISTEMICO
per la concia delle sementi di barbabietola da zucchero
CONCENTRATO FLUIDO PER CONCIA

COMPOSIZIONE

100 g di PONCHO® BIANCO contengono :
48 g di CLOTHIANIDIN puro (600 g/l)
coformulanti quanto basta a 100

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per ingestione. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (possibilmente mostrargli l'etichetta). Questo materiale ed il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. , V.le Certosa 130 – 20156 Milano – Tel. 02 3972.1
Officine di produzione e confezionamento: Bayer CropScience S.r.l.- Filago (BG);
Bayer CropScience AG – Dormagen (Germania)
Registrazione del Ministero della Salute n. del
Contenuto netto : ml 250-500; l 1-3-5-10-20-1000
Partita n.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi di intossicazione: non si conoscono dati clinici di intossicazione sull'uomo; in seguito ad ingestione di elevati quantitativi si suggerisce decontaminazione attraverso gastrolusi od emesi. Terapia: sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni

ISTRUZIONI PER L'USO
Poncho® Bianco deve essere utilizzato per il trattamento dei semi di barbabietola da zucchero. Alla dose di 50 ml/unità è efficace contro elateridi (*Agriotes spp.*), altica (*Chaetocnema tibialis*), atomaria (*Atomaria linearis*); alla dose di 50-100 ml/unità è efficace contro pegomia (*Pegomya hyoscyami*); alla dose di 75-100 ml/unità è efficace contro afidi (*Aphis fabae e Myzus persicae*).

Avvertenza: gli impianti di trattamento devono essere dotati di adeguati sistemi di captazione delle polveri. Gli addetti alla pulizia devono essere dotati di maschera antipolvere. Le imprese utilizzatrici del prodotto devono segnalare il trattamento effettuato sulle sementi e indicare l'impiego di dispositivi di protezione individuale (tuta standard, guanti e stivali) da parte degli addetti alla semina.

Avvertenza. In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Attenzione. Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Avvertenze. Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Conservare al riparo dal gelo.

***Attenzione: contenitore da restituire al produttore per il riutilizzo. Non disperdere nell'ambiente. Lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore del contenitore dovrà essere effettuato in zone di bacino di contenimento di adeguato volume, atto a raccogliere eventuali fuoriuscite accidentali del prodotto. In caso di fuoriuscita accidentale del prodotto contenere la perdita usando sabbia o segatura o altro materiale inerte per assorbire il prodotto sversato. Trasferire l'inerte contaminato in un contenitore dotato di chiusura avendo cura di etichettare il contenitore indicando il nome del prodotto e la classificazione di pericolo, e trasportare/far trasportare a Bayer CropScience S.r.l., Via Delle Industrie 9, 24040 Filago, telefono per emergenza 035/990111**
Attenzione: confezione ad esclusivo uso industriale

®marchio registrato

* *Indicazioni unicamente per la confezione da 1000 litri*

Edizione del 12.06.2006

07A04940

DECRETO 23 maggio 2007.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Axial», registrato al n. 12845.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto l'art. 8, comma 1, del sopracitato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione provvisoria di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto e integrato dal successivo decreto del 28 luglio 2004, n. 260, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata il 30 luglio 2004, e successive integrazioni di cui l'ultima in data 6 luglio 2006, dall'impresa Syngenta Crop Protection S.p.a., con sede legale in via Gallarate n. 239 - Milano, diretta ad ottenere la registrazione provvisoria del prodotto fitosanitario denominato AXIAL, contenente la sostanza attiva pinoxaden e l'antidoto agronomico cloquintocet mexyl;

Vista la decisione della Commissione dell'Unione europea del 22 giugno 2005 «che riconosce in linea di massima la conformità del fascicolo trasmesso per un esame dettagliato in vista di un eventuale inserimento della sostanza attiva pinoxaden nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari»;

Visto il parere favorevole espresso in data 30 marzo 2007 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'autorizzazione del prodotto di cui trattasi per un periodo di tre anni;

Ritenuto di poter rilasciare autorizzazione provvisoria e limitare la validità della stessa al tempo determinato in anni tre a decorrere dalla data del presente decreto;

Vista la nota dell'Ufficio del 20 aprile 2007 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota pervenuta in data 2 maggio 2007, da cui risulta che la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per un periodo di tre anni, l'impresa Syngenta Crop Protection S.p.a., con sede legale in via Gallarate n. 139 - Milano, è autorizzata, in via provvisoria, ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato AXIAL con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Per la sostanza attiva pinoxaden sono approvati i seguenti limiti massimi di residui, che saranno inseriti nel provvedimento di aggiornamento del decreto ministeriale 27 agosto 2004:

Prodotti destinati all'alimentazione	Limiti massimi di residui (mg/kg)
frumento, orzo	0,05

Per l'antidoto agronomico cloquintocet mexil sono approvati i seguenti limiti massimi di redui, che saranno inseriti nel provvedimento di aggiornamento del decreto ministeriale 27 agosto 2004:

Prodotti destinati all'alimentazione	Limiti massimi di residui (mg/kg)
frumento, orzo	0,05

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 250-500 e litri 1-5-10-20.

Il prodotto in questione è preparato nello stabilimento dell'impresa Althaller Italia S.r.l., San Colombano al Lambro (Milano);

importato in confezioni pronte per l'impiego dagli stabilimenti delle imprese: Syngenta Crop Protection Monthey SA - Monthey (Svizzera); Syngenta Agro SAS - Usine d'Aigues-Vives (Francia); Syngenta Hellas SA Enofyta-Ag Thoma, Enofyta, Viotias (Grecia); Syngenta Chemicals BV - Senefre (Belgio);

confezionato nello stabilimento dell'impresa Schirm GmbH Division Hermanio - Schoenebeck (Germania).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 12845.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata, con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 2007

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

syngenta.

AXIAL®

Concentrato emulsionabile.
Diserbante selettivo per orzo, frumento tenero e frumento duro.

Composizione
100 g di prodotto contengono:

pinoxaden puro	g	9,71 (100 g/l)
cloquintocet-mexyl puro	g	2,43 (25 g/l)
coformulanti q.b. a		g 100

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO
Irritante per gli occhi e la pelle

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia
Questo materiale e/o il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

SYNGENTA CROP PROTECTION S.p.A.
Via Gallarate, 139 – MILANO

Stabilimento di produzione:
SYNGENTA CROP PROTECTION MONTHEY SA - Monthey (Svizzera)

Registrazione Ministero della Salute n. **del**

Partita n. ***litri 1***

Altre taglie: ml 250 – 500; l 5 – 10 – 20

® marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Terapia: Sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni.

Caratteristiche
Il prodotto è un diserbante graminicida selettivo per orzo, frumento tenero e frumento duro, da applicare in post-emergenza. Il prodotto è assorbito dalle infestanti per via fogliare e traslocato ai tessuti meristematici delle piante.

Spettro d'azione:
Controlla *Alopecurus myosuroides* (coda di volpe), *Apera spica-venti* (capellino dei campi), *Avena spp.* (avena), *Lolium spp.* (loglio), *Phalaris spp.* (falaride o scagliola), *Poa trivialis* (fienarola comune).
I risultati migliori si ottengono applicando AXIAL su infestanti in attiva crescita. Non utilizzare su infestanti in stato di stress, l'efficacia potrebbe non essere ottimale.

Dosi e modalità d'impiego
Epoca di applicazione:
Post-emergenza con coltura dallo stadio di 3 foglie fino allo stadio di fine levata ed infestanti fra lo stadio di 3 foglie e quello di levata.
Trattare una sola volta l'anno usando le normali attrezzature da diserbo impiegando volumi d'acqua compresi fra 100 e 400 litri per ettaro.
Dosi:
Alopecurus myosuroides (coda di volpe), *Apera spica-venti* (capellino dei campi), *Avena spp.* (avena), *Lolium spp.* (loglio), *Phalaris spp.* (falaride o scagliola), *Poa trivialis* (fienarola comune): 0,4 l/ha. Aumentare la dose 0,45 l/ha nelle applicazioni medio-tardive in presenza di *Alopecurus myosuroides* (coda di volpe), *Lolium spp.* (loglio), e *Poa trivialis* (fienarola comune).
Coadiuvante:
AXIAL deve sempre essere impiegato con lo specifico coadiuvante ADIGOR alla dose dello 0,5% (sul volume di acqua distribuito).
Il prodotto miscelato con il coadiuvante ADIGOR può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.

Preparazione della soluzione da irrorare
Riempire la botte per un terzo, aggiungere il quantitativo necessario di prodotto, quindi completare il riempimento della botte con agitatore in funzione. Non lasciare la miscela nel serbatoio più del tempo necessario per la distribuzione.

Altri stabilimenti di produzione:
Syngenta Agro S.A.S., Usine d'Aigues-Vives (Francia)
Syngenta Hellas S.A. Enofyta - Ag. Thoma, Enofyta, Viotias (Grecia)
Syngenta Chemicals B.V. – Seneffe (Belgio)
ALTHALLER ITALIA S.r.l., San Colombano al Lambro (MI)

Altro stabilimento di confezionamento:
SCHIRM GmbH Division Hermania – Schoenebeck (Germania)

Compatibilità
Il prodotto è compatibile con i più comuni prodotti dicotiledonicidi normalmente impiegati in post-emergenza dei cereali. Il prodotto non è invece miscelabile con dicotiledonicidi contenenti 2,4D o dicamba che possono portare a un ridotto controllo delle infestanti graminacee.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

AVVERTENZE:
Applicare il prodotto su colture in buono stato vegetativo, non applicare su colture danneggiate da attacchi parassitari o sofferenti per il freddo, ristagni d'acqua o siccità.
L'uso ripetuto del prodotto o di erbicidi aventi la stessa modalità d'azione, può portare alla selezione di piante resistenti. Appropriate pratiche agronomiche (rotazione con altre colture, falsa semina, adeguate lavorazioni, ...) possono ridurre la probabilità di selezionare piante resistenti.

AXIAL non ha attività erbicida residuale ed è velocemente degradato nel terreno, per cui non esistono limiti per la semina o il trapianto sia delle colture in rotazione che di eventuali colture di sostituzione.

Fitotossicità
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Da non applicare con mezzi aerei
DA NON VENDERSI SFUSO
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua
Non operare contro vento
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Il contenitore non può essere riutilizzato

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

07A04941

DECRETO 23 maggio 2007.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Milbeknock», registrato al n. 12860.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto l'art. 4, comma 1, del sopracitato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in allegato I;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto e integrato dal successivo decreto del 28 luglio 2004, n. 260, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata il 22 marzo 2001, e successive integrazioni di cui l'ultima in data 1° giugno 2006, dall'impresa Comercial Quimica Masso' S.A., con sede legale in Viladomat, 321 5° - 08029 Barcellona (Spagna), rappresentante in Italia dell'impresa Sankyo Company Ltd (Giappone), diretta ad ottenere la registrazione provvisoria del prodotto fitosanitario denominato MILBEKNOCK, contenente la sostanza attiva milbemectina;

Visto il decreto del 13 dicembre 2005 di inclusione della sostanza attiva milbemectina nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2005/58/CE della Commissione del 21 settembre 2005;

Visto il parere favorevole espresso in data 30 marzo 2007 dalla commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'autorizzazione del prodotto di cui trattasi fino al 30 novembre 2015 (data di scadenza dell'iscrizione in allegato I per la sostanza attiva milbemectina);

Vista la nota dell'Ufficio del 3 aprile 2007 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota pervenuta in data 17 aprile 2007, da cui risulta che la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

Visto il versamento effettuato ai sensi dei decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30 novembre 2015, l'impresa Comercial Quimica Masso' S.A., con sede legale in Viladomat, 321 5° - 08029 Barcellona (Spagna), rappresentante in Italia dall'impresa Sankyo Company Ltd (Giappone), è autorizzata ad immettere in commercio il Milbeknock, contenente la sostanza attiva milbemectina, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Per la sostanza attiva milbemectina sono approvati i seguenti limiti massimi di residui, che saranno inseriti nel provvedimento di aggiornamento del decreto ministeriale 27 agosto 2004:

Prodotti destinati all'alimentazione	Limiti massimi di residui (mg/kg)
melo	0,05

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 50-100-250-500 e litri 1-5-10-20.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dagli stabilimenti delle imprese Utsunomiya Chemical Industry Co. - Utsunomiya (Giappone); Comercial Quimica Masso' (Spagna).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 12860.

Sono approvate quale parte integrante del presente decreto le etichette allegate, con le quali il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 2007

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

MILBEKNOCK

(CONCENTRATO EMULSIONABILE)

ACARICIDA

Acaricida a base di milbemectina per applicazioni fogliari, efficace su uova, larve ed adulti, per la difesa del melo e della fragola

MILBEKNOCK Registrazione Ministero della Salute n. del

Composizione
MILBEMECTINA g 1 (=9,3 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100

CONTENUTO NETTO
ml 50-100-250-500 litri 1-5-10-20

Partita n.

STABILIMENTI DI PRODUZIONE:
Utsunomiya Chemical Industry Co.
Utsunomiya (Giappone)
COMERCIAL QUIMÌCA MASSÒ
(Spagna)

COMERCIAL QUIMÌCA MASSÒ
Viladomat, 321, 5°
08029 Barcellona (Spagna)

rappresentante in ITALIA della:
SANKYO COMPANY Ltd.
(Giappone)

distribuito da
COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ
S.A. Succursale ITALIA
Cinisello Balsamo (MI)

FRASI DI RISCHIO: Infiammabile. Irritante per gli occhi e la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di incendio usare CO_2, sostanza chimica secca, schiuma o acqua. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo imballaggio devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE
MILBEKNOCK è un acaricida a base di milbemectina per applicazioni fogliari efficace su numerose specie di acari del genere *Panonychus* e *Tetranychus* ed attivo su tutti gli stadi di sviluppo degli acari, uova, larve ed adulti.
MILBEKNOCK agisce per contatto e per ingestione ed è caratterizzato da un elevato potere abbattente. Anche la persistenza d'azione risulta prolungata nel tempo e per questo, in condizioni normali di infestazione, una applicazione per stagione può risultare sufficiente per un adeguato controllo delle popolazioni di acari.
Il prodotto ha attività translaminare e non sistemica e per questo deve essere uniformemente distribuito sulla vegetazione al momento dell'applicazione.
L'attività acaricida di MILBEKNOCK non è influenzata dalla temperatura e pertanto il suo impiego è consigliato in tutte le stagioni ed in tutte le condizioni colturali.

COLTURE, PARASSITI CONTROLLATI E DOSI D'IMPIEGO
MILBEKNOCK deve essere applicato all'inizio della infestazione in modo da ottenere un rapido controllo della popolazione, efficace anche quando il ciclo di riproduzione degli acari è piuttosto rapido.

COLTURA	PARASSITI	DOSI (ml/hl)	MODALITÀ D'IMPIEGO
MELO	Ragnetto rosso (Panonychus ulmi)	**100-125 ml/hl (mass. 1,875 l/ha)**	Intervenire dalla fine fioritura effettuando 1-2 trattamenti distanziati di 10-21 giorni.
FRAGOLA	Ragnetto rosso (Tetranychus urticae)	**125-150 ml/hl (mass. 900 ml/ha)**	Intervenire all'inizio dell'infestazione effettuando 1-2 trattamenti distanziati di 15 giorni.

Le dosi sopra indicate si riferiscono a trattamenti a volume normale. Si raccomanda di impiegare volumi d'acqua sufficienti ad ottenere una copertura completa ed uniforme della superficie fogliare. Applicare preferibilmente nelle prime ore del mattino o al tramonto, quando l'umidità relativa è più elevata e gli adulti sono meno mobili.

RISCHI DI NOCIVITÀ
Per proteggere le api e gli altri insetti impollinatori non applicare il prodotto sul melo al momento della fioritura. In caso di impiego su melo, per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 10 metri da corpi idrici superficiali.

COMPATIBILITÀ
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 3 giorni prima della raccolta delle fragole e 14 giorni prima della raccolta delle mele.

AVVERTENZE: Prima di versare il prodotto nella botte, agitare energicamente la confezione allo scopo di omogeneizzare il formulato.

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura, ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

NON OPERARE CONTRO VENTO

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

MILBEKNOCK

(CONCENTRATO EMULSIONABILE)

ACARICIDA

Acaricida a base di milbemectina per applicazioni fogliari, efficace su uova, larve ed adulti, per la difesa del melo e della fragola

MILBEKNOCK Registrazione Ministero della Salute n. del

Composizione
MILBEMECTINA g 1 (=9,3 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100

CONTENUTO NETTO
ml 50-100-

Partita n.

STABILIMENTI DI PRODUZIONE:
Utsunomiya Chemical Industry Co.
Utsunomiya (Giappone)
COMERCIAL QUIMÌCA MASSÒ
(Spagna)

COMERCIAL QUIMÌCA MASSÒ
Viladomat, 321, 5°
08029 Barcellona (Spagna)

rappresentante in ITALIA della:
SANKYO COMPANY Ltd.
(Giappone)

distribuito da
COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ S.A.
Succursale ITALIA
Cinisello Balsamo (MI)

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Infiammabile. Irritante per gli occhi e la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di incendio usare CO_2, sostanza chimica secca, schiuma o acqua. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo imballaggio devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

07A04942

DECRETO 23 maggio 2007.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Traxos», registrato al n. 12498.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto l'art. 8, comma 1, del sopracitato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente le condizioni per l'autorizzazione provvisoria di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto e integrato dal successivo decreto del 28 luglio 2004, n. 260, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata il 24 dicembre 2004 dall'impresa Syngenta Crop Protection S.p.a., con sede legale in via Gallarate n. 139 - Milano, diretta ad ottenere la registrazione provvisoria del prodotto fitosanitario denominato ZARIVA successivamente ridenominato TRAXOS, contenente le sostanze attive pinoxaden, clodinafop-propargyl, e l'antidoto agronomico cloquintocet-mexyl;

Vista la decisione della Commissione dell'Unione europea in data 22 giugno 2005 «che riconosce in linea di massima la conformità del fascicolo trasmesso per un esame dettagliato in vista di un eventuale inserimento della sostanza attiva pinoxaden nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari»;

Visto il parere favorevole espresso in data 30 marzo 2007 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'autorizzazione del prodotto di cui trattasi per un periodo di tre anni;

Ritenuto di poter rilasciare autorizzazione provvisoria e limitare la validità della stessa al tempo determinato in anni tre a decorrere dalla data del presente decreto;

Vista la nota dell'Ufficio del 20 aprile 2007 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota pervenuta in data 2 maggio 2007, da cui risulta che la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per un periodo di tre anni, l'impresa Syngenta Crop Protection S.p.a., con sede legale in via Gallarate n. 139 - Milano, è autorizzata, in via provvisoria, ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato TRAXOS, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Per la sostanza attiva pinoxaden sono approvati i seguenti limiti massimi di residui, che saranno inseriti nel provvedimento di aggiornamento del decreto ministeriale 27 agosto 2004:

Prodotti destinati alll'alimentazione	Limiti massimi di residui (mg/kg)
frumento	0,05

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 250-500, litri 1-5-10-20.

Il prodotto in questione è preparato nello stabilimento dell'impresa Althaller Italia S.r.l., San Colombano al Lambro - Milano;

importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa Syngenta Crop Protection Monthey SA - Monthey (Svizzera);

confezionato nello stabilimento dell'impresa Schirm GmbH Division Hermania - Schoenebeck (Germania).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 12498.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata, con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 2007

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

syngenta.

TRAXOS®

Concentrato emulsionabile.
Diserbante selettivo per frumento tenero e frumento duro.

Composizione
100 g di prodotto contengono:

pinoxaden puro	g 9,51	(100 g/l)
clodinafop-propargyl	g 9,51	(100 g/l)
cloquintocet-mexyl puro	g 2,38	(25 g/l)
coformulanti q.b. a	g 100	

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO
Irritante per gli occhi e la pelle
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia
Questo materiale e/o il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

SYNGENTA CROP PROTECTION S.p.A.
Via Gallarate, 139 – MILANO

Stabilimento di produzione:
SYNGENTA CROP PROTECTION MONTHEY SA – Monthey (Svizzera)

Registrazione Ministero della Salute n. del

Partita n. ***litri 1***

Altre taglie: ml 250 – 500; l 5 – 10 – 20

® marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Terapia: Sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni.

Caratteristiche
Il prodotto è un diserbante graminicida selettivo per frumento tenero e frumento duro, da applicare in post-emergenza.
Il prodotto è assorbito dalle infestanti per via fogliare e traslocato ai tessuti meristematici delle piante.

Spettro d'azione:
Controlla *Alopecurus myosuroides* (coda di volpe), *Apera spica-venti* (capellino dei campi), *Avena spp.* (avena), *Lolium spp.* (loglio), *Phalaris paradoxa* e *Phalaris brachystachys* (falaride o scagliola), *Poa trivialis* (fienarola comune).
I risultati migliori si ottengono applicando TRAXOS su infestanti in attiva crescita. Non utilizzare su infestanti in stato di stress, l'efficacia potrebbe non essere ottimale.

Dosi e modalità d'impiego
Epoca di applicazione:
Post-emergenza con coltura dallo stadio di 3 foglie fino allo stadio di fine levata ed infestanti fra lo stadio di 3 foglie e quello di levata.
Trattare una sola volta l'anno usando le normali attrezzature da diserbo impiegando volumi d'acqua compresi fra 100 e 400 litri per ettaro.
Dosi:
Alopecurus myosuroides (coda di volpe), *Apera spica-venti* (capellino dei campi), *Avena spp.* (avena), *Phalaris paradoxa* e *Phalaris brachystachys* (falaride o scagliola): 0,2 l/ha. Aumentare la dose a 0,25 l/ha nelle applicazioni tardive.
Lolium spp. (loglio), *Poa trivialis* (fienarola comune): 0,3 l/ha.
Coadiuvante:
TRAXOS deve sempre essere impiegato con lo specifico coadiuvante ADIGOR alla dose dello 0,5% (sul volume di acqua distribuito).

Preparazione della soluzione da irrorare
Riempire la botte per un terzo, aggiungere il quantitativo necessario di prodotto, quindi completare il riempimento della botte con agitatore in funzione. Non lasciare la miscela nel serbatoio più del tempo necessario per la distribuzione.

Altro stabilimento di produzione:
ALTHALLER ITALIA S.r.l., San Colombano al Lambro (MI)

Altro stabilimento di confezionamento:
SCHIRM GmbH Division Hermania – Schoenebeck (Germania)

Compatibilità
TRAXOS non è miscelabile con dicotiledonicidi contenenti 2,4D o dicamba che possono portare a un ridotto controllo delle infestanti graminacee. È invece compatibile con gli altri prodotti dicotiledonicidi normalmente impiegati in post-emergenza dei cereali.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

AVVERTENZE:
Applicare il prodotto su colture in buono stato vegetativo, non applicare su colture danneggiate da attacchi parassitari o sofferenti per il freddo, ristagni d'acqua o siccità.
L'uso ripetuto del prodotto o di erbicidi aventi la stessa modalità d'azione, può portare alla selezione di piante resistenti. Appropriate pratiche agronomiche (rotazione con altre colture, falsa semina, adeguate lavorazioni, ...) possono ridurre la probabilità di selezionare piante resistenti.

TRAXOS non ha attività erbicida residuale ed è velocemente degradato nel terreno, per cui non esistono limiti per la semina o il trapianto sia delle colture in rotazione che di eventuali colture di sostituzione.

Fitotossicità
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Da non applicare con mezzi aerei
DA NON VENDERSI SFUSO
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua
Non operare contro vento
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Il contenitore non può essere riutilizzato

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

07A04943

DECRETO 23 maggio 2007.

Estensione d'impiego del prodotto coadiuvante «Adigor», registrato al n. 12788.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto e integrato dal successivo decreto del 28 luglio 2004 n. 260, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto in data 28 luglio 2005, modificato successivamente con decreto del 2 novembre 2006, con il quale è stato registrato al n. 12788 il coadiuvante di prodotti fitosanitari denominato ADIGOR, a nome dell'impresa Syngenta Crop Protection S.p.a., con sede legale in via Gallarate n. 139 - Milano, preparato in stabilimenti già autorizzati;

Vista la domanda presentata in data 2 maggio 2007 dall'impresa medesima diretta ad ottenere l'autorizzazione all'impiego del coadiuvante medesimo con i prodotti fitosanitari denominati AXIAL reg. n. 12845, TRAXOS reg. n. 12498, FUSILADE 250 EW reg. n. 11352, FUSILADE N13 reg. n. 7734;

Visto il parere favorevole espresso in data 30 marzo 2007 dalla commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'estensione d'impiego del coadiuvante in questione, per l'utilizzo in associazione con i prodotti sopracitati;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

È autorizzata l'estensione d'impiego del coadiuvante di prodotti fitosanitari denominato ADIGOR, registrato al n. 12788 con decreto del 28 luglio 2005, modificato successivamente con decreto dell'11 ottobre 2005, a nome dell'impresa Syngenta Crop Protection S.p.a., con sede legale in via Gallarate n. 139 - Milano, per l'utilizzo in associazione con i prodotti fitosanitari AXIAL reg. n. 12845, TRAXOS reg. n. 12498, FUSILADE 250 EW reg. n. 11352, FUSILADE N13 reg. n. 7734.

Il prodotto in questione è preparato nello stabilimento dell'impresa Althaller Italia S.r.l., San Colombano al Lambro - Milano;

importato in confezioni pronte per l'impiego dagli stabilimenti delle imprese: Syngenta Crop Protection Monthey SA - Monthey (Svizzera); Schirm GmbH Division Hermania - Schoenebeck (Germania).

Il prodotto è confezionato nelle taglie da litri 1-1,5-3-4-5-15.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata, con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 2007

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

syngenta.

ADIGOR®

Coadiuvante liquido da utilizzare in miscela con gli erbicidi AXIAL, TRAXOS, Fusilade 250 EW, Fusilade N13

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:

tensioattivi non ionici	28,5%
olio di colza metilestere	47,5%
solventi	q.b. a 100%

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle.
L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini.

Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Syngenta Crop Protection S.p.A.
Via Gallarate, 139 – MILANO

Stabilimento di produzione:
SCHIRM GmbH Division Hermania – Schoenebeck (Germania)

Registrazione Ministero della Salute n. 12788 del 28.07.2005
Partita n.

***litri* 1**

Altre taglie: litri 1,5 - 3 - 4 - 5 - 15

® marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
ADIGOR è un coadiuvante liquido da impiegare in miscela con gli erbicidi AXIAL, TRAXOS, Fusilade 250 EW, Fusilade N13, in grado di migliorare la bagnatura e di facilitare la penetrazione dei prodotti all'interno dei tessuti vegetali.

EPOCHE E MODALITA' D'IMPIEGO
ADIGOR si impiega rispettando le epoche e le modalità d'uso indicate per il prodotto a cui va associato.
Riempire quasi completamente con acqua il serbatoio di irrorazione, quindi versare l'erbicida con l'agitatore in funzione e successivamente l'adiuvante ADIGOR, portare a volume completo mantenendo in funzione l'agitatore.

DOSI D'IMPIEGO
ADIGOR si impiega alla concentrazione dello 0,5%, adottando volumi d'acqua di 200-400 l/ha (pari a 1-2 l/ha).

Altri stabilimenti di produzione:
SYNGENTA CROP PROTECTION MONTHEY SA – Monthey (Svizzera)
ALTHALLER ITALIA S.r.l., San Colombano al Lambro (MI)

Avvertenza: qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Da non applicare con mezzi aerei
DA NON VENDERSI SFUSO
Non operare contro vento
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Il contenitore non può essere riutilizzato

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

07A04944

DECRETO 23 maggio 2007.

Registrazione del prodotto fitosanitario «Kinto», registrato al n. 12036.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti»;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto e integrato dal successivo decreto del 28 luglio 2004, n. 260, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata il 1° ottobre 2003, e successive integrazioni di cui l'ultima in data 4 gennaio 2007, dall'impresa BASF Italia S.p.a., con sede legale in Cesano Maderno - Milano, via Marconato n. 8, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato KINTO, contenente le sostanze attive procloraz e triticonazolo;

Visto il decreto del 23 giugno 2006 di inclusione della sostanza attiva triticonazolo, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2006/39/CE della Commissione del 12 aprile 2006;

Visto il parere favorevole espresso in data 30 marzo 2007 dalla commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativamente alla registrazione del prodotto di cui trattasi, fino al 31 gennaio 2017 (data di scadenza dell'inclusione della sostanza attiva triticonazolo in allegato I);

Vista la nota dell'Ufficio del 20 aprile 2007 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota del 17 aprile 2007, da cui risulta che la suddetta Impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

Visto il versamento effettuato ai sensi dei decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 gennaio 2017, l'Impresa BASF Italia S.p.a., con sede legale in Cesano Maderno - Milano, via Marconato n. 8, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato KINTO con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle conclusioni della revisione comunitaria della sostanza attiva procloraz-complesso rame, contenuta nel prodotto in questione.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da litri 50-100-200-1000.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'Impresa BASF Agri-Production S.A.S. - Genay (Francia).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 12036.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata, con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 2007

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

KINTO®

FUNGICIDA DI CONTATTO E SISTEMICO PER LA PROTEZIONE DELLE SEMENTI DI FRUMENTO, ORZO E MAIS

Sospensione concentrata per concia sementi (FS)

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:

PROCLORAZ-complesso Cu	5,65%=61,2 g/l
TRITICONAZOLO puro	1,94% =21,1 g/l
Coformulanti q. b. a	g 100

FRASI DI RISCHIO
Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione, consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede di sicurezza.

BASF Italia SpA
Cesano Maderno (Milano)

Officina di produzione:
BASF Agri-Production S.A.S.- Genay (Francia)

PRODOTTO FITOSANITARIO
Reg. del Ministero della Salute N. ------- del --------

Contenuto netto: 50 – 100 – 200 – 1000 L
Partita n.

® Marchio registrato

NORME DI SICUREZZA:
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
Triticonazolo: 1,94 %
Procloraz: 5,65 %

Triticonazolo: ----
Procloraz: nell'animale da esperimento è irritante delle mucose (lacrimazione, scialorrea, diarrea) deprime il SNC e la respirazione: possibili effetti epatici.
Terapia: sintomatica.
Consultare un centro antiveleni

ATTENZIONE! DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA. OGNI ALTRO USO È PERICOLOSO.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato.

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO
KINTO è un fungicida specificamente formulato per la concia delle sementi di frumento ed orzo. Il prodotto è efficace contro numerosi funghi patogeni che infettano i semi e che costituiscono il complesso del mal del piede e della parte aerea dei cereali. KINTO, oltre ad agire localmente per contatto, è sistemico; può quindi controllare anche i patogeni situati sotto i tegumenti dei semi o al loro interno.

EPOCHE, DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
KINTO s'impiega per **la concia dei semi** di frumento tenero, frumento duro, orzo e mais contro i funghi patogeni seguenti: *Fusarium spp.* e *Microdochium nivale* (mal del piede), *Tilletia spp.* (carie del frumento), *Ustilago spp.* (carboni di frumento ed orzo), *Pyrenophora graminea* (striatura bruna dell'orzo), *Pyrenophora teres* (maculatura reticolare dell'orzo), *Cochliobolus sativus* (elmintosporiosi dei cereali) e *Septoria nodorum* (septoriosi del frumento).

FRUMENTO TENERO E DURO: 150 ml p.f./100 kg di seme. ORZO: 150 - 200 ml p.f./100 kg di seme; utilizzare la dose più elevata per le partite molto infette da *Pyrenophora graminea*.
MAIS: 150-250ml p.f./100 kg di seme.
KINTO s'impiega diluendo la dose necessaria in un volume d'acqua che dipende dall'attrezzatura utilizzata per il trattamento di concia dei semi.

COMPATIBILITÀ
Si consiglia d'applicare il prodotto da solo.

AVVERTENZE: i semi conciati e residuati dalla semina non devono essere destinati all'alimentazione umana e del bestiame.
Per la distruzione dei semi conciati non riutilizzabili devono essere osservate le norme vigenti sui rifiuti tossici o nocivi.

ATTENZIONE PER L'OPERATORE: Utilizzare adeguati indumenti protettivi (tuta completa) e guanti durante le fasi di calibrazione e pulizia dell'attrezzatura, miscelazione/carico del prodotto e confezionamento delle sementi trattate.

Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande e corsi d'acqua.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

PER LA DISTRUZIONE DELLE SEMENTI CONCIATE NON RIUTILIZZABILI DEVONO ESSERE OSSERVATE LE NORME VIGENTI SUI RIFIUTI TOSSICI O NOCIVI.

AD ESCLUSIVO USO DELLE INDUSTRIE SEMENTIERE

***Per le taglie da 200 e 1.000 litri*:**
ATTENZIONE: CONTENITORE DA RESTITUIRE AL PRODUTTORE PER IL RIUTILIZZO. NON DISPERDERE NELL'AMBIENTE.
LO STOCCAGGIO DA PARTE DELL'UTILIZZATORE DEI CONTENITORI DA LITRI 200 E 1.000 DEVE ESSERE EFFETTUATO IN ZONA DOTATA DI BACINO DI CONTENIMENTO DI ADEGUATO VOLUME ATTO A RACCOGLIERE EVENTUALI FUORIUSCITE ACCIDENTALI DEL PRODOTTO.

Att . def. 2007

07A04945

DECRETO 23 maggio 2007.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Poncho Beta», registrato al n. 12874.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995), concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto l'art. 8, comma 1, del sopracitato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Autorizzazioni provvisorie o eccezionali»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto e integrato dal successivo decreto del 28 luglio 2004, n. 260, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata il 5 ottobre 2004, e successive integrazioni di cui l'ultima in data 23 marzo 2005 dall'impresa Bayer Cropscience S.r.l., con sede legale in Milano, viale Certosa n. 130, diretta ad ottenere la registrazione provvisoria del prodotto fitosanitario denominato «Poncho Beta» contenente le sostanze attive clothianidin e beta-ciflutrin;

Vista la decisione della Commissione dell'Unione europea del 19 aprile 2002 che riconosce in linea di massima la conformità del fascicolo trasmesso per un esame dettagliato in vista di un eventuale inserimento della sostanza attiva clothianidin nell'Allegato I della Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del 20 giugno 2003 di inclusione della sostanza attiva beta-ciflutrin nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva della Commissione dell'11 aprile 2003;

Visto il parere favorevole espresso in data 11 maggio 2006 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'autorizzazione provvisoria per tre anni, del prodotto di cui trattasi;

Vista la nota dell'Ufficio del 12 giugno 2006 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota pervenuta in data 18 luglio 2006, da cui risulta che la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di tre anni, l'impresa Bayer Cropscience S.r.l., con sede legale in Milano, viale Certosa n. 130, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato PONCHO BETA, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

L'autorizzazione è subordinata all'esito della valutazione della Commissione europea circa l'inserimento della sostanza attiva clothianidin in Allegato I della Direttiva 91/414/CEE.

Per la sostanza attiva clothianidin sono approvati i seguenti limiti massimi di residui, che saranno inseriti nel provvedimento di aggiornamento del decreto ministeriale 27 agosto 2004:

Prodotti destinati all'alimentazione	Limiti massimi di residui (mg/kg)
concia delle sementi di barbabietola da zucchero	0,02 (fittone)

Per la sostanza attiva beta-ciflutrin sono approvati i seguenti limiti massimi di residui, che saranno inseriti nel provvedimento di aggiornamento del decreto ministeriale 27 agosto 2004:

Prodotti destinati all'alimentazione	Limiti massimi di residui (mg/kg)
concia delle sementi di barbabietola da zucchero	0,5 (fittone)

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 250-500 e litri 1-3-5-10-20-1000.

Il prodotto in questione è preparato nello stabilimento dell'impresa Bayer Cropscience S.r.l. in Filago (Bergamo), autorizzato con decreti del 6 dicembre 1983/20 dicembre 2002; importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa Bayer Cropscience AG in Dormagen (Germania).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 12874.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata, con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 2007

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

PONCHO® BETA

INSETTICIDA SISTEMICO
per la concia delle sementi di barbabietola da zucchero
CONCENTRATO FLUIDO PER CONCIA

Composizione:
100 g di PONCHO BETA contengono :
33,34 g di clothianidin puro (400 g/l)
4,45 g di beta-ciflutrin puro (53,34 g/l)
coformulanti q.b. a 100

NOCIVO

Frasi di Rischio
Nocivo per ingestione. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
Consigli di prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (possibilmente mostrargli l'etichetta). Questo materiale ed il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - V.le Certosa 130 – 20156 Milano Tel. 02/3972.1
Officine di produzione e confezionamento: Bayer CropScience S.r.l.- Filago (BG);
Bayer CropScience AG – Dormagen (Germania)
Registrazione del Ministero della Salute n. del
Contenuto netto: ml 250-500; l 1-3-5-10-20 -1000
Partita n.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
clothianidin 33,34 % e beta-ciflutrin 4,45 %, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
Clothianidin
Sintomi di intossicazione: non si conoscono dati clinici di intossicazione sull'uomo; in seguito ad ingestione di elevati quantitativi si suggerisce decontaminazione attraverso gastrolusi od emesi.
Terapia: sintomatica
Beta-Ciflutrin
Sintomi: blocca la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post-sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilita' da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonche' dei bambini. Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico.
Terapia: sintomatica e di rianimazione
Consultare un Centro Antiveleni
ISTRUZIONI PER L'USO
Poncho Beta deve essere utilizzato per il trattamento dei semi di barbabietola da zucchero. Alla dose di 75 ml/unità è efficace contro elateridi (*Agriotes spp.*) e atomaria (*Atomaria linearis*), alla dose di 75-112,5 ml/unità è efficace contro altica (*Chaetocnema tibialis*), mentre alla dose di 150 ml/unità è efficace contro pegomia (*Pegomya hyoscyami*) e afidi (*Aphis fabae* e *Myzus persicae*).
Avvertenza: le imprese utilizzatrici del prodotto devono segnalare il trattamento effettuato sulle sementi e indicare l'impiego di dispositivi di protezione individuale (tuta standard, guanti e stivali) da parte degli addetti alla semina.
Gli operatori addetti alla conduzione degli impianti industriali di trattamento dovranno essere dotati di dispositivi di protezione individuale adeguati (tuta standard e guanti) e di maschera protettiva antipolvere durante le operazioni di pulizia.
Avvertenza. In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Attenzione. Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Avvertenze. Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Conservare al riparo dal gelo.
Attenzione: contenitore da restituire al produttore per il riutilizzo. Non disperdere nell'ambiente. Lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore del contenitore dovrà essere effettuato in zone di bacino di contenimento di adeguato volume, atto a raccogliere eventuali fuoriuscite accidentali del prodotto. In caso di fuoriuscita accidentale del prodotto contenere la perdita usando sabbia o segatura o altro materiale inerte per assorbire il prodotto sversato. Trasferire l'inerte contaminato in un contenitore dotato di chiusura avendo cura di etichettare il contenitore indicando il nome del prodotto e la classificazione di pericolo, e trasportare/far trasportare a Bayer CropScience S.r.l., Via Delle Industrie 9, 24040 Filago, telefono per emergenza 035/990111
Attenzione: confezione ad esclusivo uso industriale

®marchio registrato

*** indicazioni unicamente per la confezione da 1000 litri***

Bayer CropScience

Edizione del 12.06.2006

07A04946

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 19 gennaio 2007.

Sostituzione di un componente della commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro della provincia del Verbano Cusio Ossola.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

Visto l'art. 410 del c.p.c.;

Visto il proprio decreto n. 3 del 13 novembre 2000 con il quale è stata costituita la Commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro;

Vista la nota datata 11 gennaio 2007 dell'Associazione Confartigianato Novara-Verbano-Cusio-Ossola con la quale si propone di nominare in qualità di membro effettivo della Commissione provinciale per le controversie di lavoro il rag. Daniele Beltrami in rappresentanza dei datori di lavoro in sostituzione del rag. Francesca Doneda;

Ritenuto di dover procedere alla predetta sostituzione per garantire la continuità funzionale della Commissione;

Decreta:

Il sig. Beltrami Daniele è chiamato a far parte della Commissione provinciale di Conciliazione per le controversie individuali di lavoro della provincia del Verbano-Cusio-Ossola, in qualità di membro effettivo, in rappresentanza dei datori di lavoro, in sostituzione della sig.ra Francesca Doneda.

Omegna, 19 gennaio 2007

Il direttore provinciale reggente: ESPOSITO

07A04464

DECRETO 30 aprile 2007.

Sostituzione di un componente supplente della commissione regionale di coordinamento dell'attività di vigilanza della Liguria.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
DI GENOVA

Visto l'art. 4, commi 2 e 3, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, che istituisce la commissione regionale di coordinamento dell'attività di vigilanza;

Visto il proprio decreto n. 1 del 18 gennaio 2005, con il quale è stata istituita la commissione regionale di coordinamento dell'attività ispettiva della Liguria;

Vista la nota datata 5 marzo 2007 della CISL di Genova con la quale la stessa designa il sig. Alessandro Lotti in qualità di membro supplente;

Decreta:

Il sig. Alessandro Lotti è nominato membro supplente in sostituzione del sig. Giacomo Spera in rappresentanza dei lavoratori nella commissione regionale di coordinamento dell'attività di vigilanza.

Il presente decreto dovrà essere pubblicato nella serie generale della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Genova, 30 aprile 2007

Il direttore regionale: VETTORI

07A04865

DECRETO 2 maggio 2007.

Sostituzione di un componente effettivo della commissione provinciale CIG, settore edilizia ed affini, della provincia di Pesaro.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
PER LE MARCHE

Vista la legge 6 agosto 1975, n. 427, concernente i provvedimenti per la garanzia del salario, che all'art. 3 attribuisce la competenza della costituzione delle Commissioni provinciali per la Cassa integrazione guadagni ai direttori delle direzioni regionali del lavoro;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, di unificazione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e l'istituzione delle Direzioni regionali e provinciali del lavoro;

Visto il decreto del direttore di questa direzione n. 7 del 7 novembre 2003, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale CIG, settore edilizia ed affini, relativa alla provincia di Pesaro;

Vista la nota in data 29 marzo 2007 della C.G.I.L. di Pesaro, con la quale, designa, quale nuovo componente effettivo in seno alla predetta commissione provinciale CIG, settore edilizia ed affini, il sig. Lorenzi Giuseppe, in sostituzione del sig. Monaldi Marco dimissionario;

Ritenuta la necessità di procedere alla suddetta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Lorenzi Giuseppe, è nominato membro effettivo della commissione provinciale CIG, settore edilizia ed affini, della provincia di Pesaro, in rappresentanza della C.G.I.L. della provincia di Pesaro, in sostituzione del sig. Monaldi Marco dimissionario.

Ancona, 2 maggio 2007

Il direttore regionale: RICCI

07A04467

DECRETO 3 maggio 2007.

Tariffe minime per le operazioni di facchinaggio, per la provincia di Piacenza, anno 2007.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PIACENZA

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, con il quale vengono soppresse le Commissioni provinciali per la disciplina dei lavori di facchinaggio di cui all'art. 3, legge n. 407/1955;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, che attribuisce alle Direzioni provinciali del lavoro (ex Uffici provinciali del lavoro) le funzioni amministrative in materia di determinazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio, in precedenza esercitate dalle predette Commissioni provinciali;

Vista la lettera circolare 25157/70-Doc. del 2 febbraio 1995 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale per i rapporti di lavoro - Divisione 5ª;

Sentite congiuntamente le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, della cooperazione e dei lavoratori di categoria, aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative, nella riunione tenutasi presso la Direzione provinciale del lavoro di Piacenza il giorno 24 aprile 2007;

Ritenuta la necessità di provvedere in merito;

Decreta:

Le tariffe minime per le operazioni di facchinaggio, da valere in provincia di Piacenza per l'anno 2007, vengono determinate come dalla tabella allegata al presente atto, che ne costituisce parte integrante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Piacenza, 3 maggio 2007

Il direttore provinciale: FILOSA

ALLEGATO

TARIFFE MINIME PER LE OPERAZIONI DI FACCHINAGGIO DA APPLICARE IN PROVINCIA DI PIACENZA

ART. 1

Con decorrenza dal **1° gennaio 2007** le tariffe minime per le operazioni di facchinaggio, nel territorio della provincia di Piacenza, ai sensi dell'art. 4, D.P.R. 18.4.94, n° 342, sono stabilite come segue:

ART. 2

Tariffe a quintale e/o a capo (carico o scarico) per la movimentazione di merci e/o bestiame svolta con i mezzi dei facchini o dei loro organismi associativi.
Qualora le suddette operazioni vengano effettuate con mezzi del committente, le tariffe saranno decurtate del 10%.

a) CEREALI E DERIVATI – CONCIMI E MANGIMI

Cereali, sfarinati in genere, sementi in genere in sacco	**€ 0,68**	il q.le
Concimi e mangimi in sacchi	**€ 0,68**	il q.le
Farine da pane e pasta, comprensiva di distivaggio, percorrenza fino a m. 15 e relativo stivaggio	**€ 0,97**	il q.le

b) FERRI E METALLI

Macchine	**€ 1,05**	il q.le
Rottami di ferro trafilati e lamiere in genere	**€ 0,80**	il q.le

c) GENERI ALIMENTARI

Burro e olio	**€ 0,89**	il q.le
Zucchero	**€ 0,70**	il q.le
Formaggi in genere	**€ 0,79**	il q.le
Cagliata	**€ 1,16**	il q.le
Frutta e verdura	**€ 0,70**	il q.le

d) LEGNAMI DA OPERA E DA COSTRUZIONE

Tavole, tondelli, travetti, travi e tronchi fino a 2 q.li	**€ 0,89**	il q.le
Travi e tronchi oltre i 2 q.li	**€ 1,16**	il q.le
Carico di tronchi e cimali in zone boschive o ripe	**€ 2,96**	il q.le
Nel caso di carico e scarico della suddetta merce	**€ 0,89**	il q.le

e) MATERIALE DA COSTRUZIONE

Laterizi e piastrelle in genere	**€ 0,97**	il q.le
Marmi in blocco e piastre lavorate	**€ 1,05**	il q.le
Materiale eternit o per rivestimento	**€ 0,98**	il q.le

f) SAPONI – GRASSI – DETERSIVI

Grasso e sapone	**€ 0,98**	il q.le
Detersivi	**€ 1,05**	il q.le

g) GENERI VARI DI MONOPOLIO

Tabacchi in cartoni, sale in cartoni	**€ 1,24**	il q.le
Sale in sacchi	**€ 0,89**	il q.le

h) OPERAZIONI VARIE

Movimento merci all'interno dei magazzini: per ogni operazione effettuata	**€ 0,46**	il q.le

i) BOVINI – EQUINI – PULEDRI – SUINI

Operazioni di carico/scarico di bovini ed equini:

- al capo **€ 5,01**
- carico **€ 2,91**
- scarico **€ 2,10**

Operazioni di carico/scarico di puledri e suini:

- al capo **€ 3,05**
- carico **€ 1,53**
- scarico **€ 1,52**

Per il carico e lo scarico oltre i 40 m. dal punto delle operazioni, si applicherà sulla tariffa base una maggiorazione del 20% pari a:

- carico bovini ed equini **€ 0,59**
- scarico bovini ed equini **€ 0,42**
- carico vitelli, puledri e suini **€ 0,31**
- scarico vitelli, puledri e suini **€ 0,31**

ART. 3

FACCHINAGGIO PAGA ORARIA

A) Per tutte le operazioni di facchinaggio non menzionate nell'art. 2 del presente tariffario **€ 18,60**

A1) Attività preliminari e complementari al facchinaggio che si elencano a carattere esemplificativo: in sacco, legatura, accatastamento, disaccatastamento, pressatura, imballaggio, incellofanatura più sottovuoto, preparazione cartoni per confezioni, deposito colli e bagagli, scuoiatura **€ 18,60**

B) Movimentazione e operazioni di trasloco
Per la movimentazione di mobili e arredi in ambito di abitazioni private, uffici pubblici e privati, relativa ad attività di trasloco, la paga oraria ammonta a **€ 21, 24**

Nel caso in cui le operazioni di facchinaggio, di cui al presente articolo, vengano effettuate con mezzi del committente, le relative tariffe ammontano specificatamente a:
operazioni di cui alla lettera A) **€ 15,60**
operazioni di cui alla lettera A1) **€ 15,60**
operazioni di cui alla lettera B) **€ 19,13**

ART. 4

MAGGIORAZIONE TARIFFE

a) lavoro notturno: 45%
b) lavoro festivo: 50%

ART. 5

LAVORI IN PARTICOLARI CONDIZIONI DISAGIATE

Le tariffe, per tutte le operazioni di facchinaggio, che si svolgono in particolari condizioni di disagio ambientale o climatico (pioggia, neve, ambienti ad elevate temperature o ambienti frigoriferi, polveri, esalazioni, ecc.), debbono essere maggiorate del 17%.

ART. 6

DECORRENZA E DURATA

Il presente tariffario avrà validità e durata fino al 31 dicembre 2007.

07A04465

DECRETO 9 maggio 2007.

Nomina di un componente presso il Comitato provinciale INPS di Bari, in rappresentanza della CISL, in sostituzione del sig. Caprio Raffaele dimissionario.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BARI

Visti gli articoli 1, 34 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, concernente la ristrutturazione dell'I.N.P.S. e dell'I.N.A.I.L.;

Visto il decreto n. 1736/07 del 20 aprile 2007, con il quale è stato ricostituito il Comitato provinciale I.N.P.S. di Bari;

Vista la nota n. 861 del 7 maggio 2007 con la quale la Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (C.I.S.L.) di Bari ha designato il sig. Cinquepalmi Vito - nato a Capurso (Bari) l'11 maggio 1947 - a sostituire, quale componente del predetto Organo collegiale, il sig. Caprio Raffaele, dimissionario;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione richiesta;

Decreta:

Il sig. Cinquepalmi Vito è nominato componente in seno al Comitato provinciale I.N.P.S. di Bari in rappresentanza della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (C.I.S.L.) di Bari in sostituzione del sig. Caprio Raffaele, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 9 maggio 2007

Il direttore provinciale: TOSCHES

07A04462

DECRETO 9 maggio 2007.

Nomina di un componente presso il Comitato provinciale INPS di Bari, in rappresentanza della CISL, in sostituzione della sig.ra Antonelli Maria dimissionaria.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BARI

Visti gli articoli 1, 34 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, concernente la ristrutturazione dell'I.N.P.S. e dell'I.N.A.I.L.;

Visto il decreto n. 1736/07 del 20 aprile 2007 con il quale è stato ricostituito il Comitato provinciale I.N.P.S. di Bari;

Vista la nota n. 269-15 del 7 maggio 2007, con la quale la Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (C.I.S.L.) di Bari ha designato il sig. Massaro Domenico - nato a Andria (Bari) il 9 dicembre 1938 - a sostituire, quale componente del predetto Organo collegiale, la sig.ra Antonelli Maria, dimissionaria;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione richiesta;

Decreta:

Il sig. Massaro Domenico è nominato componente in seno al Comitato provinciale I.N.P.S. di Bari in rappresentanza della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (C.I.S.L.) di Bari in sostituzione della sig.ra Antonelli Maria, dimissionaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 9 maggio 2007

Il direttore provinciale: TOSCHES

07A04463

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 25 maggio 2007.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Terracina» o «Moscato di Terracina» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 2003, recante modalità e requisiti per la delimitazione della zona di imbottigliamento;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2006, recante «Disposizioni sulla denuncia annuale delle uve DOCG DOC e IGT e la certificazione delle stesse produzioni, nonché sugli adempimenti degli enti ed organismi preposti alla gestione dei relativi controlli»;

Vista la domanda presentata dalla regione Lazio, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Terracina» o «Moscato di Terracina»;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta del relativo disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Terracina» o «Moscato di Terracina», pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 267 del 16 gennaio 2005;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati in relazione al parere ed alla proposta di disciplinare sopra citati;

Visto il parere espresso dalla Commissione europea con nota n. 7086 del 15 marzo 2007, in merito a diritti di impianto utilizzati per i vigneti che producono vini con le denominazioni «Terracina» o «Moscato di Terracina», a seguito di apposita istanza ministeriale;

Ritenuto che sussistono le condizioni per procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata per i vini «Terracina» o «Moscato di Terracina» e, all'approvazione del relativo disciplinare di produzione in conformità al parere espresso al riguardo dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Terracina» o «Moscato di Terracina» ed è approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione.

La denominazione di origine controllata «Terracina» o «Moscato di Terracina» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2007.

Art. 2.

I soggetti che intendono porre in commercio, già a partire già dalla vendemmia 2007, il vino con la denominazione di origine controllata «Terracina» o «Moscato di Terracina», sono tenuti ad effettuare — ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164 — la denuncia dei rispettivi terreni vitati, ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito Albo dei vigneti della denominazione di origine controllata «Terracina» o «Moscato di Terracina», entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

I vigneti denunciati ai sensi del precedente art. 2, solo per l'annata 2007, possono essere iscritti a titolo provvisorio, nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, se, a giudizio degli organi tecnici della regione Lazio, le denunce risultino sufficientemente attendibili, nel caso in cui la regione stessa non abbia ancora potuto effettuare, per impossibilità tecnica, gli accertamenti di idoneità previsti dalla normativa vigente.

Art. 4.

I codici delle tipologie dei vini a denominazione di origine controllata «Terracina» o «Moscato di Terracina» di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, sono i seguenti:

Posizioni codici	1 - 4	5	6 - 8	9	10	11	12	13	14
Terracina o Moscato di Terracina amabile	B390	X	281	1	X	X	A	0	C
Terracina o Moscato di Terracina passito	B390	X	281	1	D	X	A	0	X
Terracina o Moscato di Terracina secco	B390	X	281	1	X	X	A	0	A
Terracina o Moscato di Terracina spumante secco	B390	X	281	1	X	X	B	0	A
Terracina o Moscato di Terracina spumante dolce	B390	X	281	1	X	X	B	0	D

Art. 5.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Terracina» o «Moscato di Terracina» è tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 2007

Il direttore generale: LA TORRE

ANNESSO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «TERRACINA» O «MOSCATO DI TERRACINA»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Terracina» o «Moscato di Terracina» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le tipologie:

«Terracina» o «Moscato di Terracina» secco;

«Terracina» o «Moscato di Terracina» amabile;

«Terracina» o «Moscato di Terracina» passito;

«Terracina» o «Moscato di Terracina» spumante (secco o dolce).

Art. 2.

I vini di cui all'art. 1, escluso la tipologia «spumante» devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

«Moscato di Terracina»: minimo 85%.

Possono concorrere, da soli o congiuntamente, vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione per la regione Lazio, per un massimo del 15%.

Per la tipologia «spumante» la base ampelografica deve essere costituita dal 100% di «Moscato di Terracina».

Art. 3.

La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione d'origine controllata «Terracina» o «Moscato di Terracina» ricade nella provincia di Latina e comprende tutto il territorio amministrativo dei comuni di Monte San Biagio, Terracina e Sonnino.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e pedologiche dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Terracina» o «Moscato di Terracina» devono essere quelle atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualità.

Le forme di allevamento consentite sono quelle idonee per la tipologia di vitigno e per la zona, con particolare riguardo alla tradizionale spalliera semplice. Non sono ammessi impianti a tendone e/o pergola, né l'impianto delle viti secondo il sistema a «doppia posta».

I sesti di impianto devono garantire un numero minimo di 3.500 ceppi per ettaro.

È vietata ogni pratica di forzatura. È consentita l'irrigazione di soccorso.

Le rese massime di uva per ettaro in coltura specializzata, ammesse per la produzione dei vini della denominazione di origine controllata «Terracina» o «Moscato di Terracina» devono essere, per tutte le tipologie di cui all'art. 1, pari a 11 t/ha.

Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva ad ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.

In annate eccezionalmente favorevoli, i quantitativi delle uve destinate alla produzione dei vini della denominazione di origine controllata «Terracina» o «Moscato di Terracina» devono essere riportati, nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale del vigneto non superi del 20% il limite medesimo. Le eccedenze delle uve, nel limite massimo del 20%, non hanno diritto alla denominazione di origine controllata «Terracina» o «Moscato di Terracina».

La regione Lazio, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione, può stabilire un limite massimo di produzione e/o di utilizzazione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare dandone immediata comunicazione al Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino a denominazione di origine controllata «Terracina» o «Moscato di Terracina» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11% vol.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione, ivi compresa la spumantizzazione, l'imbottigliamento e l'appassimento delle uve dei vini della denominazione di origine controllata «Terracina» o «Moscato di Terracina» devono essere effettuate all'interno della zona di produzione di cui all'art. 3.

In deroga a quanto sopra, è consentito che le operazioni di vinificazione, ivi compreso l'appassimento delle uve e la spumantizzazione siano effettuate in cantine situate fuori della zona di produzione di cui all'art. 3, purché in provincia di Latina e a condizione che le ditte interessate producevano vini con uve della zona di produzione cinque anni prima dell'entrata in vigore del presente disciplinare di produzione.

La deroga di cui al comma precedente è concessa dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sentito il parere della regione Lazio.

È consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui all'art. 1, nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti all'Albo della stessa denominazione d'origine controllata, oppure con mosto concentrato rettificato o altre tecnologie consentite.

Le diverse tipologie previste dall'art. 1, devono essere elaborate in conformità alle norme comunitarie e nazionali.

La tipologia «passito» deve essere ottenuta con appassimento delle uve sulla pianta o dopo la raccolta (su graticci, stuoie), in locali idonei in modo da assicurare un contenuto minimo di zuccheri riduttori di 260 grammi per litro.

Le uve destinate alla produzione della tipologia «passito», al termine dell'appassimento, devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 15,5% vol.

La tipologia «spumante» deve essere ottenuta esclusivamente mediante fermentazione dei mosti in autoclave con permanenza sui lieviti per almeno un mese; la durata del procedimento di elaborazione deve essere non inferiore a tre mesi.

La resa massima dell'uva in vino, compresa l'eventuale aggiunta correttiva e la produzione massima di vino per ettaro, non deve essere superiore al 70% per tutte le tipologie della denominazione di origine controllata «Terracina» o «Moscato di Terracina».

Qualora la resa superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Per la tipologia «passito» la resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 40%.

Art. 6.

I vini a denominazione di origina controllata «Terracina» o «Moscato di Terracina» di cui all'art. 1 devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:

«Terracina» o «Moscato di Terracina» secco:

colore: dal paglierino al lievemente dorato;

odore: fragrante, caratteristico;

sapore: asciutto, aromatico tipico del vitigno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol., di cui almeno 11% vol. effettivo;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20 g/l;

zuccheri riduttori residui: da 0 a 4 g/l;

«Terracina» o «Moscato di Terracina» amabile:

colore: dal paglierino al lievemente dorato;

odore: intenso e caratteristico;

sapore: piacevolmente amabile, gradevole e caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol., di cui almeno 11% vol., effettivo;

zuccheri riduttori residui: da 12 a 45 g/l;

acidità totale minima 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo 20 g/l;

«Terracina» o «Moscato di Terracina» passito:

colore: giallo dorato con riflessi ambrati;

odore: caratteristico;

sapore: dolce, gradevole, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,50% vol. di cui almeno il 12% vol. effettivo;

zuccheri riduttori residui: minimo 50 g/l;

acidità totale minima 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 25 g/l;

«Terracina» o «Moscato di Terracina» spumante:

spuma: fine e persistente;

limpidezza: brillante;

colore: giallo paglierino tenue;

odore: fragrante, caratteristico;

sapore: aromatico, armonico e fresco;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol. di cui svolto compreso nei limiti del 9% vol. per la versione «dolce» e del 10,50% vol., per la versione «secco»;

acidità totale minima: 5,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20 g/l.

È facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, di modificare i sopraindicati limiti di acidità totale minima e estratto non riduttore minimo.

Art. 7.

Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1, è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «fine», «scelto», «selezionato» e similari. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

Sono consentite le menzioni facoltative previste dalle norme comunitarie, oltre alle menzioni tradizionali, come quelle del colore, della varietà di vite, del modo di elaborazione e altre, purché pertinenti ai vini di cui all'art. 1.

Il riferimento alle indicazioni geografiche o toponomastiche di unità amministrative, o frazioni, aree, zone, località dalle quali provengono le uve, è consentito soltanto in conformità alle normative vigenti.

Le menzioni facoltative, esclusi i marchi e i nomi aziendali, possono essere riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici non più grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione d'origine del vino, salve le norme generali più restrittive.

Nell'etichettatura dei vini di cui all'art. 1, l'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria.

Art. 8.

I vini a denominazione di origine controllata «Terracina» o «Moscato di Terracina», di cui all'art. 1, possono essere immessi al consumo soltanto in recipienti di volume nominale fino a 0,750 litri.

È consentito, solamente per le tipologie «spumante», l'imbottigliamento in recipienti di volume nominale di 1,5 litri.

Per la chiusura delle bottiglie delle tipologie spumante» devono essere utilizzati tappi di sughero a fungo; per gli altri vini è obbligatoria la chiusura raso bocca con tappi di sughero o di materiale consentito dalla normativa vigente.

È consentita per i recipienti di capacità da 0,250 litri la chiusura con tappo a vite o altre chiusure previste dalla normativa vigente.

07A04889

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 30 maggio 2007.

Estensione del servizio di trasmissione telematica del modello unico informatico catastale, relativo agli atti di aggiornamento geometrico (Pregeo) di cui all'articolo 8 della legge 1º ottobre 1969, n. 679, ed agli articoli 5 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, su tutto il territorio nazionale.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'esecuzione delle leggi sul riordinamento dell'imposta fondiaria, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539;

Visto il regolamento per la conservazione del nuovo catasto dei terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Vista la legge 1º ottobre 1969, n. 679, concernente la semplificazione delle procedure catastali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, concernente la disciplina dell'imposta di bollo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, concernente il perfezionamento e la revisione del sistema catastale;

Visto il regolamento, recante norme per l'automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari, adottato con decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, ed in particolare l'art. 5, comma 3, il quale stabilisce che la modifica o l'integrazione dei modelli, delle formalità e delle procedure per gli adempimenti degli obblighi di cui al regolamento stesso possono essere adottate con provvedimento del Direttore generale del Dipartimento del territorio;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni, ed in particolare, l'art. 64, che ha istituito l'Agenzia del territorio;

Visto il decreto 28 dicembre 2000, n. 1390, emanato dal Ministro delle finanze, con cui sono state rese esecutive le Agenzie fiscali previste dagli articoli 62, 63, 64 e 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal successivo decreto ministeriale 20 marzo 2001, n. 139;

Visto l'art. 1, comma 374, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio 22 marzo 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 25 marzo 2005, che fissa termini, condizioni e modalità relative alla presentazione del modello unico informatico di aggiornamento degli atti catastali, e rinvia ad appositi provvedimenti del direttore dell'Agenzia del territorio l'approvazione delle specifiche tecniche del modello unico informatico catastale relativamente a determinate tipologie di atti di aggiornamento;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale;

Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio 23 febbraio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 1° marzo 2006, con cui sono state approvate le nuove specifiche tecniche e la procedura Pregeo 9 per la predisposizione degli atti di aggiornamento geometrico di cui all'art. 8 della legge 1° ottobre 1969, n. 679, ed agli articoli 5 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650;

Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio 22 dicembre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 2007, che prevede l'attivazione del servizio di trasmissione telematica del modello unico informatico catastale relativo agli atti di aggiornamento geometrico di cui all'art. 8 della legge 1° ottobre 1969, n. 679, ed agli articoli 5 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650 (Pregeo), limitatamente ad alcune aree geografiche;

Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio 2 marzo 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 12 marzo 2007, che stabilisce le modalità di pagamento dei servizi telematici erogati dall'Agenzia del territorio tramite utilizzo di somme versate su conto corrente unico a livello nazionale;

Considerato inoltre che, a seguito dell'esito positivo della prima fase sperimentale, è opportuno estendere il servizio per la presentazione in via telematica degli atti di aggiornamento geometrico (Pregeo) di cui all'art. 8 della legge 1° ottobre 1969, n. 679, ed agli articoli 5 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, a tutto il territorio nazionale;

Dispone:

Art. 1.

Estensione del servizio

1. Il servizio di trasmissione telematica degli atti di aggiornamento geometrico (Pregeo), di cui all'art. 8 della legge 1° ottobre 1969, n. 679, ed agli articoli 5 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, è esteso all'intero territorio nazionale, ad eccezione dei territori nei quali le funzioni amministrative in materia di catasto terreni sono esercitate dalle province autonome di Trento e Bolzano, ed a tutti i tecnici professionisti abilitati alla redazione degli atti di aggiornamento medesimi.

2. Il servizio è attivato dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, ad eccezione della presentazione dei Tipi Particellari, dei Tipi di aggiornamento esenti da tributi e dei Tipi Mappali riguardanti fabbricati già presenti nella mappa catastale per i quali l'estensione sarà progressivamente attuata con successivi provvedimenti del direttore dell'Agenzia del territorio.

Art. 2.

Pubblicazione

1. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione.

Roma, 30 maggio 2007

Il direttore dell'Agenzia: PICARDI

07A04949

DETERMINAZIONE 31 maggio 2007.

Revisione del classamento delle unità immobiliari urbane, site nel comune di Atri, ai sensi dell'articolo 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», che ha istituito l'Agenzia del territorio come soggetto avente autonomia regolamentare ed amministrativa, nell'ambito di competenza dell'ex Dipartimento del territorio del Ministero delle finanze;

Visto l'art. 6 dello Statuto dell'Agenzia del territorio, deliberato dal Comitato direttivo del 13 dicembre 2000, concernente le attribuzioni del direttore;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, emanato dal Ministro delle finanze, con cui sono state rese esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le Agenzie fiscali previste dagli articoli 62, 63, 64 e 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal successivo decreto ministeriale 20 marzo 2001, n. 139;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente «Norme generali sull'ordinamento alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto l'art. 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che dispone la revisione del classamento delle unità immobiliari di proprietà privata site in microzone comunali, per le quali il rapporto tra il valore medio di mercato, individuato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, e il corrispondente valore medio catastale ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, si discosta significativamente dall'analogo rapporto relativo all'insieme delle microzone comunali;

Visto l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 604, concernente la revisione della qualificazione, classificazione e classamento delle unità immobiliari urbane;

Vista la determinazione direttoriale del 16 febbraio 2005, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 18 febbraio 2005, emanata ai sensi del comma 339 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante linee guida in materia di classamenti catastali di unità immobiliari di proprietà privata;

Vista l'istanza del 15 dicembre 2006, prodotta dal comune di Atri (Teramo) ed acquisita dall'Ufficio provinciale di Teramo con prot. n. 725 del 22 gennaio 2007, tesa ad ottenere la revisione del classamento delle unità immobiliari di proprietà privata ubicate nella microzona n. 1;

Considerato che è stata verificata la sussistenza dei presupposti per l'attivazione del processo revisionale nel comune suddetto;

Determina:

Sono attivati, ai sensi dell'art. 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, i processi di revisione del classamento e delle rendite delle unità immobiliari di proprietà privata, che tengono conto delle variazioni delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche degli immobili e del mutato contesto urbano, appartenenti al comune di Atri (Teramo), per la microzona n. 1.

Roma, 31 maggio 2007

Il direttore dell'Agenzia: PICARDI

07A04948

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

PROVVEDIMENTO 10 maggio 2007.

Regolamento sul trattamento di missione del personale dipendente dell'INFN sul territorio nazionale.

IL PRESIDENTE
DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 «Istituzione del Ministero della università e della ricerca scientifica e tecnologica»;

Visto il regolamento generale dell'Istituto nazionale di fisica nucleare;

Vista la deliberazione del consiglio direttivo dell'INFN n. 9941 del 20 dicembre 2006, con la quale è stato approvato il «Regolamento sul trattamento di missione del personale dipendente dell'INFN sul territorio nazionale»;

Vista la nota dell'Istituto del 30 gennaio 2007, prot. n. 001872, con la quale la deliberazione n. 9941 è stata trasmessa al Ministero dell'università e della ricerca, ai sensi di quanto disposto dalla citata legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto quanto disposto dall'art. 8, comma 4, della richiamata legge 9 maggio 1989, n. 168, e constatata l'assenza di rilievi da parte degli organi vigilanti;

Tutto quanto sopra premesso e considerato;

Dispone:

1. Che si provveda alla pubblicazione, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, del «Regolamento sul trattamento di missione del personale dipendente dell'INFN sul territorio nazionale», nel testo allegato alla presente disposizione di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. La presente disposizione con il relativo allegato, è inviata al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Frascati, 10 maggio 2007

Il presidente: PETRONZIO

ALLEGATO

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DI MISSIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'INFN SUL TERRITORIO NAZIONALE

Allegato alla delibera del consiglio direttivo n. 9941 del 20 dicembre 2006

Art. 1.

Ambito e applicazione

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento di rimborso delle spese sostenute dal personale dipendente dell'INFN inviato in missione sul territorio nazionale per svolgere attività di servizio al di fuori della sede ordinaria.

2. Il presente regolamento si applica a tutto il personale dipendente dell'INFN.

Art. 2.

Incarico e autorizzazione di missione

1. L'incarico e l'autorizzazione ad effettuare la missione vengono conferiti dal direttore della struttura di appartenenza del dipendente, ovvero di quella presso la quale egli si trovi temporaneamente distaccato.

2. L'incarico e l'autorizzazione di cui al comma 1 sono richiesti anche per le missioni di cui all'art. 4.

3. Il dipendente collocato in congedo o aspettativa, salvo quanto disposto dal comma 4. non può essere incaricato a svolgere missioni.

4. II dipendente in congedo per motivi di studio e ricerca presso istituti o laboratori esteri, nonché presso istituzioni internazionali o comunitarie, può essere incaricato a svolgere missioni per attività di interesse dell'INFN.

5. L'incarico e l'autorizzazione a compiere la missione devono risultare da apposito provvedimento rilasciato, anche con sistemi telematici, prima dell'inizio della missione stessa e dal quale risulti:

a) nome e cognome del dipendente;

b) profilo e livello;

e) scopo della missione;

d) località della missione;

e) data presunta di inizio e fine missione;

f) mezzo di trasporto che si prevede dì utilizzare;

g) fondi sui quali deve gravare la spesa.

Art. 3.

Durata della missione

1. Il trattamento di missioni continuative effettuate sul territorio nazionale nella medesima località è corrisposto fino a un massimo di 240 giorni di calendario.

2. Ai fini del computo di cui al comma 1, due periodi di missione nella stessa località si sommano se tra essi non intercorre un periodo di effettivo servizio presso la struttura di appartenenza di almeno 30 giorni.

3. Ove non sussistano esigenze che impongano il pernottamento nella località di missione, il dipendente è tenuto a rientrare giornalmente in sede a condizione che la distanza tra la località di missione e la sede di servizio sia percorribile con il mezzo terrestre di linea più rapido possibile in un tempo non superiore a sessanta minuti.

4. II giorno e l'ora di inizio e fine della missione devono essere dichiarati nel modulo di liquidazione. Possono essere autorizzate anticipazioni della partenza o posticipi del rientro, rispetto all'espletamento dell'attività oggetto della missione, senza alcun onere aggiuntivo a qualsiasi titolo a carico dell'INFN.

5. II tempo di viaggio effettuato fuori dell'orario di lavoro, ovvero in giorni festivi o non lavorativi, viene considerato a tutti gli effetti orario di lavoro.

Art. 4.

Limitazioni del trattamento di missione

1. Per le missioni svolte in località distanti meno di 3 Km dalla sede di servizio ovvero nel comune di abituale dimora del dipendente ovvero di durata inferiore a quattro ore è ammesso esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio di cui all'art. 5.

Art. 5.

Spese di viaggio

1. Al dipendente inviato in missione spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per i viaggi in ferrovia, aereo, nave, ivi compresi i traghetti, gli aliscafi e le navi veloci ed altri mezzi di trasporto urbani ed extraurbani.

2. Il dipendente inviato in missione può essere autorizzato all'uso del proprio mezzo di trasporto ovvero di mezzo a noleggio, quando il suo uso:

a) sia motivato dalla mancanza o inadeguatezza di altri mezzi di trasporto di linea;

b) quando vi sia una particolare esigenza di servizio;

c) quando debbano essere trasportati materiali o strumenti che rendano difficoltoso l'uso dei mezzi di linea.

3. Al dipendente spetta inoltre il rimborso delle spese effettivamente sostenute per taxi in casi debitamente motivati da esigenze di servizio o da difficoltà nell'uso di altri mezzi di trasporto.

4. In caso di partenza da comune diverso da quello dalla sede di servizio, il rimborso delle spese di viaggio è computato dalla località più vicina al luogo di missione, tra la sede di servizio ed il luogo di partenza.

5. Il personale ha diritto al rimborso delle seguenti spese:

a) viaggi in ferrovia: costo del biglietto di prima classe, relativi supplementi e prenotazioni, pernottamenti in treno in vagone letto singolo;

b) autobus extra urbani: costo del biglietto di viaggio;

c) mezzi di trasporto pubblico urbano: costo del biglietto;

d) viaggi in aereo: costo del biglietto di viaggio;

e) viaggi con mezzi marittimi: costo del biglietto di viaggio.

6. Il rimborso delle spese di viaggio può avvenire esclusivamente dietro presentazione del biglietto di viaggio originale unitamente, per i viaggi in aereo, alla carta di imbarco. Nel caso in cui il biglietto di viaggio sia privo del prezzo, esso è attestato da apposita dichiarazione dell'agenzia che ha emesso il biglietto ovvero dalla ricevuta di pagamento ivi incluso copia dell'estratto conto di carte dì credito o di altre forme di pagamento elettronico dalla quale, l'Amministrazione possa evincere inequivocabilmente la causale del pagamento per il biglietto di viaggio di interesse. Limitatamente ai mezzi di trasporto urbano il prezzo, ove non compaia sul relativo biglietto, può essere autocertificato. Sono ammesse, purché debitamente documentate, le spese di prenotazione del biglietto, nonché quelle relative alla sua emissione. Èammesso il rimborso di biglietteria on-line, dietro presentazione, nel caso di viaggio in aereo, della carta di imbarco ovvero, se non disponibile, della prenotazione con autocertificazione dell'interessato.

7. Nel caso di uso del proprio mezzo, le spese di viaggio sono computate convenzionalmente in ragione del costo chilometrico di esercizio riportato nelle apposite tabelle dell'Aci, per ogni chilometro percorso del tragitto (distanza in chilometri) fra la località di partenza e quella di svolgimento della missione, salvo quanto disposto dal comma 4. Possono essere autocertificati dall'interessato esclusivamente i percorsi non compresi in specifiche tabelle di riferimento. Èammesso altresì nel caso di utilizzo del mezzo proprio o noleggiato, previo accertamento delle condizioni di cui al comma 2, il rimborso delle spese sostenute e documentate:

a) per i pedaggi autostradali (scontrini o estratto conto telepass);

b) per i passaggi in traghetto;

c) per i parcheggi urbani a pagamento, limitatamente al comune nel quale si svolge la missione, entro il limite giornaliero di 6 ore ovvero di euro 25,00.

d) per i parcheggi presso gli aeroporti entro il limite massimo di durata di 48 ore ovvero di spesa di euro 50,00.

Non sono ammessi, nel caso di utilizzo del mezzo proprio, il rimborso di carburante o di altri rifornimenti, né di interventi di manutenzione o riparazione del mezzo di trasporto. La responsabilità e le relative sanzioni per violazioni delle norme sulla circolazione non possono in alcun caso essere assunte a carico dell'INFN.

8. Nel caso di uso del proprio mezzo si applica in materia assicurativa quanto previsto dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171.

9. Per i viaggi compiuti con mezzi di trasporto forniti dall'INFN, non compete il computo convenzionale chilometrico di cui al comma 7.

10. In luogo della presentazione della documentazione analitica delle spese di viaggio, il dipendente ha facoltà di chiedere il rimborso forfetario pari al costo del biglietto ferroviario di seconda classe previsto per la tratta compresa tra la località di partenza e la località di svolgimento della missione, salvo quanto disposto al comma 4.

Art. 6.

Spese di alloggio e di vitto

1. Il dipendente inviato in missione ha diritto al rimborso delle spese sostenute e documentate per il pernottamento in strutture alberghiere, turistiche o residenziali entro i limiti giornalieri di costo indicati nella tabella A allegata al presente regolamento. Le spese di pernottamento sono riferite all'uso di camera singola ovvero di doppia uso singola.

È ammesso altresì il rimborso delle spese telefoniche e di collegamento ad Internet, sostenute, per ragioni di servizio, presso la struttura alberghiera dove si alloggia, purché documentate ed autocertificate dall'interessato, quanto alle motivazioni.

2. Il dipendente inviato in missione ha diritto altresì al rimborso dei pasti dietro presentazione in originale della fattura, ricevuta fiscale o scontrino fiscale dettagliato. Scontrini fiscali non dettagliati di importo fino a 10 euro sono ammessi a rimborso previa autocertificazione sulla tipologia delle consumazioni. Le spese sostenute e documentate per la consumazione di pasti sono cumulativamente rimborsabili nella misura massima indicata nella tabella B allegata al presente regolamento.

Art. 7.

Spese di iscrizione a convegni o conferenze e altre spese

1. Per la partecipazione a convegni, conferenze, congressi, corsi o seminari è ammesso il rimborso delle eventuali spese di iscrizione sostenute, ivi comprese le spese sostenute per l'eventuale bonifico bancario effettuato.

2. Ove le spese di cui al comma 1 comprendano il vitto e l'alloggio, tale circostanza deve risultare dalla documentazione prodotta e, in tal caso, per i pasti e i pernottamenti corrispondenti non è ammesso il rimborso di ulteriori spese sostenute allo stesso titolo.

3. Il pagamento delle spese di cui al comma 1 è documentato mediante ricevuta o fattura debitamente quietanzata emessa dall'ente organizzatore, contenente il nome del partecipante e l'indicazione dei servizi forniti, ivi compreso l'eventuale vitto e alloggio.

Art. 8.

Documentazione delle spese

1. Le spese sostenute sono documentate mediante originale di fatture, ricevute fiscali o scontrini fiscali da cui risulti il dettaglio delle consumazioni salvo quanto previsto all'art. 6, comma 2. Le ricevute dei taxi devono contenere la data, la sigla del taxi, l'importo pagato e devono essere siglate dal tassista.

2. Si prescinde dalla presentazione della documentazione originale ove essa risulti, da apposita denuncia all'autorità di polizia o comunque competente, rubata o smarrita. Ove la documentazione originale di spesa debba essere depositata presso altro soggetto che provveda a parziale rimborso delle spese ivi documentate, è ammessa la presentazione in copia, sottoscritta dall'interessato con l'indicazione del soggetto presso cui è reperibile l'originale e con l'indicazione dell'importo rimborsato dal soggetto medesimo.

Art. 9.

Anticipazioni

1. Il dipendente può chiedere un anticipo pari al 75% delle spese che presume di sostenere per viaggio, vitto, pernottamento, quote di iscrizione a convegni, conferenze, congressi, corsi o seminari. Di norma non vengono concessi anticipi per missioni di durata inferiore alle ventiquattro ore.

2. Ove il dipendente, per motivi di servizio, per motivi di salute o per gravi motivi personali, debitamente documentati e motivati con dichiarazione dell'interessato, non possa recarsi in missione, le eventuali spese già sostenute di viaggio o di iscrizione a convegni, conferenze, congressi, corsi o seminari, per le quali non sia possibile ottenere il rimborso, ovvero le eventuali penali applicate sono a carico dell'INFN.

Tabella A –limiti di spesa sugli alberghi

Livelli	Limite massimo giornaliero
I – IX	€ 200,00

Tabella B – Limiti di rimborso delle spese di vitto

Importo massimo giornaliero (per missioni di durata maggiore di 4 ore e inferiore a 12 ore) (1)	Importo massimo giornaliero (per missioni di durata superiore a 12 ore) (2)
€ 30,55	€ 61,10

(1) – Importo cumulativo per non più di due consumazioni singolarmente documentate

(2) – Importo cumulativo per non più di tre consumazioni singolarmente documentate

07A04551

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 9 maggio 2007.

Assegnazione di risorse di numerazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. (Deliberazione n. 32/07/CIR).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della commissione per le infrastrutture e le reti del 9 maggio 2007;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003;

Vista la delibera n. 9/03/CIR recante «Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 1° agosto 2003;

Vista la delibera n. 15/03/CIR recante «Assegnazione di risorse di numerazione al Ministero della salute» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 1 del 2 gennaio 2004;

Vista la delibera n. 69/05/CIR recante «Assegnazione di risorse di numerazione al Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 285 del 7 dicembre 2005;

Vista la nota del 23 febbraio 2007 del direttore per i servizi interni del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, con la quale viene rappresentato che alle dipendenze funzionali del Dicastero opera il Comando Carabinieri per la tutela dell'ambiente, nel cui ambito è stato attivato un servizio di call center posto a disposizione del cittadino per segnalare le emergenze ambientali ed ottenere informazioni attinenti alla tutela ambientale, e, al fine di garantirne la massima conoscibilità e facilitare l'accesso al servizio, viene richiesto all'Autorità che sia assegnata una numerazione telefonica breve, istituendo un nuovo numero per servizi di pubblica utilità da attribuire alla «Emergenza ambientale»;

Vista la nota del 14 marzo 2007 del direttore per i servizi interni del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, con la quale si manifesta il gradimento per l'attribuzione del numero «1525»;

Vista la relazione della direzione reti e servizi di comunicazione elettronica;

Valutata la conformità della richiesta a quanto disposto dall'art. 13, comma 4, dell'allegato alla delibera n. 9/03/CIR;

Ritenuto, all'esito di una verifica delle numerazioni disponibili, di stabilire, ai sensi dell'art. 13, comma 5, dell'allegato alla delibera n. 9/03/CIR, un nuovo numero da assegnare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

Ritenuta, peraltro, l'opportunità di segnalare al Governo che l'istituzione di molteplici codici per l'accesso ai differenti servizi di emergenza e di pubblica utilità non appare coerente con gli orientamenti comunitari riguardanti la semplicità per i cittadini nell'accesso a tali categorie di servizi;

Udita la relazione del commissario Roberto Napoli, relatore ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

Assegnazione di un codice di pubblica utilità al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio

1. È assegnato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio il codice di pubblica utilità «1525», ai fini dell'accesso, senza onere per il chiamante, ad un servizio a disposizione del cittadino per segnalare le emergenze ambientali e chiedere informazioni attinenti alla tutela ambientale.

2. Il comma 3 dell'art. 13 dell'allegato alla delibera n. 9/03/CIR, come modificato dall'art. 1, comma 2, della delibera n. 15/03/CIR e dall'art 1, comma 2, della delibera n. 69/05/CIR, è sostituito dal seguente:

«3. I codici per i servizi definiti di pubblica utilità attualmente attribuiti sono:

Codice	Denominazione Servizio	Attribuito a
117	Guardia di finanza	Ministero dell'economia e delle finanze
1530	Codice per Capitaneria di porto - Assistenza in mare - Numero Blu	Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
1515	Servizio antincendi boschivo del Corpo forestale dello Stato	Ministero dell'interno
1518	Servizio informazioni CCISS	Ministeri delle attività produttive e dell'interno
1500	Comunicazioni per emergenze per la salute pubblica	Ministero della salute
1522	Servizio a sostegno delle donne vittime di violenza	Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità
1525	Servizio emergenza ambientale	Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio

».

La presente delibera è trasmessa al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed al Ministero delle comunicazioni ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorità.

Napoli, 9 maggio 2007

Il presidente: CALABRÒ

Il commissario relatore: NAPOLI

07A04939

COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

DELIBERAZIONE 19 aprile 2007.

Trasporto pubblico locale. Valutazione di idoneità dell'accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dipendente dalla azienda Sapo S.p.a. di Voghera, concluso in data 15 dicembre 2006 tra l'azienda e le segreterie territoriali delle OO.SS. FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL, SILT-PAVIA di Pavia e RR.SS.AA. (pos. 14551). (Delibera n. 07/222).

LA COMMISSIONE

su proposta dell'avv. Giovanni Di Cagno, delegato per il settore;

Premesso:

che l'azienda Sapo S.p.a. di Voghera (Pavia) svolge attività di trasporto pubblico locale;

che, in data 15 dicembre 2006, l'azienda Sapo S.p.a. di Voghera (Pavia) e le segreterie territoriali delle OO.SS. FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL, SILT-PAVIA di Pavia e RR.SS.AA. hanno concluso un accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dipendente dall'azienda, giusta quanto previsto dalla legge n. 146/1990 come modificata dalla legge n. 83/2000, e in adeguamento alle previsioni di cui all'art. 11 della regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili adottata dalla Commissione di garanzia con delibera n. 02/13 del 31 gennaio 2002 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 marzo 2002, n. 70;

che, in data 19 gennaio 2007, tale accordo è stato trasmesso alle associazioni degli utenti e dei consumatori, per l'acquisizione del relativo parere, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera *a)*, della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83;

che, in data 23 gennaio 2007, l'Unione nazionale consumatori ha comunicato di non avere osservazioni sul contenuto dell'accordo;

che, in data 2 febbraio 2007, l'ADOC ha espresso parere favorevole sul contenuto del predetto accordo;

Considerato:

che lo sciopero nel settore del trasporto pubblico locale è attualmente disciplinato dalla legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, nonché da una regolamentazione provviso-

ria delle prestazioni indispensabili adottata dalla Commissione di garanzia con delibera n. 02/13 del 31 gennaio 2002 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 marzo 2002, n. 70;

che la predetta regolamentazione provvisoria rinvia ad accordi collettivi aziendali o territoriali, per la definizione di alcuni suoi contenuti e, segnatamente, per quanto riguarda:

a) dettagliata descrizione del tipo e dell'area territoriale nella quale si effettua il servizio erogato dall'azienda (art. 10, lettera A);

b) individuazione delle fasce orarie durante le quali deve essere garantito il servizio completo (art. 11, lettera B);

c) individuazione delle seguenti modalità operative necessarie al fine di emanare i regolamenti di servizio (art. 16):

servizi esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero (noleggio, sosta, servizi amministrativi ...);

procedure da adottare all'inizio dello sciopero e alla ripresa del servizio;

procedure da adottare per garantire il servizio durante tutta la durata delle fasce;

criteri, procedure e garanzie da adottare per i servizi a lunga percorrenza;

garanzia dei presidi aziendali atti ad assicurare la sicurezza e la protezione degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi;

eventuali procedure da adottare per forme alternative di agitazioni sindacali;

in caso di trasporto di merci, garanzia dei servizi necessari al trasporto di prodotti energetici di risorse naturali, di beni di prima necessità, di animali vivi, di merci deperibili, nonché per la continuità delle attività produttive;

individuazione delle aziende che per tipo, orari e tratte programmate possano garantire un servizio alternativo a quello erogato dall'azienda interessata dallo sciopero;

individuazione dei servizi da garantire in occasione dello sciopero di cui all'art. 15;

Rilevato:

che le fasce orarie coincidenti con i periodi di massima richiesta dell'utenza o con le esigenze di particolari categorie di utenti, per i quali il servizio si pone come essenziale, e durante le quali deve essere garantito il servizio completo sono così individuate: dalle 6 alle 8 e dalle 13,15 alle 17,15;

che le parti hanno, altresì, previsto che durante l'astensione dal lavoro sia garantita l'operatività di presidi aziendali atti ad assicurare la sicurezza e la protezione degli utenti e dei lavoratori (un responsabile del movimento; un responsabile officina);

che il richiamo contenuto nei punti *e)* ed *f)* all'accordo nazionale per il trasporto pubblico locale del 7 febbraio 1991 non deve essere tenuto in considerazione in quanto manifestamente frutto di errore materiale, atteso che detto accordo risulta da tempo superato sia dalla legge n. 83/2000 sia dalla regolamentazione provvisoria approvata da questa Commissione di garanzia con delibera n. 02/13 del 31 gennaio 2002 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 marzo 2002, n. 70;

che, del resto, le parti hanno espressamente riconosciuto in premessa che la materia dello sciopero nel settore del trasporto pubblico locale è regolata dalla legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, nonché dalla predetta regolamentazione provvisoria, ai sensi della quale è stato raggiunto l'accordo in valutazione;

che, ugualmente, frutto di mero errore materiale deve ritenersi il riferimento contenuto nel punto *b)* dell'accordo all'ipotesi di uno sciopero di 48 ore, considerato che la durata massima di un'astensione dal lavoro nel settore del trasporto pubblico locale è fissata in 24 ore dall'art. 11, lettera *a)*, della regolamentazione provvisoria;

che, pur se il predetto accordo nulla stabilisce con riguardo alle altre modalità operative che, ai sensi degli articoli 15 e 16 della regolamentazione provvisoria, devono essere concordate tra le parti, nulla osta alla valutazione di idoneità dell'accordo medesimo, da considerarsi come attuazione almeno parziale delle previsioni di cui alla regolamentazione provvisoria, fermo restando l'auspicio al raggiungimento di nuovo accordo integrante tutte le previsioni della regolamentazione medesima;

Valuta idoneo

ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera *a)*, della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, l'accordo aziendale in materia di sciopero del personale dipendente dalla azienda Sapo S.p.a. di Voghera (Pavia), concluso in data 15 dicembre 2006 tra l'azienda e le segreterie territoriali delle OO.SS. FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL, SILT-PAVIA di Pavia e RR.SS.AA., con esclusione:

della previsione di sciopero di 48 ore di cui alla lettera *b)*;

dei riferimenti all'accordo nazionale del 7 febbraio 1991, di cui alle lettere *e)* ed *f)*;

Precisa

che, per tutti gli ulteriori profili considerati dall'art. 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, ma non disciplinati nell'accordo in esame, restano in vigore le regole di cui alla citata legge n. 146/1990 e successive modifiche, nonché alla menzionata regolamentazione provvisoria del settore;

Dispone

la comunicazione della presente delibera alla azienda Sapo S.p.a. di Voghera (Pavia), alle segreterie territoriali delle OO.SS. FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL, SILT-PAVIA di Pavia e RR.SS.AA., al Prefetto di Pavia, al Ministro dei trasporti, ai Presidenti delle camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché l'inserimento nel sito Internet della Commissione;

Dispone inoltre

la pubblicazione della presente delibera e dell'accordo dichiarato idoneo nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 2007

Il presidente: MARTONE

07A04904

DELIBERAZIONE 17 maggio 2007.

Trasporto pubblico locale. Valutazione di idoneità dell'accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dipendente dalla azienda Autolinee Sequi Pierluigi S.a.s. di S. Croce sull'Arno, concluso in data 16 luglio 2004 tra l'azienda e la R.S.A. FILT-CGIL (pos. 19676). (Delibera n. 07/290).

LA COMMISSIONE

su proposta dell'avv. Giovanni Di Cagno, delegato per il settore;

Premesso:

che l'azienda Autolinee Sequi Pierluigi S.a.s. di S. Croce sull'Arno (Pisa) svolge attività di trasporto pubblico locale;

che, in data 16 luglio 2004, l'azienda Autolinee Sequi Pierluigi S.a.s. di S. Croce sull'Arno (Pisa) e la R.S.A. Filt-Cgil hanno concluso un accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dipendente dall'azienda, giusta quanto previsto dalla legge n. 146/1990 come modificata dalla legge n. 83/2000, e in adeguamento alle previsioni di cui all'art. 11 della regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili adottata dalla Commissione di garanzia con delibera n. 02/13 del 31 gennaio 2002 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 marzo 2002, n. 70;

che, in data 24 novembre 2006, tale accordo è stato trasmesso alle associazioni degli utenti e dei consumatori, per l'acquisizione del relativo parere, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera *a)*, della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83;

Considerato:

che lo sciopero nel settore del trasporto pubblico locale è attualmente disciplinato dalla legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, nonché da una regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili adottata dalla Commissione di garanzia con delibera n. 02/13 del 31 gennaio 2002 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 marzo 2002, n. 70;

che la predetta regolamentazione provvisoria rinvia ad accordi collettivi aziendali o territoriali, per la definizione di alcuni suoi contenuti e, segnatamente, per quanto riguarda:

a) dettagliata descrizione del tipo e dell'area territoriale nella quale si effettua il servizio erogato dall'azienda (art. 10, lettera A);

b) individuazione delle fasce orarie durante le quali deve essere garantito il servizio completo (art. 11, lettera B);

c) individuazione delle seguenti modalità operative necessarie al fine di emanare i regolamenti di servizio (art. 16):

servizi esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero (noleggio, sosta, servizi amministrativi);

procedure da adottare all'inizio dello sciopero e alla ripresa del servizio;

procedure da adottare per garantire il servizio durante tutta la durata delle fasce;

criteri, procedure e garanzie da adottare per i servizi a lunga percorrenza;

garanzia dei presidi aziendali atti ad assicurare la sicurezza e la protezione degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi;

eventuali procedure da adottare per forme alternative di agitazioni sindacali;

in caso di trasporto di merci, garanzia dei servizi necessari al trasporto di prodotti energetici di risorse naturali, di beni di prima necessità, di animali vivi, di merci deperibili, nonché per la continuità delle attività produttive;

individuazione delle aziende che per tipo, orari e tratte programmate possano garantire un servizio alternativo a quello erogato dall'azienda interessata dallo sciopero;

individuazione dei servizi da garantire in occasione dello sciopero di cui all'art. 15;

che l'art. 10, lettera A), stabilisce anche che «in via sperimentale l'area del bacino di utenza coinciderà con l'area territoriale di operatività dell'azienda interessata dallo sciopero»;

Rilevato:

che le fasce orarie coincidenti con i periodi di massima richiesta dell'utenza o con le esigenze di particolari categorie di utenti, per i quali il servizio si pone

come essenziale, e durante le quali deve essere garantito il servizio completo, sono così individuate: dalle 6 alle 9 e dalle 17 alle 20;

che, ai sensi dell'art. 16 della regolamentazione provvisoria, le parti sociali hanno ricompreso tra i servizi essenziali di trasporto quello degli studenti delle scuole in convenzione con i comuni raggiunti dal predetto servizio;

che, sempre in attuazione di detta disposizione, le parti sociali hanno ricompreso tra i servizi essenziali anche «i servizi di noleggio»;

che, pur se il predetto accordo nulla stabilisce con riguardo alle altre modalità operative che, ai sensi degli articoli 15 e 16 della regolamentazione provvisoria, devono essere concordate tra le parti, nulla osta alla valutazione di idoneità dell'accordo medesimo, da considerarsi come attuazione almeno parziale delle previsioni di cui alla regolamentazione provvisoria, fermo restando l'auspicio al raggiungimento di nuovo accordo integrante tutte le previsioni della regolamentazione medesima;

Valuta idoneo

ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera *a)*, della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, l'accordo aziendale in materia di sciopero del personale dipendente dalla azienda Autolinee Sequi Pierluigi S.a.s. di S. Croce sull'Arno (Pisa), concluso con la R.S.A. Filt-Cgil in data 16 luglio 2004;

Precisa

che, per tutti gli ulteriori profili considerati dall'art. 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, ma non disciplinati nell'accordo in esame, restano in vigore le regole di cui alla citata legge n. 146/1990 e successive modifiche, nonché alla menzionata regolamentazione provvisoria del settore;

Dispone

la comunicazione della presente delibera alla azienda Autolinee Sequi Pierluigi S.a.s. di S. Croce sull'Arno (Pisa), la R.S.A. Filt-Cgil dell'azienda Autolinee Sequi Pierluigi S.a.s. di S. Croce sull'Arno (Pisa), al Prefetto di Pisa, al Ministro dei trasporti, ai Presidenti delle camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché l'inserimento nel sito Internet della Commissione;

Dispone inoltre

la pubblicazione della presente delibera e dell'accordo dichiarato idoneo nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 maggio 2007

Il presidente: MARTONE

07A04905

DELIBERAZIONE 17 maggio 2007.

Trasporto pubblico locale. Valutazione di idoneità dell'accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dipendente dalla azienda Trasporti Monregalesi S.p.a. di Mondovì, concluso in data 22 gennaio 2007, così come modificato dall'accordo del 23 febbraio 2007, tra l'azienda e le segreterie provinciali delle OO.SS. FILT-CGIL e FIT-CISL di Cuneo e R.S.U. (pos. 26512). (Delibera n. 07/291).

LA COMMISSIONE

su proposta dell'avv. Giovanni Di Cagno, delegato per il settore;

Premesso:

che la azienda Trasporti Monregalesi S.p.a. di Mondovì (Cuneo) svolge attività di trasporto pubblico;

che, in data 22 gennaio 2007, la azienda Trasporti Monregalesi S.p.a. di Mondovì (Cuneo), le segreterie provinciali delle OO.SS. FILT-CGIL, FIT-CISL di Cuneo e R.S.U. hanno concluso un accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dipendente dall'azienda, giusta quanto previsto dalla legge n. 146/1990 come modificata dalla legge n. 83/2000, e in adeguamento alle previsioni di cui all'art. 11 della regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili adottata dalla Commissione di garanzia con delibera n. 02/13 del 31 gennaio 2002 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 marzo 2002, n. 70;

che, in data 8 febbraio 2007, la Commissione ha chiesto alle parti sociali di modificare il contenuto del predetto accordo laddove stabilisce che «le corse iniziate durante le fasce stabilite devono essere portate a termine anche se superano le fasce stesse nel limite di mezz'ora per il servizio urbano e di un'ora per il servizio extraurbano compreso l'eventuale rientro. Vengono soppresse le corse che non possono essere portate a termine nel limite sopra indicato. Dovrà essere garantito il servizio nella fascia successiva», non apparendo detta formulazione conforme alle prescrizioni di cui all'art. 11, lettera *b)*, della predetta regolamentazione, in base alla quale durante le fasce la garanzia deve essere assicurato il «servizio completo»;

che, con nota del 5 marzo 2007, la Trasporti Monregalesi S.p.a. di Mondovì (Cuneo) ha comunicato di aver provveduto a sostituire, con verbale di accordo del 23 febbraio 2007, il punto B, paragrafo 2, del precedente accordo del 22 gennaio 2007, stabilendo, in conformità all'art. 11, lettera *b)*, della predetta regolamentazione, che: «le corse iniziate durante le fasce stabilite devono essere portate a termine anche se superano le fasce stesse»;

che, in data 16 marzo 2007, tale accordo è stato trasmesso nella sua veste modificata alle associazioni degli utenti e dei consumatori, per l'acquisizione del relativo parere, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera *a)*, della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83;

che, in data 19 marzo 2007, l'unione nazionale consumatori ha comunicato di non avere osservazioni da formulare sul contenuto dei predetti accordi;

Considerato:

che lo sciopero nel settore del trasporto pubblico locale è attualmente disciplinato dalla legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, nonché da una regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili adottata dalla Commissione di garanzia con delibera n. 02/13 del 31 gennaio 2002 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 marzo 2002, n. 70;

che la predetta regolamentazione provvisoria rinvia ad accordi collettivi aziendali o territoriali, per la definizione di alcuni suoi contenuti e, segnatamente, per quanto riguarda:

a) dettagliata descrizione del tipo e dell'area territoriale nella quale si effettua il servizio erogato dall'azienda (art. 10, lettera A);

b) individuazione delle fasce orarie durante le quali deve essere garantito il servizio completo (art. 11, lettera B);

c) individuazione delle seguenti modalità operative necessarie al fine di emanare i regolamenti di servizio (art. 16):

servizi esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero (noleggio, sosta, servizi amministrativi..);

procedure da adottare all'inizio dello sciopero e alla ripresa del servizio;

procedure da adottare per garantire il servizio durante tutta la durata delle fasce;

criteri, procedure e garanzie da adottare per i servizi a lunga percorrenza;

garanzia dei presidi aziendali atti ad assicurare la sicurezza e la protezione degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi;

eventuali procedure da adottare per forme alternative di agitazioni sindacali;

in caso di trasporto di merci, garanzia dei servizi necessari al trasporto di prodotti energetici di risorse naturali, di beni di prima necessità, di animali vivi, di merci deperibili, nonché per la continuità delle attività produttive;

individuazione delle aziende che per tipo, orari e tratte programmate possano garantire un servizio alternativo a quello erogato dall'azienda interessata dallo sciopero;

individuazione dei servizi da garantire in occasione dello sciopero di cui all'art. 15;

che l'art. 10, lettera A), stabilisce anche che «in via sperimentale l'area del bacino di utenza coinciderà con l'area territoriale di operatività dell'azienda interessata dallo sciopero»;

Rilevato:

che le fasce orarie coincidenti con i periodi di massima richiesta dell'utenza o con le esigenze di particolari categorie di utenti, per i quali il servizio si pone come essenziale, e durante le quali deve essere garantito il servizio completo, sono così individuate: dalle 5 alle 8,30 e dalle 12 alle 14,30;

che, alla luce delle modifiche intercorse, al fine di rendere effettiva la durata delle fasce di garanzia le parti hanno stabilito che «le corse iniziate durante le fasce stabilite devono essere portate a termine anche se superano le fasce stesse»;

che, ai sensi dell'art. 15 della regolamentazione provvisoria, le parti hanno altresì previsto che, in occasione di manifestazione sindacale nazionale per il rinnovo del contratto collettivo, vengano garantiti «i servizi di trasporto dei disabili e dei mezzi scuolabus relativi alle scuole materne ed elementari»;

che, pur se il predetto accordo nulla stabilisce con riguardo alle altre modalità operative che, ai sensi degli articoli 15 e 16 della regolamentazione provvisoria, devono essere concordate tra le parti, nulla osta alla valutazione di idoneità dell'accordo medesimo, da considerarsi come attuazione almeno parziale delle previsioni di cui alla regolamentazione provvisoria, fermo restando l'auspicio al raggiungimento di nuovo accordo integrante tutte le previsioni della regolamentazione medesima;

Valuta idoneo

ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera *a)*, della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, l'accordo aziendale in materia di sciopero del personale dipendente dalla azienda Trasporti Monregalesi S.p.a. di Mondovì (Cuneo), concluso tra l'azienda e le segreterie provinciali delle OO.SS. FILT-CGIL, FIT-CISL di Cuneo e R.S.U. in data 22 gennaio 2007 come modificato dall'accordo 23 febbraio 2007;

Precisa

che, per tutti gli ulteriori profili considerati dall'art. 2 della legge n. 146/1990, ma non disciplinati nell'accordo in esame, restano in vigore le regole contenute nella menzionata regolamentazione provvisoria del settore;

Dispone

la comunicazione della presente delibera all'azienda Trasporti Monregalesi S.p.a. di Mondovì (Cuneo), alle segreterie provinciali delle OO.SS. FILT-CGIL, FIT-CISL di Cuneo e R.S.U., al Prefetto di Cuneo, al Ministro dei trasporti, ai Presidenti delle camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché l'inserimento nel sito Internet della Commissione.

Dispone inoltre

la pubblicazione della presente delibera e dell'accordo dichiarato idoneo nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 maggio 2007

Il presidente: MARTONE

07A04906

UNISU - UNIVERSITÀ TELEMATICA DELLE SCIENZE UMANE «NICCOLÒ CUSANO»

DECRETO RETTORALE 28 maggio 2007.

Modificazioni allo statuto.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca del 17 aprile 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 29 aprile 2003;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione dell'Università e della ricerca del 10 maggio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, supplemento ordinario, n. 140 del 19 giugno 2006, con il quale è stata autorizzata l'istituzione dell'Università telematica delle scienze umane «UNISU», nonché approvato il relativo statuto;

Visto il proprio provvedimento n. 01 del 3 agosto 2006 con il quale è stato approvato l'aggiornamento dello Statuto, entrato in vigore il 3 agosto 2006, secondo il testo pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 22 novembre 2006;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione dell'UNISU in data 16 febbraio 2007, con la quale è stato approvato un nuovo aggiornamento dello statuto dell'Università in sostituzione del testo già pubblicato e disposto l'inoltro al competente Ministero per il parere;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca prot. n. 981 del 26 aprile 2007 con la quale è stato inviato il decreto MUR del 24 aprile 2007 contenente delle osservazioni sulla proposta del nuovo statuto relativamente all'art. 5, comma 3; art. 12, comma 5 e art. 22;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione in data 14 maggio 2007 con la quale si è ritenuto di condividere e accogliere interamente le osservazioni formulate dal MUR, autorizzando la pubblicazione del nuovo statuto e stabilendo la data di entrata in vigore dello stesso al 1º giugno 2007;

Ritenuto doversi integrare la predetta ultima versione dello statuto allo scopo di precisare che gli adempimenti per la quiescenza del personale inquadrato nell'organico dell'UNISU è assicurata tramite iscrizione all'INPDAP ai sensi della legge 29 luglio 1991, n. 243, art. 4;

Ravvisata la necessità e l'urgenza di procedere alla pubblicazione del nuovo statuto stabilendo la data di entrata in vigore dello stesso;

Dispone:

Art. 1.

È approvato il nuovo statuto dell'Università telematica delle Scienze Umane «UNISU», secondo l'allegato testo costituito da fogli n. 17 e comprendente ventotto articoli, che fa parte integrante del presente provvedimento.

Art. 2.

Lo statuto di cui all'art. 1 entra in vigore il 1º giugno 2007 e viene inviato alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la pubblicazione.

Il presente provvedimento è acquisito nella raccolta ufficiale interna di questa Università.

Roma, 28 maggio 2007

Il presidente
del consiglio di amministrazione
IACONO

07A04874

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Assunzione di nuova denominazione della Confraternita sotto il titolo della Venerabile Congregazione di San Francesco Saverio e del S.S. Nome di Gesù, detta la Disciplina dei Nobili, in Firenze.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 10 maggio 2007, la Confraternita sotto il titolo della Venerabile Congregazione di San Francesco Saverio e del S.S. Nome di Gesù, detta la Disciplina dei Nobili, con sede in Firenze, ha assunto la denominazione di Congregazione del S.S. Nome di Gesù e di S. Francesco Saverio, nell'oratorio di S. Tommaso, in Firenze.

07A04907

Riconoscimento civile della personalità giuridica alla Circoscrizione «Maria Ausiliatrice» Piemonte e Valle d'Aosta, in Torino.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 10 maggio 2007, viene riconosciuta la personalità giuridica civile alla Circoscrizione «Maria Ausiliatrice» Piemonte e Valle d'Aosta, con sede in Torino.

07A04908

Mutamento del modo d'essere dell'Istituto Secolare delle Cooperatrici Oblate Missionarie dell'Immacolata, in Roma.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 10 maggio 2007, è conferita efficacia civile al provvedimento canonico con cui l'Istituto Secolare delle Cooperatrici Oblate Missionarie dell'Immacolata, con sede in Roma, è stato trasformato in Istituto di diritto pontificio.

07A04909

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di onorificenze al merito dell'Arma dei carabinieri

Con decreti 20 marzo 2007 sono conferite le seguenti ricompense:

Croce di bronzo

al Luogotenente (in congedo) Agostino Strano, nato il 6 novembre 1944 ad Acireale (Catania), con la seguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di pregevoli doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di spiccati requisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare, nonchè di una eccellente preparazione professionale, sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il servizio nell'Arma con non comune spirito d'iniziativa, esercitando un'azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole. Nel corso di oltre quaranta anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, costituendo insostituibile esempio e sprone per il personale dipendente ed i colleghi. Con la sua opera costante e sagace, sempre di elevatissima qualità, ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e del Paese». — Territorio nazionale, 12 settembre-28 febbraio 2005.

al Luogotenente (in congedo) Pasquale Iacobucci, nato il 3 dicembre 1948 a Recale (Caserta), con la seguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di pregevoli doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di spiccati requisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare, nonchè di una eccellente preparazione professionale, sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il servizio nell'Arma con non comune spirito d'iniziativa, esercitando un'azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole. Nel corso di trentasei anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, individuando soluzioni sempre brillanti e costituendo insostituibile esempio e sprone per il personale dipendente ed i colleghi. Con la sua opera costante e sagace, sempre di elevatissima qualità, ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e del Paese». — Territorio nazionale, 17 gennaio 1969-17 gennaio 2005.

al Sottotenente (già Maresciallo A. s.UPS) Giovanni Cavallaro, nato il 21 giugno 1956 a Messina, con la seguente motivazione:

«Maresciallo aiutante, impegnato nell'unità dl manovra del reggimento carabinieri MSU inquadrato in KFOR, nel corso di una delicata, difficile e rischiosa missione in Kosovo, svolgeva un ruolo decisivo nell'ambito del proprio reparto, del quale costituiva punto di riferimento per l'importante settore infoinvestigativo. Dimostrava in ogni circostanza viva intelligenza, raro intuito, notevole coraggio, equilibrio e spirito di sacrificio, doti che gli consentivano di concludere brillanti operazioni di servizio contro agguerrite organizzazioni criminali e paramilitari in ambienti particolarmente omertosi, arrestando individui pericolosi e sequestrando ingenti quantità di armi e munizioni.

Esemplare figura di collaboratore ha fornito un apporto molto importante per il successo della missione, elevando il prestigio e l'immagine dei carabinieri e delle Forze armate italiane». — Pristina (Kosovo), 30 marzo 2001.

al Luogotenente (in congedo) Saverio Alderisio, nato il 19 febbraio 1944 a Colle Sannita (Benevento), con la seguente motivazione: «Luogotenente in possesso di pregevoli doti umane ed intellettuali, d'impeccabile stile militare e di eccellente preparazione tecnico-professionale, sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il servizio nell'Arma con non comune spirito d'iniziativa, esercitando un'azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole. nel corso di oltre quarantaquattro anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, costituendo insostituibile esempio e sprone per il personale dipendente ed i colleghi. attraverso un'opera continua, qualificata ed apprezzata, ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e del Paese». — Territorio nazionale, 9 ottobre 1961-31 dicembre 2005.

al Luogotenente (in congedo) Alfonso De Patto, nato il 7 gennaio 1941 a Grisolia (Cosenza), con la seguente motivazione:

Luogotenente in possesso di pregevoli doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di spiccati requisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare, nonchè di una eccellente preparazione professionale, sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il servizio nell'Arma con non comune spirito d'iniziativa, esercitando un'azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole. Nel corso di quarantaquattro anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, nei quali è sempre riuscito a coniugare perfettamente le numerose e complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali, individuando soluzioni sempre brillanti e costituendo insostituibile punto di riferimento per la popolazione, nonchè chiarissimo esempio e sprone per tutto il personale dipendente. Attraverso un'opera costante e di eccellente qualità, ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e del Paese». — Territorio nazionale, 8 marzo 1961-12 gennaio 2005.

al Luogotenente (in congedo) Guido De Rosa, nato il 30 gennaio 1944 a Sant'Agata De' Goti (Benevento), con la seguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di pregevoli doti umane ed intellettuali, di spiccati requisiti culturali e d'impeccabile stile militare, sorretti da una eccellente preparazione tecnico-professionale, ha sempre svolto il servizio nell'Arma con non comune spirito d'iniziativa ed altissimo senso del dovere, esercitando un'azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole. Nel corso di quarantatre anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, costituendo insostituibile esempio e sprone per il personale dipendente ed i colleghi. Con la sua opera costante e sagace, sempre di elevatissima qualità, ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e del Paese». - Territorio nazionale, 30 aprile 1962 - 31 dicembre 2005.

al Luogotenente (in congedo) Vincenzo Salvatore Di Biasio, nato il 25 dicembre 1950 a Formia (Latina), con la seguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di pregevoli doti umane ed intellettuali, di spiccati requisiti culturali e d'impeccabile stile militare, sorretti da una eccellente preparazione tecnico-professionale, ha sempre svolto il servizio nell'Arma con non comune spirito d'iniziativa ed altissimo senso del dovere. Nel corso di oltre trentasette anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, costituendo insostituibile esempio e sprone per il personale dipendente ed i colleghi. Con la sua opera continua, qualificata ed apprezzata, ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e del Paese». - Territorio nazionale, 30 agosto 1968 - 2 marzo 2006.

al Luogotenente (in congedo) Antonio Nuzzi, nato il 2 aprile 1944 a Sant'Elia a Pianisi (Campobasso), con la seguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di pregevoli doti umane ed intellettuali, d'impeccabile stile militare e di eccellente preparazione tecnico-professionale, sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il servizio nell'Arma con non comune spirito d'iniziativa, esercitando un'azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole. Nel corso di quarant'anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, costituendo insostituibile esempio e sprone per il personale dipendente ed i colleghi.

Attraverso un'opera continua, qualificata ed apprezzata, ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e del Paese». — Territorio nazionale, 13 gennaio 1966-28 febbraio 2006.

al Luogotenente (in congedo) Gaetano Quatraro, nato il 21 maggio 1952 a Taranto, con la seguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di pregevoli doti umane ed intellettuali, di spiccati requisiti culturali e d'impeccabile stile militare, sorretti da una eccellente preparazione tecnico-professionale, ha sempre svolto il servizio nell'Arma con non comune spirito d'iniziativa ed altissimo senso del dovere, esercitando un'azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole. Nel corso di oltre trentacinque anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, nei quali è sempre riuscito a coniugare le numerose e complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali, individuando soluzioni sempre brillanti e costituendo insostituibile punto di riferimento per la popolazione, nonché chiarissimo esempio e sprone per tutto il personale dipendente. Attraverso un'opera costante e di eccellente qualità, ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e del Paese». — Territorio nazionale, 15 settembre 1970-4 novembre 2005.

al Luogotenente (in congedo) Luigi Cavalsi, nato il 6 marzo 1959 a Zoppola (Pordenone), con la seguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di pregevoli doti umane ed intellettuali, di spiccati requisiti culturali e d'impeccabile stile militare, sostenuti da una eccellente preparazione tecnico-professionale, ha sempre svolto il servizio nell'Arma con non comune spirito d'iniziativa ed altissimo senso del dovere, esercitando un'azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole. Nel corso di oltre ventotto anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, costituendo insostituibile esempio e sprone per il personale dipendente ed i colleghi. Con la sua opera continua, qualificata ed apprezzata, ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e del Paese». — Territorio nazionale, 17 dicembre 1977-5 febbraio 2006.

al Luogotenente (in congedo) Tommaso Pelella, nato l'8 gennaio 1945 a Santa Maria a Vico (Caserta), con la seguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di pregevoli doti umane ed intellettuali, d'impeccabile stile militare e di eccellente preparazione tecnico-professionale, sostenuta da altissimo senso del dovere e costante abnegazione, ha sempre svolto il servizio nell'arma con non comune spirito d'iniziativa, esercitando un'azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole. Nel corso di quarantuno anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, nei quali è sempre riuscito a coniugare perfettamente le numerose e complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali, individuando soluzioni sempre brillanti e costituendo insostituibile punto di riferimento per la popolazione e per il personale dipendente. Attraverso un'opera continua, qualificata ed apprezzata ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle forze armate e del paese». — Territorio nazionale, 8 settembre 1964-31 dicembre 2005.

al Luogotenente (in congedo) Marcello Muzi, nato il 7 settembre 1945 a Guardea (Terni), con la seguente motivazione: «Luogotenente in possesso di pregevoli doti umane ed intellettuali, di spiccati requisiti culturali e d'impeccabile stile militare, sorretti da una eccellente preparazione tecnico-professionale, ha sempre svolto il servizio nell'Arma con non comune spirito d'iniziativa ed altissimo senso del dovere, esercitando un'azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole. Nel corso di quarantuno anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, costituendo insostituibile esempio e sprone per il personale dipendente ed i colleghi. Con la sua opera continua, qualificata ed apprezzata, ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle forze armate e del paese». — Territorio nazionale, 10 marzo 1964-31 dicembre 2005.

al Luogotenente (in congedo) Libero La Torre, nato il 2 luglio 1941 a Monte Sant'Angelo (Foggia), con la seguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di pregevoli doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di spiccati requisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare, nonchè di una eccellente preparazione professionale, sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il servizio nell'Arma con non comune spirito d'iniziativa, esercitando un'azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole. nel corso di oltre quarantacinque anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, nei quali è sempre riuscito a coniugare perfettamente le numerose e complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali, individuando soluzioni sempre brillanti e costituendo insostituibile punto di riferimento per la popolazione, nonchè chiarissimo esempio e sprone per tutto il personale dipendente. Attraverso un'opera costante e di eccellente qualità, ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e del Paese». — Territorio nazionale, 30 settembre 1959-12 gennaio 2005.

al Luogotenente (in congedo) Mauro Moretti nato il 28 gennaio 1945 ad Orbetello (Grosseto), con la seguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di pregevoli doti umane ed intellettuali, di spiccati requisiti culturali e d'impeccabile stile militare, sorretti da una eccellente preparazione tecnico-professionale, ha sempre svolto il servizio nell'Arma con non comune spirito d'iniziativa ed altissimo senso del dovere, esercitando un'azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole. Nel corso di oltre trentanove anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, costituendo insostituibile esempio e sprone per il personale dipendente ed i colleghi. con la sua opera continua, qualificata ed apprezzata, ha contribuito allo sviluppo dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e del Paese». — Territorio nazionale, 25 agosto 1966-31 dicembre 2005.

al Luogotenente (in congedo) Raffaele De Filippo, nato il 5 dicembre 1945 a Sessa Aurunca (Caserta), con la seguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di pregevoli doti umane ed intellettuali, di spiccati requisiti culturali e d'impeccabile stile militare, sorretti da una eccellente preparazione tecnico-professionale, ha sempre svolto il servizio nell'Arma con non comune spirito d'iniziativa ed altissimo senso del dovere, esercitando un'azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole. Nel corso di oltre trentasei anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, costituendo insostituibile esempio e sprone per il personale dipendente ed i colleghi. Con la sua opera continua, qualificata ed apprezzata, ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e del Paese». — Territorio nazionale, 24 novembre 1969-7 marzo 2006.

al Luogotenente (in congedo) Mario Pirina, nato il 5 marzo 1944 a Roma, con la seguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di pregevoli doti umane ed intellettuali, d'impeccabile stile militare e di eccellente preparazione tecnico-professionale, sostenuta da altissimo senso del dovere e costante abnegazione, ha sempre svolto il servizio nell'arma con non comune spirito d'iniziativa, esercitando un'azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole. Nel corso di quarantuno anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, nei quali è sempre riuscito a coniugare perfettamente le numerose e complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali, individuando soluzioni sempre brillanti e costituendo insostituibile punto di riferimento per la popolazione e per il personale dipendente. Attraverso un'opera continua, qualificata ed apprezzata, ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'Istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e del Paese». — Territorio nazionale, 2 marzo 1964-31 dicembre 2005.

al Luogotenente (in congedo) Antonino Maggio, nato il 2 gennaio 1947 a Villafranca Tirrena (Messina), con la seguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di pregevoli doti umane ed intellettuali, di spiccati requisiti culturali e d'impeccabile stile militare, sorretti da una eccellente preparazione tecnico-professionale, ha sempre svolto il servizio nell'arma con non comune spirito d'iniziativa ed altissimo senso del dovere, esercitando un'azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole. Nel corso di trentasette anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, nei quali è sempre riuscito a coniugare perfettamente le numerose e complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali, individuando soluzioni sempre brillanti e costituendo insostituibile esempio e sprone per il personale dipendente. Con la sua opera continua, qualificata ed apprezzata, ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e del Paese». — Territorio nazionale, 17marzo 1969-2 gennaio 2006.

al Luogotenente (in congedo) Raffaele Palumbo, nato il 23 luglio 1952 a Nocera Superiore (Salerno), con la seguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di pregevoli doti umane ed intellettuali, di spiccati requisiti culturali e d'impeccabile stile militare, sorretti da una eccellente preparazione tecnico-professionale, ha sempre svolto il servizio nell'arma con non comune spirito d'iniziativa ed altissimo senso del dovere, esercitando un'azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole. Nel corso di oltre trentacinque anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, costituendo chiarissimo esempio e sprone per tutto il personale dipendente ed i colleghi. Attraverso un'opera continua, qualificata ed apprezzata, ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e del paese». — Territorio nazionale, 2 novembre 1970-30 marzo 2006.

al Luogotenente (in congedo) Sergio Vassallo, nato il 6 gennaio 1944 a Porpetto (Udine), con la seguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di pregevoli doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di spiccati requisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare, nonchè di una eccellente preparazione professionale, sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il servizio nell'Arma con non comune spirito d'iniziativa, esercitando un'azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole. Nel corso di trentanove anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, costituendo insostituibile esempio e sprone per il personale dipendente ed i colleghi. Con la sua opera costante e sagace, sempre di elevatissima qualità, ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'Istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e del Paese». — Territorio nazionale, 21 settembre 1966-31 ottobre 2005.

al Luogotenente (in congedo) Emilio Lucci, nato il 26 dicembre 1943 ad Arezzo, con la seguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di pregevoli doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di spiccati requisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare, nonchè di una eccellente preparazione professionale, sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il servizio nell'Arma con non comune spirito d'iniziativa, esercitando un'azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole. Nel corso di quarantuno anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, costituendo insostituibile esempio e sprone per il personale dipendente ed i colleghi. Con la sua opera costante e sagace, sempre di elevatissima qualità, ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e del Paese». — Territorio nazionale, 15 luglio 1964-18 settembre 2005.

07A04614-07A04613

Conferimento di onorificenze al Merito dell'Esercito

Con decreti 27 aprile 2007 sono conferite le seguenti ricompense:

Croce d'argento

al Tenente Colonnello Saverio Pirro, nato il 27 gennaio 1960 a Napoli, con la seguente motivazione:

«Comandante del battaglione logistico del gruppo supporto aderenza a sostegno dell'operazione "Antica Babilonia" in Iraq, assolveva le sue funzioni con grandissima determinazione, eccezionale professionalità e spiccato senso del dovere.

Grazie alla sua professionalità ed alla spiccata capacità organizzativa l'unità alle sue dipendenze raggiungeva immediatamente la capacità operativa necessaria per assolvere i delicati compiti assegnati rilevandosi formazione efficientissima nel garantire il diuturno apporto al mantenimento della piena efficienza delle Task Force dislocate sul terreno.

Collaboratore instancabile e propositivo forniva in ogni circostanza il suo prezioso contributo a tutte le delicate e complesse attività logistiche e operative dell'Italian Joint Task Force.

Attivo e dinamico anche nell'ambito del compound, organizzava e portava a termine la ridislocazione del deposito munizioni e del deposito carburanti, affinché fossero rispondenti a canoni di maggior sicurezza e razionalità.

Encomiabili, inoltre, i rapporti stabiliti con il comando della base americana dislocata in Tallil, in virtù dei quali ha saputo acquisire i mezzi necessari per effettuare la ridislocazione dei containers all'interno del compound.

Nell'ambito delle operazioni tese a ristabilire la sicurezza e l'ordine nella città di An Nasiriyah, sviluppava un'azione di comando di elevato pregio volta ad assicurare la pronta disponibilità di idonei assetti logistici per il rifornimento a domicilio, anche sotto il fuoco avversario, delle unità a diretto contatto con elementi ostili, ponendole in condizione di condurre le precipue attività operative con la necessaria autonomia.

In particolare, nella notte tra il 5 e 6 agosto 2004, in seguito ad attacchi sferrati da miliziani asserragliati sulla sponda destra del fiume Eufrate nella città di An Nasiriyah, sostenuto da indomito ardore combattivo supportava efficacemente le forze di manovra in prima linea al comando del nucleo per il rifornimento, fornendo il suo prezioso contributo allo svolgimento ed al successo delle operazioni.

Magnifica figura di comandante, che con il suo comportamento ha notevolmente contribuito al successo dell'operazione, mantenendo alto l'onore e il prestigio della propria unità e dell'Esercito Italiano nell'ambito internazionale». Provincia di Dhi Qar, 5-6 agosto 2004.

Con decreti 27 aprile 2007 sono conferite le seguenti ricompense:

Croce di bronzo

al Primo Maresciallo «Luogotenente» Angelo Morciano, nato il 26 settembre 1948 a Miggiano (Lecce), con la seguente motivazione:

«Sottufficiale "Decano" della Task Force "Eleven" impiegato nell'ambito dell'operazione "Antica Babilonia" in Iraq quale addetto al nucleo "Camp Site", svolgeva il proprio incarico con lodevole slancio ed elevatissima professionalità, dimostrandosi un validissimo ed affidabile collaboratore del comandante di reggimento.

In possesso di un bagaglio tecnico professionale di assoluto valore, forniva un costante, prezioso ed insostituibile contributo nella propria area di competenza, acquisendo con immediatezza la stima e la considerazione del responsabile del settore.

Il suo impegno continuo e prolungato, la consolidata esperienza maturata in ambienti multinazionali nonché la innata capacità di cogliere sempre gli aspetti essenziali di ogni problematica gli consentivano di coordinare e risolvere tutti i compiti assegnati raggiungendo, in ogni circostanza, risultati di eccezionale portata.

Inoltre, in occasione dei numerosi scontri a fuoco che hanno coinvolto la Task Force si prodigava, senza risparmio di energie e andando ben oltre le proprie normali attribuzioni, nell'incoraggiare e motivare il personale più giovane svolgendo un lavoro impareggiabile che ha contribuito a garantire la tenuta psicologica di tutta l'unità.

Chiaro esempio di belle virtù militari e umane, magnifica figura di sottufficiale determinato ed energico e ricco di iniziativa, con il suo costante esempio ha saputo trasfondere in tutti coloro che gli sono stati vicino grande senso del dovere e straordinaria motivazione, contribuendo significativamente ad accrescere la considerazione dell'11° reggimento ed il prestigio dell'Esercito italiano in ambito internazionale». An Nasiriyah, 31 gennaio-23 maggio 2004;

al Maresciallo Capo Renato Bruschi, nato il 13 agosto 1956 a Bra (Cuneo), con la seguente motivazione:

«Comandante di plotone EOD (Explosive Ordinance Disposal) inserito nella compagnia mobilità della Task Force "Ten", inquadrata nella Italian Joint Task Force Iraq nell'ambito dell'operazione "Antica Babilonia", esercitava la sua azione di comando con straordinaria dedizione, elevata professionalità, spiccato senso del dovere, singolare spirito di sacrificio e rara determinazione, nonostante la situazione di generale pericolo e di grande incertezza, caratterizzata dall'accesa contrapposizione tra varie fazioni in lotta, nonché da condizioni ambientali e climatiche proibitive.

Diretto responsabile degli interventi di EOD e IEDD, importantissimi per le condizioni di sicurezza e vivibilità nella provincia di Dhi Qar, conduceva nell'ambito delle operazioni "Highland Stop" e "Highland Stop 2" durate complessivamente circa quattro mesi, un'estesa e pericolosa opera di bonifica superficiale del "Captured Enemy Ammunition Site" nei pressi di Tallil, effettuata mediante il rastrellamento di circa sedici chilometri quadrati, la neutralizzazione di trentadue bunker e duecentodiciassette riservette munizioni e di circa seicentomila ordigni esplosivi. La brillante impresa, condotta con encomiabile determinazione, permetteva di assestare un duro colpo alle attività illecite di traffico di munizioni sottratte dalla vasta area di deposito e veniva indicata dal comandante del MND(SE) come modello di riferimento per tutte le operazioni del genio.

Inoltre, nell'ambito delle operazioni "Porta Pia" e "Camel Spider", tese a ristabilire la sicurezza e l'ordine nella città di An Nasiriyah a seguito dell'occupazione dei tre ponti sul fiume Eufrate da parte di milizie armate, assolveva tutti i compiti con particolare tenacia e straordinario spirito di abnegazione, distinguendosi per singolare coraggio e sprezzo del pericolo.

In particolare, nell'ambito dell'operazione "Camel Spider" con animo ardito e volontà realizzatrice, ottemperando tempestivamente agli ordini ricevuti, coordinava in prima persona le attività di predisposizione per l'interruzione di una passerella pedonale sul fiume Eufrate, già utilizzata nei precedenti scontri dagli elementi ostili per pericolose azioni di infiltrazione. Sotto il fuoco avversario, facilitato solo dalla parziale oscurità, si poneva in prima linea, avanti alle forze amiche, per favorire la collocazione delle cariche esplosive. Nella delicata fase di innesco delle stesse cariche e di stendimento del circuito esplosivo, facilitava il completo sganciamento di tutti i subordinati avanzando sulla passerella e completando l'operazione.

Magnifica figura di sottufficiale e di comandante carismatico e capace che ha contribuito in maniera determinante a conferire ulteriore lustro e prestigio all'Esercito italiano e ad elevarne l'immagine nel contesto internazionale e interforze». — An Nasiriyah (IRAQ), 16 gennaio-11 maggio 2004.

07A04873

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Modificazioni allo statuto della Fondazione Teatro Massimo di Palermo

Con decreto 14 maggio 2007 del Ministero per i beni e le attività culturali sono state approvate le modifiche proposte con delibera 18 dicembre 2006 e rettificate con deliberazione 5 febbraio 2007 al vigente statuto della Fondazione Teatro Massimo di Palermo.

07A04866

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Alfospas»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 726 del 26 marzo 2007

Titolare A.I.C.: Rottapharm S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Galleria Unione, 5 - 20122 Milano, codice fiscale n. 04472830159.

Medicinale: ALFOSPAS.

Variazione A.I.C.: adeguamento standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata. Sono modificate, secondo l'adeguamento agli standard terms, le denominazioni delle confezioni come di seguito indicato:

A.I.C. n. 024605026 - 30 compresse 100 mg (sospesa)

varia in:

A.I.C. n. 024605026 - «100 mg compresse» 30 compresse (sospesa);

A.I.C. n. 024605065 - 30 capsule 200 mg;

varia in:

A.I.C. n. 024605065 - «200 mg capsule rigide a rilascio modificato» 30 capsule.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

07A04891

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Inderal»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 868 del 17 aprile 2007

Titolare A.I.C.: Astrazeneca S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Palazzo Volta, via F. Sforza - 20080 Basiglio (Milano), codice fiscale 00735390155.

Medicinale: INDERAL.

Variazione A.I.C.:

modifica del periodo di validità del prodotto finito;

modifica condizioni di conservazione del prodotto finito.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato: è autorizzata la modifica relativa al periodo di validità del medicinale:

da: 5 anni;

a: 3 anni.

È altresì autorizzata la modifica relativa alle condizioni di conservazione:

da: «conservare al riparo dalla luce e dall'umidità»;

a: «conservare a temperatura non superiore a 25° C nel confezionamento originale per riparare il prodotto dalla luce e dall'umidità»;

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 020854067 - «160 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 28 capsule (sospesa);

A.I.C. n. 020854081 - «80 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 28 capsule.

Le confezioni che risultano prodotte da oltre tre anni devono essere ritirate immediatamente dal commercio. I lotti ancora validi potranno rimanere in commercio improrogabilmente per ulteriori centoventi giorni con l'impegno della ditta a ritirare nell'arco di tale periodo i lotti che progressivamente arriveranno al termine del periodo di validità.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A04892

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Aureomicina»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 1054 del 14 maggio 2007

Titolare A.I.C.: Wyeth Lederle S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Aprilia (Latina), via Nettunense n. 90 - cap. 04011, codice fiscale n. 00130300874.

Medicinale: AUREOMICINA.

Variazione A.I.C.:

modifica composizione qualit. e/o quant. del materiale d'imballaggio primario (qualsiasi altra forma farmaceutica);

modifica del periodo di validità e delle condizioni di conservazione.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: sono autorizzate le modifiche relative al condizionamento primario:

eliminazione dalla documentazione tecnica del riferimento al tubo di volume nominale da 30 g (mai utilizzato);

modifica della lunghezza del tubo da 100 mm a 110 mm;

modifica del materiale del cappuccio di chiusura ad avvitamento da HDPE a polipropilene;

modifica del rivestimento interno del tubo da TU25N/48169 a TU25/N 48571/C;

e conseguente modifica del periodo di validità e delle condizioni di conservazione:

da: 5 anni con nessuna particolare condizione di conservazione;

a: 3 anni con conservazione a temperatura non superiore a 25ºC;

relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 002039055 - «3% unguento» tubo 14,2 g.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A04893

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Falvin»

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 1076 del 18 maggio 2007

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Theramex S.p.a. (codice fiscale n. 12839400152) con sede legale e domicilio fiscale in via E. Schering, 21 - 20090 Segrate (Milano).

Medicinale: FALVIN.

Confezioni:

A.I.C. n. 025982012 - crema 30 g 2%;

A.I.C. n. 025982051 - «2% soluzione da nebulizzare» 1 flacone da 30 ml;

A.I.C. n. 025982149 - 6 ovuli 200 mg;

A.I.C. n. 025982164 - schiuma dermatol. 1 flac. 100 ml (sospesa);

A.I.C. n. 025982188 - «0,2% soluzione vaginale» 5 flaconi 150 ml;

A.I.C. n. 025982190 - 2 ovuli 600 mg (sospesa);

A.I.C. n. 025982202 - «T» 2 ovuli vag. 1000 mg;

A.I.C. n. 025982214 - 100 g flac. scalp fluid 2% (sospesa);

A.I.C. n. 025982226 - crema vaginale 78 g 2% + 1 applicatore.

È ora trasferita alla società: Recordati Industria Chimica Farmaceutica S.p.a. (codice fiscale n. 00748210150) con sede legale e domicilio fiscale in via Civitali, 1 - 20148 Milano.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A04894

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Osfolato»

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 1077 del 18 maggio 2007

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Istituto Luso Farmaco d'Italia S.p.a. (codice fiscale 00714810157) con sede legale e domicilio fiscale in via Walter Tobagi, 8 - 20068 Peschiera Borromeo (Milano).

Medicinale: OSFOLATO.

Confezioni:

A.I.C. n. 027398015 - 10 capsule 15 mg;

A.I.C. n. 027398027 - 7 capsule 25 mg.

È ora trasferita alla società: Laboratoires Mayoly Spindler con sede legale e domicilio in Chatou Cedex (France) 78401 - 6 Avenue de l'Europe - BP 51-F (Francia).

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A04895

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Bendiral»

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 1078 del 18 maggio 2007

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Errekappa Euroterapici S.p.a. (codice fiscale n. 09674060158), con sede legale e domicilio fiscale in via Ciro Menotti, 1/A - 20129 Milano.

Medicinale: BENDIRAL.

Confezioni:

A.I.C. n. 036390019 - «20 mg compresse rivestite con film» 14 compresse;

A.I.C. n. 036390021 - «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse;

A.I.C. n. 036390033 - «40 mg compresse rivestite con film» 14 compresse.

È ora trasferita alla società: Sigma Tau Generics S.p.a. (codice fiscale n. 08065951009), con sede legale e domicilio fiscale in via Pontina km 30,400 - 00040 Pomezia (Roma).

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A04896

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Mucofial»

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 1079 del 18 maggio 2007

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Pliva Pharma S.p.a. (codice fiscale 03227750969) con sede legale e domicilio fiscale in via Tranquillo Cremona, 10 - 20092 Cinisello Balsamo (Milano).

Medicinale: MUCOFIAL.

Confezione: A.I.C. n. 034360014 - «300 mg/3 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare endovenoso e per nebulizzazione» 5 fiale da 3 ml.

È ora trasferita alla società: Biohealth Pharmaceuticals S.r.l. (codice fiscale n. 01740710684) con sede legale e domicilio fiscale in viale Africa, 36 - 00144 Roma.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A04897

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Evervent»

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 1080 del 18 maggio 2007

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società N & P S.r.l. (codice fiscale n. 03639470651) con sede legale e domicilio fiscale in via Conforti, 42 - 84083 Castel San Giorgio (Salerno).

Medicinale: EVERVENT.

Confezioni:

A.I.C. n. 036211011 - «12 mcg polvere per inalazione, capsule rigide» 60 capsule + erogatore;

A.I.C. n. 036211023 - «12 mcg polvere per inalazione, capsule rigide» 100 capsule + erogatore.

È ora trasferita alla società: Madaus S.r.l. (codice fiscale n. 01411710211) con sede legale e domicilio fiscale in Riviera Francia, 3/A - 35100 Padova.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A04898

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Benactiv Gola»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 1090 del 18 maggio 2007

Titolare A.I.C.: Reckitt Benckiser Healthcare International Limited con sede legale e domicilio in 103-105 Bath Road, SL1 3UH - Slough Berkshire (Gran Bretagna).

Medicinale: BENACTIV GOLA.

Variazione A.I.C.: altre modifiche di eccipienti che non influenzano la biodisponibilità (B13), e adeguamento standard terms.

L'autorizzazione del medicinale: «Benactiv Gola» è modificata come di seguito indicato: è autorizzata la modifica della composizione degli eccipienti:

da: composizione della specialità riferita a: 1 pastiglia (peso 2350 mg):

principio attivo:

flurbiprofene 8.75 mg;

eccipienti:

essenza ciliegia 7.05 mg;

calcio carbonato 7.50 mg;

polivinilpirrolidone 1.631 mg;

biossido di silice colloidale 0.05 mg;

magnesio stearato 0.249 mg;

alcool isopropilico q.b.;

glucosio liquido 1010 mg;

saccarosio liquido 1268 mg;

a: composizione della specialità riferita a: 1 pastiglia (peso 2600 mg):

principio attivo:

flurbiprofene PhEur 8.75 mg;

eccipienti:

macrogol PhEur 5.47 mg;

potassio idrossido PhEur 2.19 mg;

aroma di limone 3.60 mg;

levomentolo PhEur 2.00 mg;

miele PhEur 50.40 mg;

glucosio liquido PhEur 1069mg;

saccarosio liquido 1407 mg;

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 033262027 - «8,75 mg pastiglie» 16 pastiglie;

A.I.C. n. 033262039 - «8,75 mg pastiglie» 24 pastiglie (sospesa).

Sono inoltre modificate, secondo l'adeguamento agli standard terms, le denominazioni delle confezioni come di seguito indicato:

A.I.C. n. 033262027 - «8,75 mg pastiglie» 16 pastiglie;
varia in:
A.I.C. n. 033262027 - «8,75 mg pastiglie gusto limone e miele» 16 pastiglie.

A.I.C. n. 033262039 - «8,75 mg pastiglie» 24 pastiglie (sospesa);
varia in:
A.I.C. n. 033262039 - «8,75 mg pastiglie gusto limone e miele» 24 pastiglie (sospesa).

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per la confezione «"8,75 mg pastiglie" 24 pastiglie» (A.I.C. n. 033262039), sospesa per mancata commercializzazione, l'efficacia della presente determinazione decorrerà dalla data di entrata in vigore della determinazione di revoca della sospensione.

07A04899

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Trazyl»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 1095 del 18 maggio 2007

Titolare A.I.C.: AZ. Chim. Riun. Angelini Francesco ACRAF S.p.a con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Amelia n. 70, cap. 00181, codice fiscale n. 03907010585.

Medicinale: TRAZYL.

Variazione A.I.C.: aggiunta/sostituzione di officina di produzione del prodotto finito per tutte o alcune fasi della produzione.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: è autorizzata la modifica relativa all'aggiunta di un ulteriore sito di produzione del prodotto finito: Tubilux Pharma S.p.a. - per tutte le fasi di produzione, sia del flacone liofilizzato che del flacone solvente, incluso controllo e rilascio dei lotti:

Da:	a:
Produzione flacone liofilizzato: Pharminvest via Noto, 7 - 20141 Milano;	Produzione flacone liofilizzato: - Pharminvest via Noto, 7 - 20141 Milano; - Tubilux Pharma S.p.a. via Costarica, 20/22 - 00040 Pomezia (Roma);
Produzione flacone solvente: A.C.R.A.F. S.p.a. via Vecchia del Pinocchio, 22 - 60131 Ancona;	Produzione flacone solvente: A.C.R.A.F. S.p.a. via Vecchia del Pinocchio, 22 - 60131 Ancona; - Tubilux Pharma S.p.a. via Costarica, 20/22 - 00040 Pomezia (Roma)
Confezionamento secondario, controllo e rilascio: A.C.R.A.F. S.p.a. via Vecchia del Pinocchio, 22 - 60131 Ancona;	Confezionamento secondario, controllo e rilascio: A.C.R.A.F. S.p.a. via Vecchia del Pinocchio, 22 - 60131 Ancona; - Tubilux Pharma S.p.a. via Costarica, 20/22- 00040 Pomezia (Roma).

In adeguamento alla lista degli standard terms edizione 2004 dell'EDQM è inoltre autorizzata la modifica della forma farmaceutica e della confezione:

da:

A.I.C. n. 032900019 - flacone 5 ml collirio lio 1% + flacone 5 ml solv (sospesa);

A.I.C. n. 032900021 - flacone 5 ml collirio lio 2% + flacone 5 ml solv;

a:

A.I.C. n. 032900019 - «1% collirio, polvere e solvente per soluzione» 1 flaconcino liofilizzato + 1 flaconcino solvente da 5 ml (sospesa);

A.I.C. n. 032900021 - «2% collirio, polvere e solvente per soluzione» 1 flaconcino liofilizzato + 1 flaconcino solvente da 5 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per la confezione: «flacone 5 ml collirio lio 1% + flacone 5 ml solv» (A.I.C. n. 032900019), sospesa per mancata commercializzazione, l'efficacia della presente determinazione decorrerà dalla data di entrata in vigore della determinazione di revoca della sospensione.

07A04900

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Onlipeg»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 1102 del 18 maggio 2007

Titolare A.I.C.: Promefarm S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Milano, corso Indipendenza n. 6, cap. 20129, codice fiscale n. 10168150158.

Medicinale: ONLIPEG.

Variazione A.I.C.: aggiunta/modifica (esclusa eliminazione) delle indicazioni terapeutiche - modifica regime di fornitura (decreto-legge n. 539/1992) - escluso automedicazione (B9).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: è autorizzata la modifica delle indicazioni terapeutiche. Le nuove indicazioni terapeutiche sono: trattamento della stitichezza del bambino.

È inoltre autorizzata la modifica del regime di fornitura da: SOP: medicinale non soggetto a prescrizione medica ma non da banco a: RR: medicinale soggetto a prescrizione medica, relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 035953037 - «97% polvere per soluzione orale» 1 flacone da 200 g.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A04901

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Cardioxane»

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 1106 del 21 maggio 2007

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Chiron B.V. con sede legale e domicilio in Paasheuvelweg 30 - 1105 BJ Amsterdam-Zuidoost (Olanda).

Medicinale: CARDIOXANE.

Confezione: A.I.C. n. 028223016 - «500 mg polvere per soluzione per infusione» 1 flacone.

È ora trasferita alla società Novartis Farma S.p.a. (codice fiscale n. 07195130153) con sede legale e domicilio in largo Umberto Boccioni, 1 - 21040 Origgio (Varese).

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A04902

REGIONE TOSCANA

Approvazione dell'ordinanza n. A/44 del 15 maggio 2007, relativa al finanziamento dell'intervento di recupero e/o smaltimento dei rifiuti, depositati a seguito dell'alluvione in aree private nel comune di Carrara

Il Commissario Delegato nominato ai sensi dell'art. 5 legge n. 225/1992 con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3325 del 7 novembre 2003, in relazione allo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2003 per gli eccezionali eventi atmosferici nel territorio della provincia di Massa Carrara il 23 e 24 settembre 2003 e prorogato al 30 giugno 2007 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2006;

Rende noto:

che con propria ordinanza n. A/44 del 15 maggio 2007 ha provveduto a dare attuazione all'ordinanza n. A/41 del 18 dicembre 2003, all'ordinanza n. A/6 del 14 giugno 2004 e all'ordinanza A/16 del 14 gennaio 2005 in relazione al finanziamento dell'intervento di recupero e/o smaltimento dei rifiuti depositati a seguito dell'alluvione in aree private nel comune di Carrara;

che l'ordinanza è disponibile sul sito web http://servizi.protezionecivile.toscana.it della regione Toscana, sotto il link «Gestioni commissariali».

07A04890

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Avviso relativo al decreto 24 aprile 2007 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, recante: «Criteri e modalità relativi al rilascio dell'autorizzazione alla compensazione territoriale di cui all'articolo 5, comma 8, della legge 12 marzo 1999, n. 68». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 108 dell'11 maggio 2007).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 108 dell'11 maggio 2007, sono apportate le seguenti correzioni:

alla pag. 11, seconda colonna, al punto 1., alla fine del periodo, dove è scritto: «...ulteriori informazioni acquisite direttamente in fase istruttoria, *operata* sulla base dei seguenti criteri e modalità:», leggasi: «...ulteriori informazioni acquisite direttamente in fase istruttoria, *opera* sulla base dei seguenti criteri e modalità:»;

ed ancora, alla pag. 12, prima colonna, punto 1., lettera *c)*, all'ottavo rigo, dove è scritto: «...dipendenti *costituisce* base di computo,...», leggasi: «...dipendenti *costituenti* base di computo,...».

07A04947

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2007-GU1-128) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 7 0 6 0 5 *

€ 1,00